


ANNALI
DELL'ISTITUTO ITALIANO
PER GLI STUDI STORICI

XXV

2010



SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO

ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI STORICI

Presidente

Natalino Irti

Amministratore delegato

Roberto Giordano

Consiglio direttivo

Piero Craveri, Giulio de Caprariis, Carmela Decaro Bonella,
Paola Franchomme, Giuseppe Galasso, Maurizio Mattioli, Federico Pepe,
Gennaro Sasso, Fulvio Tessitore

Collegio dei revisori

Benedetto Giusti, Fabrizio Mannato, Gennaro Napoli

Segretario generale

Marta Herling

Segretario di redazione

Stefano Palmieri

Volume pubblicato con il contributo di

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA

REGIONE CAMPANIA

Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa, con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico o altro, senza l'autorizzazione scritta del proprietario dei diritti

TUTTI I DIRITTI RISERVATI - ALL RIGHTS RESERVED

© 2012 Istituto Italiano per gli Studi Storici - Napoli

PRINTED IN ITALY

ISSN 0578-9931

ISBN 978-88-15-24071-2

PIERLUIGI TRENZI

«PER LIBERA POPULI SUFFRAGIA»

I CAPITOLI DELLA RIFORMA ISTITUZIONALE DE L'AQUILA
DEL 1476: UNA NUOVA EDIZIONE *

Nel 1900 Idido Ludovisi, studioso già impegnato da qualche anno nella ricerca su L'Aquila e l'Abruzzo nel medioevo, pubblicava sul «Bollettino della Società di storia patria 'Anton Ludovico Antinori' negli Abruzzi» i capitoli della riforma istituzionale approvata a L'Aquila nel 1476, basandosi su un manoscritto ora conservato presso la locale Biblioteca provinciale «S. Tommasi». ¹ Questa pubblicazione gli diede l'occasione per occuparsi del protagonista della riforma, il luogotenente regio Antonio Cicinello, del quale forniva un profilo biografico nel corpo dell'articolo. ² Lo studioso non si soffermò più di tanto sui molteplici aspetti della riforma, scegliendo invece di usarla come chiave di lettura dell'operato del Cicinello, che avrebbe trovato la morte proprio a L'Aquila nel 1485, in seguito a una rivolta. ³ Tuttavia a Idido Ludovisi va riconosciuto il merito di aver dato alle stampe una fonte altrimenti conosciuta a pochi. ⁴

* Desidero ringraziare Stefano Palmieri per avermi dato la possibilità di pubblicare in questa sede prestigiosa, ma anche per i preziosi consigli e per il suo interesse per la mia ricerca, che ho avuto modo di coltivare come borsista dell'Istituto italiano per gli studi storici di Napoli. Ringrazio inoltre tutti gli amici dell'Istituto, con una menzione particolare per Gennaro Ferrante, mio interlocutore in appassionante discussioni sul Quattrocento meridionale e su molti altri argomenti.

Abbreviazioni: ASA ACA = Archivio di Stato de L'Aquila, Archivio civico aquilano; ASI = «Archivio storico italiano»; BDASP = «Bullettino della Deputazione abruzzese di storia patria»; DBI = *Dizionario biografico degli italiani*, I e sgg., Roma 1960 e sgg.; SCA = *Statuta civitatis Aquile*, a c. di A. CLEMENTI, Roma 1977.

¹ I. LUDOVISI, *Antonio Cicinello e la costituzione dell'Aquila del 1476*, «BDASP», XII (1900), 1, pp. 5-79: 47-79.

² *Ibid.*, pp. 5-45. Si veda anche F. PETRUCCI, *Cicinello, Antonio*, in DBI XXV, pp. 389-92.

³ Su questi fatti si vedano A. PANELLA, *La crisi di regime d'un comune meridionale*, «ASI», LXXXI (1923), pp. 113-226: 163-71 e R. COLAPIETRA, *Gli aspetti interni della crisi della monarchia Aragonesa*, «ASI», CXIX (1961), pp. 163-99: 187-93.

⁴ Mi riferisco in particolare al gruppo di studiosi che ruotava intorno alla

Una nuova edizione dei capitoli può contribuire con profitto alla rinnovata ricerca in corso sulle città meridionali del tardo medioevo, tesa al superamento di confronti sterili con l'Italia comunale e alla creazione di un nuovo paradigma che metta da parte l'idea di una necessaria e insuperabile minorità dei centri urbani rispetto al potere della monarchia e dei grandi feudatari.⁵ Offrire di nuovo agli studiosi questa fonte, introdotta e commentata secondo quest'ottica rinnovata, credo possa essere utile anche per chi intenda operare dei confronti con altre città.⁶

In più, l'edizione del Ludovisi contiene molti errori. Pur esclu-

Società di storia patria «Anton Ludovico Antinori» negli Abruzzi, che negli stessi anni — come del resto accadeva nelle altre istituzioni storiche regionali — erano impegnati soprattutto sul fronte dell'edizione di fonti storiche. Sulle società di storia patria si vedano almeno E. SESTAN, *Origini delle Società di storia patria e loro posizione nel campo della cultura e degli studi storici*, in ID., *Scritti vari*, vol. 3: *Storiografia dell'Otto e Novecento*, a c. di G. PINTO, Firenze 1991, pp. 107-40 (ed. orig. 1981); C. VIOLANTE, *I problemi della storiografia locale, oggi, e le società di storia patria*, «Bollettino storico pisano», XXXIII-XXXV (1964), pp. 551-66; E. ARTIFONI, *La storiografia della nuova Italia, le Deputazioni regionali, le società storiche locali*, in *Una regione e la sua storia*, Atti del convegno celebrativo del centenario della Deputazione di storia patria per l'Umbria (Perugia, 19-20 ottobre 1996), a c. di P. PIMPINELLI e M. RONCETTI, Perugia 1998, pp. 41-59. Si vedano anche i contributi della sezione II di «BDASP», LXXIX (1989), *Numero speciale del centenario (1889-1989)*.

⁵ La dialettica tra centri di potere era un tema ben presente alla storiografia 'positivista', più di recente cf. G. GALASSO, *Dal Comune medievale all'Unità*, Bari 1971³, in part. pp. 7-10 e 61-80; M. DEL TREPPO, *Medioevo e mezzogiorno. Appunti per un bilancio storiografico, proposte per un'interpretazione*, in *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, a c. di G. ROSSETTI, Bologna 1977, pp. 249-83; P. CORRAO, *Città e normativa cittadina nell'Italia meridionale e in Sicilia nel medioevo: un problema storiografico da riformulare*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, Atti del convegno nazionale di studi (Cento, 6-7 maggio 1993), a c. di R. DONDARINI, Cento 1995, pp. 35-60; G. VITOLO, *Tra Napoli e Salerno. La costruzione dell'identità cittadina nel Mezzogiorno medievale*, Salerno 2001; *Città e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed Età moderna*, a c. di ID., Salerno 2005. Per una panoramica sui temi trattati più di recente si veda ID., «*In palatio Communis*». *Nuovi e vecchi temi della storiografia sulle città del Mezzogiorno medievale*, in *Città e territori nell'Italia del Medioevo. Studi in onore di Gabriella Rossetti*, a c. di G. CHITTOLINI, G. PETTI BALBI e G. VITOLO, Napoli 2007, pp. 243-94.

⁶ Nelle note storiche di corredo al testo propongo alcuni riferimenti ad altri ordinamenti cittadini. Tuttavia non si tratta di un confronto sistematico e, soprattutto, esso non è accompagnato da una riflessione generale sul tema delle riforme

dendo i semplici refusi, restano molte sviste di tipo paleografico e addirittura l'omissione di porzioni intere di testo.⁷ A ciò si aggiunga la pressoché totale assenza di note filologiche, che sono invece molto importanti date le caratteristiche della fonte che pongono alcuni problemi rilevanti, come vedremo.⁸

Infine, mi sono imbattuto — casualmente, come spesso accade — in un altro testimone, sinora ignoto, conservato presso la Bibliothèque nationale de France di Parigi. Si tratta di una copia che non reca differenze significative con il testo aquilano sul piano dei contenuti normativi. Tuttavia le caratteristiche di questo nuovo testimone, oltre alla sua stessa esistenza e al fatto che si trovi in Francia, offrono la possibilità di ampliare la riflessione su questa fonte.

1. *Il contesto storico e le ragioni dell'intervento regio.*

Il 1° luglio 1476 il cavaliere napoletano Antonio Cicinello, fedelissimo di re Ferrante e uomo diplomatico di lunga esperienza, arrivò nel territorio aquilano avvisando le autorità locali del suo prossimo ingresso in città, in qualità di luogotenente plenipotenziario del re.⁹ I motivi che spinsero il sovrano a intervenire diretta-

istituzionali nelle città meridionali, a cui farò comunque qualche accenno nelle prossime pagine.

⁷ Già L. LOPEZ, *Gli ordinamenti municipali dell'Aquila dalle origini al 1806*, L'Aquila 1982, p. 54, aveva rilevato la presenza di errori in questa edizione, limitandosi però ad affermare che essa contiene «qualche refuso». Nel corso della trattazione dava poi conto di un paio di sviste del Ludovisi in luoghi circoscritti: *ibid.*, nn. 89 e 91.

⁸ L'unica nota filologica fornita dal Ludovisi è al capitolo 73, in cui segnala l'esistenza di una modifica al testo: I. LUDOVISI, art. cit., p. 78.

⁹ I fatti che seguono sono stati raccontati da un testimone diretto, frate Alessandro de Ritiis: *La «Chronica civitatis Aquile» di Alessandro de Ritiis*, a c. di L. CASSESE, «Arch. stor. Prov. napoletane», n.s., XXVII (1941), pp. 151-216; *ibid.*, XXIX (1943), pp. 185-268; i fatti in questione sono narrati alle pp. 213-16 del secondo fascicolo e per una parte di essi possediamo una conferma documentaria nel *Liber reformationum* aquilano del 1476-77 (ASA ACA T-2, d'ora in poi LR II). Sul piano storiografico manca, a mio avviso, un'interpretazione soddisfacente di questa fase della storia politica aquilana, anche se non mancano spunti interessanti. Rinvio

mente sulla scena locale furono diversi. Cercherò di renderne conto brevemente, prendendo le mosse dal mandato di affidamento della luogotenenza ad Antonio Cicinello, datato 23 maggio 1476.

Nel mandato Ferrante dichiarava esplicitamente i motivi che lo avevano spinto a scegliere il Cicinello: «per longa temporum curricula diversimode ab experto cognoverimus in auctoritate, integritate, iustitia, fide, prudentia et sagacitate prestantissimum». ¹⁰ Dopodiché il sovrano gli affidava la luogotenenza sulla città e sul suo «comitatu et districtu» con il mero e misto imperio «et omnimoda potestate», specificando che il Cicinello avrebbe potuto agire come se «nos ipsi si ibidem essemus facere valeremus». Una scelta precisa, dunque, che puntava sulla grande esperienza dell'affidatario, ma anche sul suo prestigio. Antonio Cicinello, infatti, era uomo di tale fama che Vespasiano da Bisticci lo incluse fra i personaggi illustri di cui redasse le biografie. ¹¹ Ma è pure evidente che Ferrante scelse il Cicinello per la grande fiducia personale che riponeva in lui, quale uomo effettivamente fedele alla causa aragonese. Viene dunque da chiedersi perché fossero necessarie questa esperienza, questa fiducia e una piena delega di poteri. Per rispondere bisogna considerare soprattutto due fattori: la condizione della città in sé e le pratiche politiche che vi si svolgevano prima della riforma.

L'Aquila era nata poco più di due secoli addietro, ma era diventata in tempi brevi una città molto importante del Regno, per la sua posizione strategica ai confini con il *Patrimonium*, per la sua ricchezza economica — fondata in larga parte sull'industria laniera collegata a un'attività armentizia relativamente estesa — e per la

per adesso a quanto è stato prodotto sinora: L. LOPEZ, *op. cit.*, pp. 49-63 per una descrizione degli eventi e di alcuni provvedimenti contenuti nei capitoli della riforma, e pp. 65-72 per alcune considerazioni sulla sua reale applicazione; R. COLAPIETRA, *Profilo dell'evoluzione costituzionale del Comune Aquilano fino alla riforma del 1476*, «ASI», CXVIII (1960), pp. 3-57 e 163-89; 179-89; E. PONTIERI, *Il comune dell'Aquila nel declino del Medioevo*, L'Aquila 1978, pp. 120-35, per un'ampia contestualizzazione.

¹⁰ Per questa citazione e per le successive si veda il mandato contenuto nel documento che precede i capitoli.

¹¹ VESPASIANO DA BISTICCI, *Vita di meser Antonio Cicinello napoletano*, in *Id.*, *Le vite*, a c. di A. GRECO, vol. II, Firenze 1976, pp. 100-25.

varietà e la vitalità di esperienze politiche.¹² La combinazione di questi fattori aveva permesso alla comunità aquilana di sperimentare una certa libertà di movimento in campo economico e politico. La città seppe sfruttare questa condizione e anche le dispute dinastiche che si verificarono dalla metà del Trecento in avanti per ottenere sempre maggiori privilegi, di carattere soprattutto economico-fiscale, ma non solo.¹³ Il primo risultato di questa capacità di contrattazione fu la fondazione del cosiddetto Reggimento ad Arti, nato alla fine del 1354. Esso si basava sulla rappresentanza di alcuni settori della società nella Camera Aquilana, una magistratura ristretta con poteri esecutivi che era formata da un Camerlengo e dai cosiddetti *Quinque artium*: un *litteratus*, un mercante, un artigiano delle pelli, un artigiano dei metalli e un *miles*.¹⁴ È importante precisare che le arti rappresentate al governo non erano semplici corporazioni di mestiere, *collegia* o strutture associative. Si trattava piuttosto di 'arti istituzionali', di contenitori comprendenti più di una categoria sociale. Purtroppo non possediamo molte notizie sui primi passi di questo regime, né sulle eventuali modifiche istituzionali intercorse fra la sua fondazione e la prima attestazione dell'attività dei consigli aquilani, risalente al 1467.¹⁵

¹² Riassumo così, grossolanamente, le caratteristiche di una città e di un territorio dalla natura complessa e senza dubbio originale, per cui rinvio ad alcune opere che hanno messo bene in luce talune di queste caratteristiche: M.R. BERARDI, *I monti d'oro. Identità urbana e conflitti territoriali nella storia dell'Aquila medievale*, Napoli 2005; A. CLEMENTI, *Storia dell'Aquila dalle origini alla prima guerra mondiale*, Roma, Bari 1997; ID., E. PIRODDI, *L'Aquila*, Roma, Bari 1988³; A. DE MATTEIS, *L'Aquila e il contado: demografia e fiscalità (secoli XV-XVIII)*, Napoli 1973. Per quanto riguarda gli aspetti economici, manca ancora uno studio soddisfacente, che sviluppi ad esempio il buon lavoro di H. HOSHINO, *I rapporti economici tra l'Abruzzo Aquilano e Firenze nel basso Medioevo*, L'Aquila 1988.

¹³ Per alcuni esempi sulla negoziazione fra gli aquilani e la monarchia su più fronti, mi permetto di rinviare al mio *Una città superiorem recognoscens. La negoziazione fra L'Aquila e i sovrani aragonesi (1442-1496)*, in corso di stampa in «ASI».

¹⁴ Nel corso delle mie ricerche mi è sorto qualche dubbio sul fatto che il quinto *Quinque* fosse un *miles*. In attesa di un approfondimento, rinvio alle opere citate nella nota precedente, cui si aggiunge L. LOPEZ, *op. cit.*, pp. 39-47.

¹⁵ Il *Liber reformationum I* del 1467-69 (ASA ACA T-1, d'ora in poi LR I) sembra essere realmente il primo realizzato a L'Aquila, preceduto ovviamente da forme di scritturazione simili, ma non conservate in registro. Prova ne sono le

Questa prima attestazione ci offre però una fotografia delle pratiche politiche degli anni Sessanta, che perdurarono fino alla vigilia della riforma. In breve: a operare con la Camera aquilana era una *cema* di numero variabile, delle cui modalità di creazione non conosciamo nulla.¹⁶ V'era poi il Consiglio generale, che almeno negli anni 1467-69 veniva convocato di fatto solo per comunicare pubblicamente i risultati delle elezioni alle varie magistrature, peraltro anch'esse condotte secondo sistemi non ricostruibili. Sul piano dell'azione politica, nelle *cerme* si deliberava spesso di delegare a commissioni ristrette l'esecuzione delle decisioni prese e talora si affidava loro direttamente il potere decisionale. Naturalmente i componenti della Camera aquilana e di queste commissioni erano più o meno sempre gli stessi, che a rotazione occupavano le cariche più importanti. A queste pratiche si aggiungeva la presenza del potere personale del conte di Montorio, Pietro Lalle Camponeschi, ultimo esponente di una casata di feudatari che emerse a L'Aquila negli anni Trenta del Trecento, affermandosi sulle altre fazioni cittadine.¹⁷ Nei *Libri reformationum* aquilani egli risulta partecipare alle assemblee senza un titolo istituzionalmente riconosciuto, ma per via del suo *status* di personaggio estremamente influente in città, che veniva

reformationes copiate nelle carte finali degli statuti aquilani, la più antica delle quali risale al 1414 (ma sono presenti anche altre registrazioni simili, risalenti alla fine del secolo XIV, anche se tecnicamente non figurano come «reformationes»): cf. SCA, pp. 361-68. Si tenga presente che questi registri contengono le verbalizzazioni dei diversi consigli aquilani (le *cerme*, i Dodici, il Consiglio generale e così via), ma non quelle delle sedute preparatorie della Camera aquilana, che aveva fra l'altro il compito di stabilire l'ordine del giorno e avanzare le proposte da discutere.

¹⁶ Questo consiglio dovette nascere fra il XIV e il XV secolo. Infatti nel capitolo 166 degli statuti cittadini, risalente al tempo della creazione del Reggimento ad Arti, figura un *Consilium artium* semestrale composto di 80 consiglieri, divisi per arte e per quartiere, che affiancava la Camera e che era collocato gerarchicamente fra questa e il Consiglio generale: cf. SCA, pp. 125-27.

¹⁷ Su questa fase conflittuale della storia aquilana rinvio direttamente alla lettura del primo e più importante cronista locale: BUCCIO DI RANALLO, *Cronica*, a c. di C. DE MATTEIS, Firenze 2008, str. 393-944, pp. 121-294. Su Pietro Lalle Camponeschi si vedano P. PARTNER, *Camponeschi, Pietro Lalle*, in DBI, XVII, pp. 578-80 e L. VOLPICELLA, *Camponesco Pietro Lalle*, in *Regis Ferdinandi primi instructionum liber (10 maggio 1486-10 maggio 1488)*, a c. di ID., Napoli 1916, *Note biografiche*, pp. 291-93.

spesso chiamato ad affiancare le commissioni.¹⁸ Sebbene sia difficile ricostruire con precisione la rete delle sue clientele, è perlomeno plausibile che egli influenzasse più o meno direttamente i lavori dei consigli, mentre è certo che egli costituiva un canale privilegiato di dialogo con la monarchia, anche se non era l'unico.¹⁹ Monarchia che, dal canto suo, si trovava a rapportarsi con una comunità politicamente attiva e socialmente complessa, all'interno della quale era presente per giunta un potere feudale che agiva con forza in un contesto demaniale.²⁰ Quale fosse l'insieme di problemi generati da questa situazione ci è rivelato proprio dal mandato regio inviato al Cicinello.

Nella prima parte, Ferrante si soffermava sulla questione della giustizia. Il sovrano dichiarava che aveva inviato il Cicinello a L'Aquila «ad honorem et utilitatem nostram, manutationemque et conservationem bonorum, ac terrorem punitionemque malorum quibuscunque iustitiam ministrari fatiendo, nulla personarum habita exceptione» in modo che la città «in statu servetur pacifico». La «reproborum audatia» andava repressa dal Cicinello, cui si attribuiva la facoltà di stabilire liberamente le pene fino a quella capitale. Nella seconda parte il re concedeva al suo inviato la facoltà di «corrigere, reformare et suspendere» tutti gli uffici maggiori e minori della città «usque ad offitium capitaneatus inclusive», sempre «pro bono statu nostro» ma anche «pace et quiete civitatis et comitatus». Nel passaggio successivo si concedeva al Cicinello la facoltà di «suspendere» la validità dei privilegi concessi alla città e agire

¹⁸ Il Camponeschi veniva coinvolto, nelle commissioni o anche come unico responsabile, soprattutto sulle questioni riguardanti tre ambiti: trattative con la monarchia o con poteri feudali altri; questioni di carattere militare; ripartizione interna dei carichi fiscali; cf. LR I, *pass*.

¹⁹ Non mi addentro nella questione della definizione della natura del potere del Camponeschi, di cui tratterò in altra sede. Mi riferisco, qui e nei rinvii che farò in seguito, alla ricerca che sto svolgendo per il Dottorato di ricerca in Storia medievale presso l'Università degli studi di Milano, in cotutela internazionale con l'Université de Paris IV-Sorbonne, sotto la direzione di Giorgio Chittolini ed Elisabeth Crouzet-Pavan.

²⁰ Si tenga presente che il titolo di conte di Montorio non aveva alcuna attinenza istituzionale, né territoriale con L'Aquila, trovandosi la contea al di là del Gran Sasso, nell'attuale provincia di Teramo.

sulle «iurisdictiones (...) concessas et datas» agli aquilani e su quelle «ab eisdem usurpatas». Il luogotenente poteva poi chiedere conto delle «rationes» degli uffici gestiti da cittadini aquilani. Dopodiché il re tornava sulla questione della giustizia, specificando che il Cicinello doveva agire come suo vice nelle cause civili e criminali. Infine Ferrante riprendeva la questione del capitano, stabilendo che il Cicinello avrebbe potuto scegliere se rimuoverlo o confermarlo,²¹ ma che avrebbe anche dovuto assumerne il compito di verificare le posizioni dei prigionieri e le pene comminate per questioni fiscali, nonché quello di portare a termine le cause pendenti nella stessa materia fiscale.

Nel mandato, dunque, la materia istituzionale non occupa lo spazio che ci si aspetterebbe, conoscendo i 74 capitoli che l'azione del Cicinello fruttò. L'attenzione per la giustizia, sia criminale sia civile di ambito fiscale, è preponderante e deve far riflettere sulle ragioni che spinsero il re a intervenire. Se è vero, infatti, che negli stessi anni Ferrante stava predisponendo riforme istituzionali anche in altre città,²² è significativo che per L'Aquila l'interesse regio fosse orientato soprattutto al conseguimento della pace interna e al

²¹ All'arrivo del Cicinello il capitano in carica era messer Giovanni Battista di Barattano di Norcia, che stava terminando l'ultimo di tre semestri consecutivi (cf. LR II, c. 3v). Non abbiamo notizie sulla sua sorte.

²² La riforma aquilana può inserirsi nella serie di interventi che furono attuati dalla monarchia negli anni Settanta del Quattrocento in città come Sulmona (1472), Reggio Calabria, Stilo e Catanzaro (1473), Molfetta (1474), Cosenza e Giovinazzo (1475), Lecce (1479). Su questo primo insieme di interventi ragionarono F. CALASSO, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale. Le basi storiche. Le libertà cittadine dalla fondazione del Regno all'epoca degli statuti*, Roma 1929, in part. pp. 229-65, e N.F. FARAGLIA, *Il comune nell'Italia meridionale (1100-1806)*, Napoli 1883, elaboratore quest'ultimo di un modello basato sui caratteri comuni a tutte le riforme che egli poté consultare (*ibid.*, pp. 157-59). Negli anni Novanta la monarchia procedette ad altre riforme, che sembrano rispondere più chiaramente a un progetto politico perché più simili fra loro: Aversa (1490), Barletta, Manfredonia, Salerno e Taranto (1491), Atri (1492). Conosciamo queste ultime riforme grazie al *Codice aragonese, o sia Lettere regie, ordinamenti ed altri atti governativi de' sovrani aragonesi in Napoli riguardanti l'amministrazione interna del reame e le relazioni all'estero*, a c. di F. TRINCHERA, vol. III, Napoli 1874. Nelle note storiche al testo farò riferimento ad alcune di queste riforme, agli ordinamenti di Trani (1466) e di Capua (1467), nonché agli statuti di Teramo (1440). Sulle due fasi di riforma si veda R. COLAPIETRA, *Gli aspetti interni*, cit., pp. 177-83 e 193-96.

ripristino di un regime di amministrazione della giustizia che rispondesse ai canoni del Regno.²³ Infatti, mentre per questi problemi il re specificava chiaramente quali fossero i compiti e l'estensione dei poteri del Cicinello, per l'ambito istituzionale egli lasciava di fatto al suo inviato piena libertà di azione, senza precisazioni ulteriori. Questa libertà può forse ricondursi alla coeva attuazione della politica riformatrice della monarchia, che mirava ad ampliare la partecipazione dei cittadini al governo per combattere le oligarchie al potere nelle città meridionali:²⁴ non ci sarebbe stato bisogno di precisare le linee guida di un progetto politico già avviato, tanto meno a un fedelissimo consigliere regio. Questa spiegazione mi sembra tuttavia un po' debole se non la si affianca all'idea che Ferrante concepisse come strettamente connessi il problema istituzionale e quello giurisdizionale e che, di conseguenza, avesse inviato il Cicinello a ristabilire un ordine perduto e, solo contestualmente, a predisporre una riforma istituzionale. Riforma con la quale si doveva puntare a controbilanciare il potere oligarchico allora vigente, al fine di impedire altre derive a scapito della struttura politica del Regno. Bisogna inoltre considerare la complessità di questa operazione politica per come emerge dalle iniziative intraprese dal Cicinello, sulle quali mi soffermo brevemente.

A mio avviso, il racconto del cronista Alessandro de Ritiis ha condizionato la storiografia orientandola verso un'interpretazione troppo schiacciata sul presunto progetto del re di contenere il potere del Camponeschi. I fatti sui quali si fonda questa lettura possono essere interpretati diversamente. Il Cicinello entrò in città il 2 luglio, convocando immediatamente un Consiglio generale, per il quale ordinò che «nullus, etiam de curia comitis Montorii, ferret arma secum».²⁵ Qualche giorno dopo si recò dal Camponeschi perché un suo nipote aveva dichiarato che la presenza del Cicinello avrebbe portato alla distruzione de L'Aquila. Il luogotenente si ri-

²³ Del problema delle pratiche giudiziarie locali e del loro rapporto con la struttura giurisdizionale del regno mi occuperò in altra sede.

²⁴ Questa la lettura di R. COLAPIETRA, *Gli aspetti interni*, cit., *pass.*, che mi sembra tutto sommato condivisibile, anche se credo che il ruolo di Alfonso duca di Calabria sia stato sopravvalutato.

²⁵ Così il De Ritiis: *La «Chronica civitatis Aquile»*, cit., XXIX (1943), p. 213.

vole al conte con «tot melliflua verba in amore totius domus ipsius comitis»,²⁶ ma minacciò di decapitare suo nipote se avesse perpetuato il suo comportamento. Il Camponeschi, dal canto suo, assicurò che sarebbe stato lui stesso a decapitarlo se lo avesse meritato. Infine, il 7 settembre il conte e sua moglie — Maria Pereira e Norona, parente di Ferrante — partirono per Napoli su ordine del re, che li convocò per le nozze di sua figlia Beatrice. Quest'ultimo episodio non può essere interpretato come uno stratagemma per allontanare il conte dalla città e procedere all'approvazione della riforma, sia perché essa risulta avviata già dai primi di settembre, sia perché i personaggi vicini al Camponeschi avrebbero potuto agire anche in sua assenza. I primi due episodi, invece, rientrano a mio avviso nella sfera del ristabilimento dell'ordine pubblico e della giustizia, che abbiamo visto essere centrale nelle istruzioni di Ferrante.

Tutto ciò esulava dalla questione delle istituzioni locali, che fu affrontata dal Cicinello durante l'estate. Purtroppo possediamo poche testimonianze delle discussioni in atto per l'approvazione della riforma, potendone dedurre soltanto che l'*élite* locale si oppose all'iniziativa del luogotenente — com'era del resto ovvio.²⁷ Non-

²⁶ *Ibid.*, p. 214.

²⁷ Nel *Liber reformationum* II sono verbalizzate solo due sedute, oltre a quella del 1° luglio 1476 in cui si discusse dell'arrivo del Cicinello in città. La prima, del 28 luglio, fu un'assemblea ristretta in cui si dibatté della proposta di riforma. Le *sententie* dei consiglieri non sono verbalizzate, diversamente dal solito, e figura una «reformatio per Camerarium» per la quale le autorità locali si dichiaravano sfavorevoli a una modifica dell'ordinamento istituzionale della città, «pro suo meliori statu» (LR II, c. 7r). Lo stesso giorno si tenne un'altra assemblea, una più ampia *cerna*, «circa petitionem domini Locumtenentis de novo ordine eligendorum magistratuum». La Camera Aquilana propose l'elezione di una commissione di otto cittadini che, insieme con il conte di Montorio, trattassero la questione direttamente col Cicinello. L'assemblea respinse la proposta, ordinando alla Camera di scrivere al luogotenente una lettera per manifestare l'opposizione della comunità e, contemporaneamente, di inviare un ambasciatore al re per opporsi a quanto stava avvenendo (*ibid.*, cc. 7v-10v). Segnalò infine che in alcune sedute successive il Cicinello pose la questione della riscossione delle soluzioni fiscali. A mio avviso, lungi dall'essere una strategia per ottenere l'approvazione della riforma (come pensa R. COLAPIETRA, *Profilo dell'evoluzione costituzionale*, cit., pp. 182-85), si trattò anche in questo caso di adempimento dei compiti indicati nelle istruzioni del re.

stante ciò, la riforma fu approvata ed entrò in vigore dal settembre 1476.

2. I contenuti della riforma.

Con i 74 capitoli della riforma si ridefinivano le magistrature locali e se ne precisava il funzionamento. In questo modo si volevano colpire le pratiche poco formalizzate che si erano riscontrate in città e instaurare un regime procedurale più rigido, con l'obiettivo di rendere più facilmente controllabili le istituzioni. L'esercizio di tale controllo doveva passare per un sistema elettorale più trasparente, per un indebolimento dell'incisività dei rapporti clientelari o anche solo delle reti di solidarietà sulle scelte politiche, per l'estensione della partecipazione al potere a fasce più larghe della cittadinanza e per un sistema di verbalizzazione meglio regolamentato. Nelle pagine seguenti illustrerò le norme principali con le quali si cercò di dare seguito a questi propositi.

Gli interventi più incisivi riguardarono quattro ambiti: la creazione di nuovi consigli; la regolamentazione dei loro compiti e dei loro poteri; l'introduzione del voto segreto per le deliberazioni assembleari e per l'elezione dei magistrati; l'introduzione del sorteggio per l'elezione alle cariche maggiori.²⁸

La ristrutturazione dei consigli colpiva la variabilità delle *cerne*, ridefinendo l'architettura istituzionale che passava da tre livelli consiliari (Camera Aquilana, *cerma*, Consiglio generale) a quattro. Fra il consiglio ristretto di vertice e la grande assemblea generale, infatti, venivano introdotti due consigli intermedi: i Dodici (cap. 66) e i Quaranta (cap. 69).²⁹ Entrambi i consigli dovevano essere creati su base esclusivamente territoriale, ripartendo cioè i consiglieri solo per quartiere. In questo modo si metteva completamente

²⁸ Si tratta di interventi riscontrabili anche nelle riforme degli ordinamenti di altre città. Per i riferimenti si vedano direttamente le note al testo.

²⁹ I due consigli vengono citati anche in alcuni capitoli precedenti, ma è in questi che se ne regolano le modalità di elezione e i poteri, anche in relazione agli altri consigli. È interessante notare le diverse denominazioni 'ufficiali' dei due nuovi organismi: «Consiglio» per i Dodici e «Cerneta» o «Cerna» per i Quaranta.

da parte il criterio sociale dell'appartenenza alle 'arti istituzionali', cercando di arginare lo strapotere delle corporazioni.³⁰ Le procedure di elezione finivano però per delegare allo stesso gruppo dirigente l'elezione dei consiglieri. In entrambi i casi, infatti, si disponeva che la Camera Aquilana, insieme ai Dodici e ai Quaranta già in carica e in presenza del capitano regio, proponesse 24 candidati per i Dodici e 80 per i Quaranta, suddivisi equamente fra i quattro quartieri. Il Consiglio generale avrebbe avuto poi il compito di scegliere i consiglieri effettivi,³¹ ma di fatto questo non incideva granché sui poteri discrezionali delle altre assemblee. D'altro canto, fu anche attraverso la regolamentazione dei poteri dei consigli che si cercò di arginare l'egemonia dell'*élite* dominante.

Questo intervento si attuò attraverso la definizione del tetto di spesa dei consigli, rivelando così quanto stretto fosse considerato il nesso fra capacità di azione politica e denaro che occorreva per darle effettività. La Camera Aquilana avrebbe potuto spendere da sola fino a 12 ducati (cap. 65), i Dodici con la Camera fino a 50 (cap. 66), i Quaranta con i due precedenti consigli fino a 100 (cap. 69). Per le spese superiori ai 100 ducati sarebbe stata necessaria l'approvazione del Consiglio generale (cap. 70).³² L'importanza delle materie trattate nei diversi consigli era dunque misurata con l'impegno di spesa necessario ad attuare i provvedimenti presi. Al di là delle somme, mi pare molto interessante il meccanismo che fu elaborato per fare in modo che tutti i livelli consiliari fossero coinvolti nell'at-

³⁰ L'esistenza di due criteri, uno sociale e uno territoriale, si riscontra anche nelle riforme delle altre città. Per quanto riguarda il primo, il sistema delle arti esisteva solo a L'Aquila, mentre negli altri centri si operò quasi sempre una bipartizione fra nobili e popolari, che non era però paritaria: «in nessuno degli statuti municipali di re Ferrante I, a noi pervenuti, si trova preponderanza della gente patrizia nell'amministrazione delle città» (N.F. FARAGLIA, *op. cit.*, p. 156). Il criterio territoriale si esprimeva in base agli usi locali, adottando come base i quartieri, i sestieri o le parrocchie.

³¹ Il cap. 69, sui Quaranta, non specifica che a scegliere i consiglieri dovesse essere il Consiglio generale. Tuttavia la prima elezione del consiglio, che si tenne il 15 dicembre 1476, fu delegata proprio a un Consiglio generale (cf. LR II, cc. 42r-43v).

³² Come si potrà vedere dalle note al testo, anche in alcune delle città sottoposte a riforma si introdusse questo criterio, ma con cifre più basse rispetto a quelle previste per L'Aquila.

tività istituzionale, a seconda della rilevanza economica delle materie trattate. È vero che la Camera sarebbe stata presente a tutte le occasioni deliberative, ma è anche vero che solo attraverso la 'collaborazione' con gli altri consigli sarebbe stato possibile prendere decisioni di una certa importanza. In questo modo si limitava il potere della magistratura di vertice, almeno sul piano normativo. Inoltre le procedure di voto da seguire nel caso si riunissero tutti i consigli erano piuttosto complesse.

L'*iter* descritto nel capitolo 63 prevedeva votazioni separate dei due organismi più importanti, la Camera e i Dodici. È interessante notare come si cercò di creare una sorta di bicameralismo perché, nei fatti, il voto espresso dai Dodici avrebbe avuto lo stesso valore di quello espresso dalla Camera. Nei casi previsti dalle norme, infatti, i Dodici avrebbero votato indipendentemente dall'esito del precedente voto della Camera. Se i voti espressi dai due consigli fossero stati analoghi, la deliberazione sarebbe stata presa, a meno che non si superassero i 50 ducati. Ma se, pur rispettando tale limite, i voti dei due consigli fossero stati discordanti, si sarebbe dovuto coinvolgere i Quaranta. Questi però avrebbero votato insieme alla Camera e ai Dodici, che quindi avrebbero potuto esprimersi di nuovo sulla stessa materia. Anche in questo caso, il voto avrebbe determinato la deliberazione solo se l'argomento non fosse stato di pertinenza del Consiglio generale, qualora cioè non comportasse una spesa superiore ai 100 ducati. Tuttavia, nel caso in cui la votazione dei tre consigli minori fosse stata negativa, non ci sarebbe stato bisogno di convocare il Consiglio generale. Allo stesso modo, i Quaranta non dovevano essere interpellati se i Dodici e la Camera si fossero espressi negativamente. In definitiva: solo se le deliberazioni fossero state 'attive' e avessero comportato una spesa si sarebbe dovuto coinvolgere i vari consigli, in base all'entità della spesa stessa. In caso contrario, non ci sarebbe stato bisogno di convocarli. Si stabiliva insomma un sistema di votazione 'progressiva', che puntava a rendere più regolato e controllabile il processo decisionale. Tanto più importante era la decisione da prendere, tanti più cittadini bisognava coinvolgere.³³

³³ Sull'applicazione di questo sistema si vedano le considerazioni conclusive.

Accanto a questo sistema complesso di relazione fra i consigli, si cercò di garantire un'espressione non condizionata di ciascuno attraverso l'introduzione del voto segreto, che non costituiva però una novità assoluta nella storia istituzionale cittadina.³⁴ Secondo il capitolo 62, tutti i consigli avrebbero dovuto usare il sistema dei «lupini bianchi et negri» per deliberare, sistema sul quale il legislatore si era soffermato con molti particolari procedurali nei capitoli 18-23. Questa attenzione al sistema di voto dimostra la volontà della monarchia di rendere più trasparenti le dinamiche politico-istituzionali locali, in modo da diminuire l'influenza dell'*élite* dominante, eliminare l'eventualità di brogli e, anche attraverso le norme sulla verbalizzazione, controllare più facilmente l'attività delle istituzioni aquilane.³⁵ Il capitolo 68 sembra riassumere questo intento nel titolo: *De servanda pristina potestate sed cum suffragiis*. Si lasciavano immutati i poteri dei consigli, pur regolandoli con il tetto di spesa, ma tutto sarebbe dovuto avvenire attraverso il voto segreto. Nella stessa direzione andavano le norme elettorali, che introdussero l'estrazione a sorte della Camera Aquilana.³⁶

Le norme sulla creazione della Camera occupano gran parte della riforma. I capitoli 6-12, 24-43 e 49-61 illustrano la composizione del consiglio e le procedure da seguire per la sua elezione. Con

³⁴ La pratica del voto segreto, in sé, si rintraccia negli statuti cittadini: cf. qui cap. 17, n. 22.

³⁵ Nelle riforme delle altre città non mi risulta una simile precisione di definizioni, ma credo che questo dipenda soprattutto dalla minore consistenza demografica e dalla relativa strutturazione socio-politica meno articolata rispetto a quella aquilana. Ad ogni modo, le norme predisposte nelle altre città andavano nella stessa direzione.

³⁶ Come ha notato S. FERENTE, *Gli ultimi guelfi. Passioni e identità politiche nell'Italia del secondo Quattrocento*, tesi di dottorato, European University Institute, Firenze 2007, p. 235, n. 44, la storiografia locale non ha sottolineato a dovere il versante elettorale di questa riforma. Eppure la regolamentazione delle elezioni attraverso la creazione di liste di eleggibili è un tratto comune a tutte le riforme promosse da Ferrante, secondo un modello di applicazione adattato alle singole realtà. In genere era la magistratura di vertice in carica nell'ultimo periodo di esercizio prima del rinnovo periodico della lista a proporre i cittadini idonei, insieme a un consiglio ristretto *ad hoc* o a quello ordinario immediatamente inferiore. La lista doveva essere poi approvata da un Consiglio generale.

il capitolo 8 si regolamentò il nuovo sistema di elezione: dal settembre 1476, ogni quattro anni, si sarebbe dovuto seguire il sistema che si spiegava nei capitoli successivi. La Camera e i Dodici avrebbero dovuto stilare un elenco dei cittadini «digni dela administratione et regimento dela republica»,³⁷ quartiere per quartiere e arte per arte. Da questo elenco si sarebbero dovuti scegliere 24 cittadini ritenuti idonei alla carica di Camerlengo e 120 eleggibili come *Quinque artium*, cioè il numero necessario di magistrati per quattro anni. Questo elenco sarebbe poi stato vagliato dal Consiglio generale.³⁸ È in questo momento che vengono per la prima volta citati i «lupini bianchi et nigri», cioè il sistema di applicazione del voto segreto. Con i capitoli 24-33 si stabilivano nel dettaglio le procedure di elezione per la Camera e i Dodici, prevedendo anche i casi in cui per un quartiere o per un'arte non si trovassero i cittadini sufficienti a raggiungere il numero necessario per coprire il quadriennio. I capitoli 34-39, infine, dettavano le modalità di verbalizzazione dei risultati e di preparazione delle «pallotte» per l'estrazione dei quattro anni successivi, fornendo istruzioni sulla loro sigillatura e loro conservazione.³⁹ Con il capitolo 38 si specificava inoltre che non potevano far parte della Camera nello stesso bimestre due cittadini legati da parentela di primo grado, perché «non convene in la administratione dela republica essere in un tempo piu che una persona de medesma famiglia».

Successivamente si passava alle eventualità che potevano verificarsi al momento dell'estrazione (capp. 40-43). In particolare si regolarono le procedure da seguire nel caso si fosse estratto un cittadino morto nel frattempo, uno assente dalla città o uno che già esercitava una magistratura minore e, inoltre, si stabilirono le pene per chi si fosse sottratto all'esercizio dell'ufficio. Con i capitoli

³⁷ Sull'uso del termine «republica» si veda la n. 2 al testo.

³⁸ Nei capitoli 13-17 si illustravano le procedure di convocazione, di verbalizzazione e di giuramento dei partecipanti al Consiglio generale.

³⁹ Sulle politiche delle *universitates* e della monarchia sulla conservazione degli atti pubblici si veda F. SENATORE, *Gli archivi delle universitates meridionali: il caso di Capua ed alcune considerazioni generali*, in *Archivi e comunità tra Medioevo ed Età Moderna*, a c. di A. BARTOLI LANGELI, A. GIORNI e S. MOSCADELLI, Roma 2009, pp. 447-520, in part. 465-77.

49-51 si riprendeva il discorso sulle procedure elettorali, disponendo la realizzazione di una cassa per conservare le 'bussole' che si sarebbero estratte, i detentori delle sue chiavi e il luogo deputato alla sua conservazione: la basilica di San Bernardino, all'epoca non ancora completata.⁴⁰ Finalmente, con i capitoli 52-59, si descrivevano con precisione le procedure per l'estrazione e poi, con i capitoli 60-61, i primi obblighi dei nuovi eletti: giurare «de fare bene et diligentemente loffitio»⁴¹ e ricontrollare «tucte le ragioni et le facende facte» dai magistrati precedenti e del tesoriere cittadino.

Da questa descrizione sommaria delle norme sulla creazione della Camera Aquilana emergono alcuni elementi interessanti. Il primo è il tentativo da parte della monarchia di evitare che un cittadino ricoprisse la stessa magistratura di vertice più di una volta ogni quattro anni. Questo è certamente un cardine della riforma, perché si traduceva in norma il doppio intento di indebolire l'oligarchia locale e di allargare la partecipazione politica della cittadinanza. La creazione di liste di eleggibili rendeva possibile per la monarchia il controllo della partecipazione dei cittadini al governo della città, allo scopo di rompere il circolo vizioso della rotazione degli stessi personaggi alle cariche più alte. Purtroppo non possediamo fonti come quelle fiorentine che hanno permesso a Nicolai Rubinstein di mostrare come venisse aggirato questo sistema,⁴² ma non è escluso che attraverso l'analisi della documentazione disponibile si riesca perlomeno a ipotizzare l'esistenza o meno di pratiche simili.

Il secondo elemento da mettere in evidenza è il coinvolgimento del Consiglio generale sia in caso di deliberazioni da prendere, sia in caso di elezioni. Sebbene negli statuti cittadini esso compaia talora come organo deliberativo, bisogna ricordare che nel primo *Liber reformationum* a nostra disposizione il Consiglio generale appare solo come spettatore. Esso risulta infatti convocato solo per ascoltare la proclamazione degli eletti alle diverse magistrature — la cosiddetta *publicatio dominorum* — senza mai deliberare. Fu proprio

⁴⁰ Si veda la n. al cap. 50.

⁴¹ Sul giuramento si veda la n. al cap. 60.

⁴² Cf. N. RUBINSTEIN, *Il governo di Firenze sotto i Medici (1434-1494)*, Milano 1999² (ed. orig. London 1997).

Antonio Cicinello a riattribuirgli il potere deliberativo, portandolo a discutere sulla forma di tassazione che la città preferiva: «gabella aut collecta». ⁴³ Con la riforma, questo consiglio otteneva stabilmente i poteri deliberativo ed elettivo, sempre nello spirito di allargamento della partecipazione politica della cittadinanza. Si cercò dunque di creare un sistema in cui le decisioni sarebbero state prese «per libera populi suffragia». ⁴⁴

Questi sono solo gli spunti di maggiore rilievo che emergono dalla riforma. La semplice lettura dei capitoli renderà il lettore cosciente della complessità dell'intervento attuato dalla monarchia, con l'estrema attenzione ai particolari, l'ovvia cura dei dettagli giuridici onde evitare interpretazioni capziose delle norme e l'insistenza sui processi di verbalizzazione — su cui non mi sono soffermato, ma che costituiscono senza dubbio una cifra caratterizzante della politica di Ferrante. Per ora arresto qui l'analisi delle norme, rinviando ai risultati della ricerca che ho in corso per una trattazione più approfondita della riforma e dei suoi effetti sulla politica locale. Prima di concludere il discorso, però, è opportuno riflettere su alcuni problemi posti dai manoscritti che ci hanno tramandato i capitoli.

3. *I due testimoni: problemi filologici e storici.*

Come ho accennato, la scoperta del nuovo testimone ci permette di ampliare la riflessione sulla riforma, insieme ad alcune caratteristiche dei due manoscritti e al rapporto che li lega. ⁴⁵ Per comodità, chiameremo il testimone conservato a L'Aquila 'manoscritto A', e quello conservato a Parigi 'manoscritto B'.

Il manoscritto A ⁴⁶ è un codice rilegato di 20 carte pergamenee,

⁴³ Cf. LR II, cc. 21r-24r.

⁴⁴ Così l'anonimo redattore del documento che precede i capitoli della riforma.

⁴⁵ In quest'ultimo paragrafo fornirò una descrizione sommaria dei due manoscritti, rinviando il lettore alla descrizione codicologica e paleografica che propongo prima dell'edizione del testo.

⁴⁶ Biblioteca provinciale «S. Tommasi» de L'Aquila, ms. 94. Ringrazio il personale della biblioteca per avermi permesso di consultare il manoscritto sebbene

sulle quali il redattore ha vergato il testo in una umanistica posata e chiara, all'interno di uno specchio di scrittura definito da leggere rigature orizzontali e verticali. La prima iniziale del testo è miniata e dall'angolo superiore sinistro dello specchio di scrittura si snodano alcune decorazioni floreali in senso orizzontale e verticale. Scorrendo il manoscritto si notano immediatamente alcuni interventi posteriori alla prima redazione. Innanzitutto, nel margine esterno di 43 capitoli furono scritti i titoli delle norme, quasi tutti da una mano attribuibile probabilmente a Giovanfrancesco Accursio, uno dei cancellieri storici della Camera aquilana.⁴⁷ Si riscontra poi una seconda serie di interventi con i quali si agì sulle norme per modificarne alcune espressioni e alcuni passaggi.⁴⁸ Vista la fattura elegante e solenne del manoscritto, esso è da considerarsi copia di un originale realizzato contestualmente all'approvazione della riforma.⁴⁹ Le note dell'Accursio e gli altri interventi mostrano poi che il manoscritto A fu lo strumento ufficiale che veniva utilizzato dal cancelliere — e dunque dalle magistrature locali — nella vita istituzionale della città.

Il manoscritto B⁵⁰ è invece cartaceo, senza rilegatura, e consta di 27 carte, le prime 21 delle quali recano il testo della riforma e il documento introduttivo, senza *tabula rerum*.⁵¹ La scrittura è una corsiva d'età umanistica, con un *ductus* meno posato di quello del manoscritto A, ma comunque chiaro. Anche l'impaginazione è meno curata e il sistema di riferimento numerico dei capitoli è differente:

l'istituto fosse ancora in fase di riorganizzazione dopo il terremoto che ha colpito L'Aquila il 6 aprile 2009.

⁴⁷ Dei 43 titoli, 41 sono attribuibili all'Accursio (di cui 3 con inchiostro differente dagli altri) e 2 ad altre due mani. Sui cancellieri aquilani si veda M.R. BERARDI, *Le scritture dell'archivio aquilano e l'ufficio del cancelliere nel sec. XV*, «BDASP», LXV (1975), pp. 235-58.

⁴⁸ Più avanti entrerò nel merito di queste correzioni, che sono fondamentali per la comprensione dei processi politici in atto intorno alla riforma e alla sua applicazione.

⁴⁹ Già I. LUDOVISI, *op. cit.*, p. 47 aveva affermato trattarsi di copia di un originale perduto.

⁵⁰ Bibliothèque Nationale de France, Manuscrits Occidentaux, *Italie* 306.

⁵¹ Segnalo che alle cc. 24r-27v si trova una lettera prefatoria a re Ferrante della *Reprehensio in calumniatorem divini Platonis*, opera di un *Andreas Contrarius* veneziano. Le due parti dell'unità archivistica erano però originariamente separate.

mentre il manoscritto A presenta numeri romani in testa a ciascun capitolo in posizione centrale, nel manoscritto B figurano numeri arabi nel margine esterno di ciascuna norma. La scrittura poco solenne e il supporto meno solido fanno pensare che B fosse una copia a uso interno di una cancelleria. È difficile stabilire con sicurezza un rapporto di dipendenza fra A e B, poiché ciascuno potrebbe essere copia dell'altro ed entrambi potrebbero essere copia di un terzo manoscritto originale. In realtà, B potrebbe anche essere la copia dei capitoli destinata alla corte napoletana e appartenuta inizialmente al Cicinello, ma non si hanno prove certe in tal senso. L'ipotesi potrebbe essere corroborata però dalla storia del manoscritto, che ho potuto ricostruire grazie alla collaborazione di due archivisti della Bibliothèque Nationale de France.⁵² Com'è immaginabile, il manoscritto fu portato in Francia con ogni probabilità da Carlo VIII. Nel 1518 il fascicolo era allegato a un'opera a stampa realizzata a Napoli nel 1495, descritta come *Juvenalis sine commento, duo volumina* nel catalogo della biblioteca reale. In seguito, fra il 1622 e 1682, il fascicolo fu separato dall'opera, tanto che nel catalogo *Regius* redatto da Nicolas Clément in quell'anno, esso figura con il titolo *Oratio in laudem Antonii Cicinelli, proregis Aquileiae [sic], a Ferdinando Siciliae rege misse*.⁵³ Questa ricostruzione colloca il manoscritto nell'insieme dei documenti e delle opere che Carlo VIII prelevò a Napoli in occasione della sua spedizione italiana.

Come si è detto, è difficile stabilire in quali rapporti siano i due manoscritti fra loro. L'unica certezza è che B riflette la prima redazione di A, cioè quella in cui non erano ancora intervenute modifiche. Questo, nei casi di correzione tramite rasura, rende ancora

⁵² Si tratta di Ursula Baurmeister e Marie-Pierre Laffitte, che mi hanno fornito notizie decisive dai loro *dossier* preparatori per la nuova edizione degli inventari del 1518 e del 1544 della *Librairie royale de Blois*, il nucleo originario dell'attuale biblioteca. Colgo l'occasione per ringraziarle sentitamente.

⁵³ Il riferimento errato al Cicinello come «prorex Aquileiae» in luogo di «prorex Aquilae» deriva da un breve testo presente in B, redatto da una mano diversa, che descrive i contenuti del manoscritto (cf. nota filologica al *Prologus* della riforma). Il *terminus post quem* del 1622 è dato dal fatto che nel catalogo realizzato da Rigault in quell'anno il fascicolo risulta ancora rilegato insieme all'opera: *Juvenalis veteris editio. Panegyricus Antonii Sicinelli [...]*.

Tab. 1 - Le modifiche apportate al manoscritto A

Cap.	Testo originario (A e B)	Modifica in A	Tipo di modifica	Datazione
13	tuctol populo	lo Consiglio Generale	Depennato con riscrittura in interlinea superiore	<i>ante</i> luglio 1486?
14	capitolo depennato per intero con un tratto obliquo e con l'aggiunta di un «vacat» sul margine sinistro			-
29	secundo sua conscientia	secundo li più lupini et voci	Rasura con riscrittura in linea	-
30	dal populo in publico consiglio	in publico consiglio	Biffatura	<i>ante</i> luglio 1486?
32	populo	Consiglio Generale	Depennato con riscrittura al margine destro	<i>ante</i> luglio 1486?
32	secundo sua conscientia	secundo le più voci	Rasura con riscrittura in linea	-
34	publico consiglio del populo	publico consiglio	Biffatura	<i>ante</i> luglio 1486?
40	publico consiglio deli popolari	publico consiglio	Biffatura	<i>ante</i> luglio 1486?
53	populo aquilano	Consiglio Generale	Depennato con riscrittura al margine destro	<i>ante</i> luglio 1486?
66	consiglio publico	Consiglio Generale	Depennato con riscrittura al margine destro	<i>ante</i> luglio 1486?
66	tre mesi	doi mesi	Depennato con riscrittura in interlinea superiore	
66	decembre	octobre	Depennato con riscrittura in interlinea superiore	
66	A: da tre in tre mesi B: da sei in sei mesi	da dui in dui mesi	Rasura con riscrittura in linea (o spazio bianco)	sei → due: <i>post</i> 27 giugno 1486 due → tre: <i>post</i> 18 ottobre 1491
66	cento	cinquanta	Rasura con riscrittura in linea	-
66	sei	doi	Depennato con riscrittura in interlinea superiore	
69	uno anno	sei misci	Rasura con riscrittura in linea	<i>ante</i> 24 novembre 1476?
69	ducento	cento	Rasura con riscrittura in linea	-
72	cinquanta	quattro	Depennato con riscrittura in interlinea superiore	-
72	[...] et dela Posta	[...] et dela Posta, Rocca de Meso et Rocca de Cambio	Aggiunta in interlinea superiore	<i>post</i> 4 marzo 1484?
73	populo	Consiglio Generale	Depennato con riscrittura al margine destro	<i>ante</i> luglio 1486?
73	Consiglio Generale del populo aquilano	Consiglio Generale	Depennato	<i>ante</i> luglio 1486?

più importante B, perché ci svela quali fossero le parole base. Proprio esaminando le modifiche apportate ad A, emergono alcuni problemi filologici e storici di un qualche peso.

Escludendo le correzioni riguardanti gli errori di scrittura, le modifiche apportate al testo ammontano a 21.⁵⁴ Esse furono operate in momenti diversi e da almeno sette mani differenti. Ragionando sul contenuto e su alcuni aspetti paleografici delle modifiche, per alcune di esse è possibile ipotizzare un lasso cronologico in cui racchiudere questi interventi, mentre altre sono databili con precisione grazie ad apporti documentari esterni. Ma soprattutto abbiamo l'opportunità di svelare il senso degli interventi anche mettendoli a confronto con le pratiche istituzionali reali.

Prendiamo le mosse dalle cinque modifiche fatte con rasura, che si trovano in quattro capitoli: 29, 32, 66 e 69. Nel primo si prevedeva l'eventualità che, nel processo di imbussolazione dei nominativi per la carica di Camerlengo per un quadriennio, si eleggesse un numero di uomini superiore ai sei per quartiere. In tal caso, il capitano o un altro ufficiale regio presente in città avrebbe dovuto «elegere et capare secundo sua conscientia li piu idonei al dicto offitio fine al numero de sei per ogni quarteri». L'intervento cambiò notevolmente il senso della norma, perché la selezione non veniva più affidata all'arbitrio dell'ufficiale regio, ma sarebbe dovuta avvenire «secundo li piu lupini et voci»: ⁵⁵ si sarebbe dovuto scegliere per ogni quartiere i sei che avevano preso il maggior numero di voti. Del tutto simile il caso del capitolo 32, nel quale si trattava la stessa eventualità rispetto ai Cinque delle arti, qualora avessero superato il numero di trenta per quartiere. In questo caso «secundo sua conscientia» fu sostituito con «secundo le piu voci». Queste modifiche sottraevano potere al capitano regio, ma erano al contempo una riconferma del sistema dei «lupini bianchi et nigri». Si può dunque ipotizzare che queste correzioni siano state concordate, anche per-

⁵⁴ Per la precisione, si riscontrano 11 luoghi depennati con riscrittura in interlinea superiore o al margine, 4 luoghi depennati senza riscrittura, 5 rasure e 1 scrittura in interlinea senza cancellature.

⁵⁵ La lettura di «voci» non è molto chiara, ma ritengo che possa essere probabile anche perché l'espressione si ripete al cap. 32. Si veda la nota filologica relativa al cap. 29.

ché vantaggiose per entrambe le parti. È invece impossibile stabilire quando siano state decise, perché non esistono altre fonti che testimonino di come si agisse nel caso previsto dalla norma, sebbene sia molto probabile che le modifiche siano state apportate nello stesso momento, vista l'identità calligrafica (mano 5).⁵⁶

Gli altri tre interventi non sono invece attribuibili con certezza a questa mano, anche se la calligrafia non è nettamente differente (mano 5b). Nel capitolo 66 — del quale parlerò ancora più avanti — si trova una modifica apportata su una rasura che non risulta chiaramente evidente e che fa pensare alla possibilità che sia stato lasciato uno spazio bianco.⁵⁷ La modifica riguardava il tetto di spesa della Camera Aquilana insieme ai Dodici, che veniva ridotto a 50 ducati dai 100 della prima redazione. Ci fu dunque un intervento restrittivo rispetto alle capacità di spesa dei due consigli, confermato peraltro dal cambiamento attuato nel capitolo 69, coerente con questo e quindi presumibilmente eseguito nello stesso momento: in luogo degli originari 200 ducati, alla Camera con i Dodici e i Quaranta si attribuiva il tetto di spesa di 100 ducati. Sempre nel capitolo 69 troviamo l'ultima correzione apportata tramite rasura: nella prima versione, si dispose che il consiglio dei Quaranta sarebbe dovuto rimanere in carica per un anno, mentre poi si accorcì la durata a sei mesi. Questo intervento risulta tanto più interessante perché il primo consiglio dei Quaranta, che fu eletto il 24 novembre 1476 ed entrò in carica il 1^o gennaio successivo, rimase in carica effettivamente per un semestre, come da modifica. Se si considerasse necessario un nesso causa-effetto fra modifica sul manoscritto A e pratiche politiche effettive, potremmo stabilire che la variazione sia stata effettuata prima del 24 novembre. In realtà quel nesso non è scon-

⁵⁶ Come si potrà vedere dalla descrizione del manoscritto A che precede il testo dei capitoli, le mani 1-4 comprendono il redattore della prima versione e i tre realizzatori dei titoli dei paragrafi; alle mani 5-11 sono attribuite le modifiche al testo. La numerazione progressiva di queste ultime mani riflette l'ordine di apparizione delle stesse nel manoscritto.

⁵⁷ Se la rasura non è così evidente, lo è la differenza calligrafica con la mano che ha scritto la prima redazione del testo (mano 1). Essa è corroborata dall'impiego di un'abbreviazione per far entrare la parola «cinquanta» nello spazio occupato dalla parola originaria, che era «cento».

tato, perché ovviamente il manoscritto potrebbe essere stato modificato anche dopo. Ciò che avvenne sicuramente prima, invece, è la modifica alla sostanza della norma, per cui potrebbe essersi prodotto un processo di negoziazione fra gli aquilani e i rappresentanti del re, si trattasse del Cicinello o del suo sostituto Andrea di Bologna. Problemi simili di rapporto fra norma e prassi si riscontrano con i Dodici, su cui mi soffermerò dopo aver illustrato le modifiche realizzate depennando lo specchio di scrittura.

Il capitolo 14 presenta l'unico intervento che non ha connessioni con altre modifiche. La norma stabiliva le pene per i consiglieri che fossero stati assenti ingiustificati e fu annullata tracciando una linea obliqua sul testo del capitolo e aggiungendo a margine un «vacat». Purtroppo, in mancanza di elementi esterni al testo, non si può andare oltre la descrizione dell'intervento, operato da una mano diversa da tutte le altre (mano 4).

Opposto a questo è il caso di un gruppo di nove modifiche che riguardano la terminologia per indicare l'assemblea generale della cittadinanza. Le espressioni usate nel testo originale erano diverse: «tuctol populo» (cap. 13), «populo» (capp. 30, 32 e 73), «populo aquilano» (capp. 53 e 73), «publico consiglio del populo» (cap. 34), «publico consiglio deli popolari» (cap. 40) e «consiglio publico» (cap. 66). Come si vede, la nota caratterizzante di queste espressioni è la presenza del 'popolo' come soggetto politico, riunito nell'assemblea generale della cittadinanza alla quale venivano attribuiti i poteri che abbiamo visto. Con gli interventi a posteriori si mutarono queste espressioni in «Consiglio generale». L'intervento fu attuato in momenti e con sistemi differenti, anche se sempre depennando lo specchio di scrittura: la mano 5 intervenne sul capitolo 13, riscrivendo «Consiglio generale» in interlinea; la mano 8 modificò i capitoli 32, 53, 66 e 73 scrivendo il medesimo testo al margine destro delle norme; infine, negli altri capitoli una mano non identificabile si limitò a eliminare le parole «populo» e «popolari» depennandole. Anche in questo caso non possediamo elementi per stabilire quando furono eseguite queste modifiche, ma dobbiamo limitarci a rilevare che ci furono almeno due fasi di intervento, considerate le mani diverse e volendo ipotizzare che quella non identificabile possa coincidere con una delle altre due.

Sul piano della sostanza normativa, invece, il senso di queste modifiche mi pare si possa ricondurre a due ordini di motivazioni

interconnesse. La prima è di tipo giuridico-istituzionale: la sostituzione di queste espressioni denota un intervento programmatico e uniformatore, per il quale le varie espressioni che facevano genericamente riferimento all'assemblea 'popolare' dei cittadini venivano mutate in «Consiglio generale» per dare al consesso una precisa fisionomia, quella di un'assemblea regolata dal capitolo 13. La seconda motivazione è di carattere politico: se l'uso di queste espressioni potrebbe collegarsi alla politica 'filo-popolare' riscontrabile negli interventi di riforma promossi da Ferrante, le modifiche successive potrebbero per converso attribuirsi a una reazione dell'*élite* locale al fine di contenere un eccessivo allargamento della partecipazione politica a un generico 'popolo' del quale si rischiava di non tenere più le redini. Inoltre bisogna considerare che a L'Aquila esisteva anche il problema del contado, le cui *universitates* erano escluse dai processi decisionali centrali e che avrebbero anche potuto puntare su un'interpretazione larga delle norme per negoziare la partecipazione al governo della città. Se così fosse, potremmo ipotizzare che le modifiche furono eseguite prima del luglio 1486, cioè prima della riforma istituzionale che estese la partecipazione politica ai rappresentanti del contado, seppur limitatamente.⁵⁸ Anche in questo caso il giudizio va sospeso, ma si può aggiungere che queste modifiche toccarono solo alcuni capitoli contenenti le espressioni che facevano riferimento al 'popolo', che troviamo infatti immutate in altri nove capitoli.⁵⁹ Se ne deduce che gli interventi furono mirati a quelle norme che si ritennero più importanti oppure che, più semplicemente, alcune occorrenze sfuggirono al correttore.⁶⁰

Proseguendo con le modifiche, se ne riscontrano altre due al capitolo 72, eseguite da una mano accostabile alla 7, ma non identificabile certamente con essa (mano 7b). La norma disponeva che chi avesse rinunciato a esercitare la magistratura alla quale era stato eletto sarebbe incorso nella pena di 50 once d'oro, che nella corre-

⁵⁸ Fra le altre cose, infatti, con la riforma si coinvolsero le *universitates* del contado nel processo di elezione dei consigli, ma senza concedere loro una rappresentanza diretta nei consigli stessi: cf. L. LOPEZ, *op. cit.*, p. 76.

⁵⁹ Si tratta dei capp. 11, 12, 28, 29, 32, 39, 53, 58 e 62.

⁶⁰ Mi pare questo il caso del capitolo 32, in cui coesistono la correzione di «popolo» in «Consiglio generale» e, più avanti, il mantenimento di «popolo».

zione diventarono 4. Ma nel capitolo si precisava anche che, per le cariche riguardanti il contado, la città avrebbe avuto il diritto di esercitare il capitaneato solo su tre castelli: Cittareale, Borbona e Laposta, storiche roccaforti di confine da sempre ritenute fondamentali dagli aquilani e acquisite nel corso del tempo.⁶¹ Per gli altri castelli, L'Aquila non avrebbe potuto eleggere un capitano, ma si sarebbe dovuto conservare le magistrature già esistenti («massari, camerlenghi, conestabuli e popolari de essi castelli»). Qui si intervenne a posteriori per aggiungere un altro paio di castelli all'elenco, scrivendone i nomi nell'interlinea superiore.⁶² Si trattava di Rocca di Mezzo e Rocca di Cambio, castelli che Ferrante aveva distaccato dal contado aquilano nel 1459 a causa dell'opposizione della città alla sua successione al trono.⁶³ La riacquisizione effettiva avvenne fra il 1483 e il 1484, dopo anni di mediazione con il re e con le due *universitates*, restie a tornare sotto il dominio aquilano senza prima ottenere condizioni migliori, specialmente in campo fiscale.⁶⁴ Questo elemento cronologico potrebbe farci pensare che i nomi dei due castelli siano stati aggiunti dopo il 4 marzo 1484, data della stipula della *Reductio ad fidelitatem et obedientiam pro civitate Aquile* di Rocca di Mezzo.⁶⁵ Ma anche in questo caso si tratta solo di un'ipotesi, pertanto andiamo avanti con un ultimo gruppo di modifiche depennando lo specchio di scrittura.

⁶¹ Sul rapporto fra città e contado cf. M.R. BERARDI, *Il territorio aquilano da entità geografica a spazio politico*, in EAD., *I monti d'oro. Identità urbana e conflitti territoriali nella storia dell'Aquila medievale*, Napoli 2005, pp. 117-46.

⁶² È questo uno dei casi in cui l'edizione di Ludovisi manda fuori strada il lettore, incidendo non poco sulla ricostruzione e l'interpretazione dei fatti. Non essendo segnalate queste modifiche, chi legge l'edizione senza confrontarla con l'originale, crede che i due castelli fossero elencati sin dalla prima redazione, diversamente da quanto avvenne realmente.

⁶³ Sulle fasi della successione ad Alfonso il Magnanimo, si veda E. NUNZIANTE, *I primi anni di Ferdinando d'Aragona e l'invasione di Giovanni d'Angiò (1458-1464)*, Napoli 1898. Per la posizione de L'Aquila in questo contesto, rinvio al mio *Una città superiorem recognoscens*, cit.

⁶⁴ Cf. M.R. BERARDI, *Il territorio aquilano*, cit., pp. 137-41.

⁶⁵ L'atto fu stipulato dal notaio *Antonius Georgius de Bagno* e si conserva in Archivio di Stato de L'Aquila, *Archivio notarile aquilano*, b. 55, c. 55r. Ho tratto l'indicazione documentaria da M.R. BERARDI, *Il territorio aquilano*, cit., p. 139, n. 73.

Il capitolo 66, che abbiamo già incontrato, si occupa *De creandis XII viris et eorum potestate*. Esso stabiliva che «loro offitio habia ad durare per tempo de tre mesi» a partire dal 1° dicembre successivo, «et poi continuando da tre in tre mesi». Le variazioni apportate ridussero questo periodo da tre a due mesi e indicarono in ottobre il mese di inizio dell'attività del nuovo consiglio. Ci sono però quattro elementi che sono discordanti con il consueto doppio livello di redazione. Il primo lo si trova alla fine dello stesso capitolo 66, in cui si legge che la Camera e i Dodici avrebbero potuto spendere fino a 50 ducati — si ricordi però la modifica di cui si è detto sopra — «durante lo *dicto tempo de sei mesi* de loro offitio». Il secondo riguarda il manoscritto B, che come abbiamo visto presenta in genere la lezione originale di A: in questo caso B indica la durata semestrale in tutti i tre casi in cui se ne parla e reca dicembre come mese d'inizio delle attività. Il terzo elemento è di carattere strettamente paleografico: le correzioni apportate alle durate delle cariche sono opera di due mani diverse. La prima scrisse «doi» quando sostituì il primo «tre» e il «sei» finale; la seconda scrisse «dui in dui» per correggere «tre in tre». Dal punto di vista paleografico le *d* e le *i* delle due scritture risultano evidentemente differenti. Infine, l'ultimo elemento lo cogliamo nella pratica: il primo consiglio dei Dodici fu eletto il 24 novembre 1476, entrò in carica il 1° dicembre successivo e vi restò fino alla fine del maggio 1477, cioè per un semestre. In questo caso, dunque, sembra che sia stata rispettata la norma del manoscritto B, che è differente da quella originale di A.

L'esistenza di quel «sei» in fine di capitolo, preceduto peraltro da «dicto tempo», e la lezione del manoscritto B fanno pensare che anche nei primi due casi, quando compare «tre mesi», la versione originale fosse «sei mesi». A ben vedere, infatti, sembra di poter rilevare flebili tracce di rasura pure sotto ai «tre», anche se non lo si può affermare con certezza assoluta. Inoltre la grafia dei «tre» sembra essere leggermente differente da quella del testo originale, anche se le biffature non permettono di poter verificare adeguatamente questo dato.⁶⁶ Ma è nella verbalizzazione della seconda elezione dei

⁶⁶ In particolare, mi pare che la *r* e la *e* abbiano delle sfumature differenti,

Dodici che troviamo la conferma di queste ipotesi. Il 27 maggio 1477 il cancelliere scrisse: «Impendentibus calendis iuniis, cum *ex capitulorum istitutione* essent Duodecim viris designandi, ab ipsis calendis quos diximus *in totos sex menses continue futuros* cum Camerario et Quinque viris rei publice consulturi» etc.⁶⁷ A quest'altezza cronologica il capitolo indicava dunque la durata semestrale. Nell'apportare le modifiche, probabilmente al correttore sfuggì il «sei» presente in fine di capitolo. I «dui» furono scritti in due momenti diversi, con un intervento per rendere completa la modifica perché anche in questo caso il correttore aveva forse mancato alcune parti del testo interessate dalla variazione.

Per concludere, è opportuno riflettere sulla datazione di questi differenti interventi, avvalendosi innanzitutto dei *Libri reformationum*, almeno per i periodi coperti dalle loro verbalizzazioni. I Dodici risultano semestrali, con inizio a dicembre, nei seguenti periodi documentati: 1° dicembre 1476 — 11 novembre 1477;⁶⁸ 14 aprile 1482 — 27 giugno 1486.⁶⁹ Il consiglio riappare nei verbali nel 1492, quando ci troviamo di fronte a una magistratura che, però, era diventata trimestrale.⁷⁰ I Dodici divennero poi quadrimestrali nel maggio 1494 per ordine del duca di Calabria, al quale gli aquilani si erano rivolti per chiedere delucidazioni sui sistemi per la nuova imbussolazione quadriennale.⁷¹ Da questo momento in poi, a causa principalmente dei rivolgimenti e dei continui cambi di fronte dovuti alle guerre d'Italia, i Dodici mutarono spesso la loro durata in carica, alternandosi fra trimestrali e quadrimestrali.

Ma per sciogliere il nodo delle diverse durate presenti nel manoscritto A ci viene in aiuto una lettera inviata a Ferrante da Giovanni del Tufo, *auditor* regio di stanza a L'Aquila, datata 18 ottobre

anche se non può dirsi che siano completamente diverse dalla grafia del resto del testo.

⁶⁷ Cf. LR II, c. 83v.

⁶⁸ Cf. *ibid.*, pass.

⁶⁹ Cf. ASA ACA T-3, *Liber reformationum* III (1482-85), pass. e ASA ACA T-4, *Liber reformationum* IV (1486-89), fino a c. 59r.

⁷⁰ Cf. ASA ACA T-5, *Liber reformationum* V (1492-93), pass. e ASA ACA T-6, *Liber reformationum* VI (1493-94), fino a c. 178r.

⁷¹ Cf. *ibid.* c. 175r.

1491.⁷² L'ufficiale faceva il punto sulla questione del rinnovo dell'imbussolazione delle Camere, che il re voleva si facesse questa volta per un periodo di 30 mesi. Gli aquilani avevano risposto

supplicandone como prima era solito el consillio durare per dui mesi, in futurum havesse ad durare per tre mesi, per accasione che el consillio havesse ad partecipare de luna et laltra Camera et per mezo del Consillio le Camere intendessero bene le cose geste; et ulterius quanto meno persone ce entrano in dicti consilli de trenta mesi, tanto piu serriano sufficienti, cio e piu opportuno de trenta mesi farese dece conselli che quindici (...).⁷³

Nel 1491 il consiglio dei Dodici era dunque «solito (...) durare per dui mesi», ma non sappiamo da quando. Gli aquilani ne chiedevano l'estensione ai tre mesi perché il consiglio interagisse con due Camere — che erano bimestrali — e perché sarebbe stato necessario imbussolare solo dieci consigli dei Dodici, invece di quindici, con notevoli vantaggi nell'effettivo reperimento dei cittadini «sufficienti». Un misto di motivazioni politiche e pratiche fu dunque all'origine di questa modifica, che nel manoscritto fu apportata evidentemente dopo il 18 ottobre 1491.

Sulla base di quanto detto sinora si possono avanzare alcune considerazioni. In primo luogo è evidente che le modifiche nel loro complesso non furono apportate tutte insieme, anche se è possibile che almeno le rasure siano state eseguite nello stesso momento (ad eccezione di quelle incerte riguardanti i «tre mesi»). In secondo luogo, sebbene non sia possibile datare con precisione tutte le modifiche apportate al manoscritto A, si possono avanzare alcune ipotesi, prendendo in considerazione un paio di passaggi politici molto importanti. Innanzitutto gli aquilani si distaccarono dal regno e passarono sotto le insegne pontificie fra il settembre 1485 e l'ottobre 1486;⁷⁴ inoltre, prima del ritorno all'obbedienza aragonese essi procedettero alla già citata riforma del 2 luglio 1486, con la quale, insieme al coinvolgimento del contado, si operò una ristrutturazione delle assemblee intermedie creando i consigli dei Sedici e dei Tren-

⁷² Vedila in ASA ACA S-77, *Registrum* 1488-92, cc. 129v-32r.

⁷³ *Ibid.*, c. 130v.

⁷⁴ Sulla dedizione degli aquilani a Innocenzo VIII si veda A. PANELLA, art. cit.

tadue, che di fatto replicavano i Dodici e i Quaranta con un numero di consiglieri diverso.⁷⁵ È possibile dunque che nel contesto di questi passaggi politici si decise di intervenire su alcuni capitoli della riforma. In tal caso, però, balza agli occhi l'assenza nel manoscritto A di ogni riferimento ai nuovi consigli creati nel 1486, pertanto si sarebbe portati a pensare che almeno alcune delle modifiche riguardanti i Dodici e quelle sui Quaranta siano intervenute prima di quell'anno. Ad ogni modo, tirando le somme sulla questione della datazione delle modifiche, credo si possa affermare che le diverse fasi di intervento ebbero luogo probabilmente fra la fine del 1476-inizi del 1477, con la modifica riguardante i Quaranta, e la fine degli anni Ottanta-inizi degli anni Novanta del secolo, fino alla variazione riguardante la trimestralità dei Dodici (1491).

Tutte queste variazioni e le pratiche politico-istituzionali testimoniate dai *Libri reformationum* successivi alla riforma pongono il problema del rapporto fra norma e prassi, di cui mi occuperò nelle considerazioni conclusive.

4. Note conclusive: l'applicazione della riforma.

Abbiamo visto quanti e quali problemi pone un approccio alla fonte che prenda in considerazione le norme, le modifiche e la prassi politica. Alcuni studiosi hanno messo in luce le differenze intercorrenti fra il dettato della riforma e l'effettività della vita istituzionale aquilana dopo la sua approvazione. Il bilancio comunemente accettato è ben riassunto da una frase di Luigi Lopez: «ben presto la costituzione del Cicinello fu trascurata in vari particolari».⁷⁶ Questi particolari riguardano soprattutto i compiti dei consigli e la regolamentazione dei loro rapporti e delle procedure da seguire. Lopez rileva tutte queste differenze e si chiede se si trattò di una nuova prassi inaugurata in tempi brevissimi o se si prestò scarsa attenzione alle disposizioni del Cicinello.⁷⁷

⁷⁵ Cf. L. LOPEZ, *op. cit.*, pp. 73-76.

⁷⁶ *Ibid.*, p. 65.

⁷⁷ Rinvio alla sua opera citata più volte, pp. 65-69, per l'elenco delle incongruenze fra dettato normativo e pratica istituzionale fino a tutto il 1477.

Dal canto mio, ritengo che bisognerebbe guardare alle cose da una prospettiva differente. Innanzitutto le modifiche di cui ho dato conto, indipendentemente da quando furono attuate e registrate, dimostrano che intorno alla riforma si verificò un processo di negoziazione che, di fatto, non si arrestò mai. L'approntamento della riforma non fu un punto di arrivo, ma un nuovo punto d'inizio, esattamente come succedeva per i capitoli di obbedienza.⁷⁸ La fluidità che caratterizzava le pattuizioni fra L'Aquila e la monarchia dovette caratterizzare anche questo intervento del sovrano nel cuore della struttura istituzionale e della vita politica cittadina, con ogni probabilità in un contesto di riconoscimento consensuale della necessità di adattare le norme a esigenze che venivano manifestandosi via via. È questo un ulteriore elemento di differenza fra la sfera istituzionale dell'intervento, in cui la monarchia si mosse attraverso la mediazione, e quella giurisdizionale e fiscale, in cui il sovrano si impose con decisione. Non bisogna dunque stupirsi se nel 1482, cioè alla prima attestazione dell'attività dei consigli aquilani dopo il 1477,⁷⁹ la situazione istituzionale è diversa da quella delineata nella riforma.

In quell'anno troviamo infatti una configurazione istituzionale

⁷⁸ Cf. ancora il mio *Una città superiorem recognoscens*, cit., insieme con P. CORRAO, *Negoziare la politica: i «capitula impetrata» delle comunità del regno siciliano nel XV secolo*, in *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere / Formen der politischen Kommunikation in Europa vom 15. bis 18. Jahrhundert. Bitten, Beschwerden, Briefe*, a c. di/hrsg. von C. NUBOLA e A. WÜRGLER, Bologna, Berlin 2004, pp. 119-36; S.R. EPSTEIN, *Governo centrale e comunità locali nella Sicilia tardo-medievale: le fonti capitolari (1282-1499)*, in *La corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII)*, XIV Congresso di storia della Corona d'Aragona (Sassari, Alghero, 19-24 maggio 1990), vol. 3, *Comunicazioni*, 2, *Presenza ed espansione della Corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XV)*, a c. di M.G. MELONI e O. SCHENA, Sassari 1996, pp. 383-415; A. AIRÒ, *Et signanter omne cabella et dacia sono dela detta università. Istituzioni, ambiente, politiche fiscali di una 'località centrale': Manfredonia nel sistema territoriale di Capitanata tra XIII e XVI secolo*, in *Storia di Manfredonia*, vol. I, *Il Medioevo*, a c. di R. LICINIO, Bari 2008, pp. 165-214 e i contributi contenuti in *Avant le contrat social. Le contrat politique dans l'Occident médiéval, XIIIe-XVe siècle*, sous la dir. de F. FORONDA, Paris 2011.

⁷⁹ Il *Liber reformationum* II si chiude con il verbale incompleto dell'assemblea di Camera, Dodici e Quaranta dell'11 novembre 1477 (LR II, c. 163v). Il registro successivo (ASA ACA T-3, 1482-85) si apre con una *cerna* del 4 aprile 1482.

che sembra un ibrido fra le pratiche degli anni Sessanta e Settanta e le novità introdotte dalla riforma: accanto alla Camera Aquilana figurano ancora i Dodici, che esercitavano sempre nei semestri giugno-novembre e dicembre-maggio. Mancano invece i Quaranta, mentre era tornata la *cerma* di numero variabile, che peraltro risulta essere l'assemblea convocata più di frequente. Il Consiglio generale sembra aver perso il potere in materia elettiva ma aver conservato quello deliberativo su alcuni argomenti di una certa importanza.⁸⁰ Ebbene, a me pare opportuno sottolineare che, a fronte di queste differenze, la riforma ebbe realmente qualche effetto rilevante sulle istituzioni e le pratiche politiche.

Gli aquilani fecero propri i principi fondamentali che connotavano lo spirito della riforma. Infatti, se nel 1482 i Quaranta non c'erano più e le *cerme* indefinite erano tornate alla ribalta, i Dodici persistevano come seconda magistratura in ordine di importanza e, soprattutto, l'estrazione a sorte della Camera e il voto segreto erano stati mantenuti in vita e lo sarebbero stati ancora per molto tempo. Si trattava di qualcosa di ben diverso da una dissoluzione della riforma, poiché gli aquilani avevano acquisito questi due elementi fondamentali dell'intervento regio. Inoltre essi assunsero anche un altro caposaldo, quello della strutturazione di consigli intermedi meglio regolati e definiti rispetto alle *cerme*, anche se dagli anni Ottanta in poi l'assunzione fu meno stabile e più soggetta a variazioni nella forma. Cadremmo tuttavia in errore qualora considerassimo questa acquisizione come una *accettazione* da parte degli aquilani, che si sarebbero quindi limitati a obbedire alla volontà regia, cercando poi di modificare il modificabile.

In realtà, la monarchia intervenne sulle istituzioni *proponendo* e non *imponendo* alla comunità la riforma, che infatti fu discussa con gli stessi cittadini. Non bisognerebbe dunque considerarla come l'esito della sola azione politica della monarchia, cui gli aquilani si opposero *tout court* perché si trovarono a subirla. Essa va invece concepita come il frutto di una mediazione che si protrasse anche dopo l'approvazione, pur tenendo presente che i soggetti politici che

⁸⁰ Cf. L. LOPEZ, *op. cit.*, pp. 65-73, per una descrizione dell'attività dei consigli in questo periodo.

la attuarono non avevano lo stesso peso. L'interesse degli aquilani era certo quello di conservare lo *status quo*, ma davanti all'azione politica monarchica essi dovettero convincersi dell'opportunità di assecondare il volere del re *partecipando* alla riconfigurazione in modo da non stravolgere l'assetto del potere locale.⁸¹ Già Ernesto Pontieri aveva notato la scarsa incisività di questa riforma sull'ordinamento preesistente.⁸² L'introduzione dell'estrazione a sorte e del voto segreto incideva solo relativamente sul potere dell'*élite*, perché le liste di eleggibili venivano redatte al suo interno e il Consiglio generale di fatto non esercitò mai il diritto di 'veto' che pure gli era stato attribuito. Inoltre l'estrazione poteva costituire anche un elemento di legittimazione dei cittadini al potere, perché costituiva garanzia formale di correttezza nella gestione del sistema elettorale. D'altro canto, anche il voto segreto finiva per incidere poco su un gruppo dirigente generalmente compatto. Infine le modifiche istituzionali furono una cifra caratterizzante della storia politica aquilana, almeno di quella testimoniata dai *Libri reformatio-num* per l'ultimo quarto del Quattrocento e i primi anni del Cinquecento. Ma questa variabilità delle istituzioni locali fu un fatto formale, più che sostanziale, perché era l'esito di esperimenti continui, di adattamenti con cui si intendeva trovare la configurazione istituzionale migliore rispetto alle esigenze di un certo momento, con l'obiettivo di consolidare il potere dei pochi che lo esercitavano da tempo.⁸³

Rispetto a questi problemi, credo che norme come quelle qui prese in considerazione non debbano essere considerate come fondanti della pratica politica per il fatto stesso di essere state create e approvate. Non bisognerebbe cioè assumere una prospettiva 'costituzionale', formalistica e giuspubblicistica nell'esaminarle, meravi-

⁸¹ Sul rapporto fra accentramento e partecipazione come elementi costitutivi dello Stato moderno si veda l'*Introduzione a Lo Stato moderno*, a c. di E. ROTELLA e P. SCHIERA, vol. 2. *Principi e ceti*, Bologna 1973, pp. 7-22.

⁸² E. PONTIERI, *op. cit.*, p. 123: «A giudicare dalle modificazioni delle strutture di governo indicate dalla nuova costituzione, la sua differenza rispetto all'antica risulta molto relativa».

⁸³ Per un approfondimento su questo problema, rinvio alla mia ricerca di dottorato.

gliandosi poi della mancata applicazione del dettato normativo. Altrimenti gli stessi statuti aquilani, creazione autonoma della città senza alcun intervento regio — se non nella ratifica e, ovviamente, come fonte del diritto per alcuni particolari aspetti —, andrebbero considerati inutili in diverse loro norme, a partire proprio dall'architettura istituzionale, che risulta completamente diversa da quella in auge negli anni Sessanta del Quattrocento.⁸⁴ Adottando una simile visione, si è inevitabilmente portati a presentare la riforma come imposta dall'alto — anche a causa di formule come «ordina, commanda et vole el signor Locotenente in nome della Maesta prefata» che aprono i capitoli ma che, appunto, sono solo formule. In realtà, come ho già detto, questa riforma conferma l'idea che quasi tutto veniva negoziato fra questi soggetti politici.⁸⁵ Semmai, la redazione di un gruppo di norme, alcune delle quali molto dettagliate, dimostra la tendenza in atto a formalizzare sempre più precisamente le disposizioni adottate, intraprendendo una strada che solo più tardi avrebbe portato alle vere e proprie costituzioni e agli ordinamenti che caratterizzarono l'età moderna.⁸⁶

Allora, fonti come quella che si presenta qui vanno sfruttate soprattutto per rilevare i progetti politici e le istanze esistenti in un determinato momento, nonché le direzioni prese dalle pratiche politiche. In questo modo si potranno cogliere le dinamiche vive di una comunità che, mentre riconosceva nella monarchia un potere superiore, si impegnava su molti fronti per ottenere vantaggi dalla sua posizione di suddita.

⁸⁴ Cf. L. LOPEZ, *op. cit.*, pp. 39-47.

⁸⁵ Si veda la bibliografia segnalata alla n. 78.

⁸⁶ Mi limito a segnalare alcuni contributi fondamentali su questo tema: O. BRUNNER, *Il concetto moderno di costituzione e la storia costituzionale del Medioevo*, in ID., *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, a c. di P. SCHIERA, Milano 2000², pp. 1-20 [ed. orig. Göttingen 1980]; ID., *Terra e potere. Strutture pre-statali e pre-moderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale*, a c. di P. SCHIERA, Milano 1983 [ed. orig. Wien 1965³] e i saggi raccolti in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna*, a c. di G. CHITTOLINI, A. MOLHO e P. SCHIERA, Bologna 1994.

APPENDICE

I CAPITOLI DELLA RIFORMA ISTITUZIONALE
DELL'AQUILA DEL 14761. *I due testimoni. Descrizione codicologica e paleografica.* **Manoscritto A*

L'Aquila, Biblioteca Provinciale «S. Tommasi», ms. 94

Descrizione. Pergamenaceo. Rilegatura rigida rivestita in pelle marrone chiaro, intaccata da numerosi segni di sfregamento; la rilegatura e il manoscritto sono stati oggetto di restauro, come mostrano le due carte di guardia (inizio e fine del codice), alcuni tratti corrosi del lato inferiore della coperta originale e le prime carte del codice, che presentano porzioni di pergamena mancanti, poi riempite con carta, cm 23,9 x 21. cc. II (mod.) + XVI (ant.) + II (mod.); num. I-XVI di mano del copista della redazione di base.

Mani. Redazione di base, mano 1: umanistica calibrata, vergata su righe orizzontali e margini verticali definiti con tratti leggeri. Titoli ai margini, mani 2 (probabilmente Giovanfrancesco Accursio) e 3 (cap. 44): umanistica corsiva; mano 4 (cap. 71): umanistica calibrata. Modifiche al testo, mani 5 (cap. 13), 5b (mano vicina alla 5, ma non identificabile con certezza, cap. 72), 8 (capp. 32, 53, 66, 73), 9 (cap. 66), 10 (cap. 66) e 11 (cap. 66): umanistica corsiva; mani 6 (cap. 14), 7 (capp. 29 e 32) e 7b (mano vicina alla 7, ma non identificabile con certezza capp. 66 e 69): umanistica calibrata.

Illustrazioni. L'iniziale del testo dei capitoli, a c. 1r (num. ant.) è miniata; i lati dello specchio di scrittura che si congiungono all'angolo sinistro in alto sono decorati con un motivo floreale.

Descrizione interna. c. 1r (num. mod.): bianca, probabilmente destinata a un'illustrazione o a una intitolazione solenne del manoscritto. cc. 1v-11v (num. mod.), *tabula rerum* del manoscritto, redatta dalla mano 1. cc. 1r-XIIIr, documento introduttivo in cui si ricorda positivamente l'operato e la persona di Antonio Cicinello, con inserto il mandato di Ferrante del 23 maggio 1476 con cui nominava il Cicinello luogotenente plenipotenziario del re in Aquila e gli forniva istruzioni sui suoi compiti (cc. 1v-11v). cc. 111v-XVIr (num. ant.): capitoli della riforma istituzionale,

* Adotto uno schema di descrizione che mi è stato gentilmente fornito da Gennaro Ferrante, che ringrazio ancora, anche per gli importanti suggerimenti filologici che mi ha dato.

redatti dalla mano 1, con interventi delle altre mani; ciascun capitolo è preceduto dall'indicazione del numero progressivo, in numeri romani, posto al centro dello specchio di scrittura, sempre a opera della mano 1; al margine di 43 capitoli compaiono i titoli aggiunti a posteriori (41 dalla mano 2, di cui 3 con inchiostro diverso dagli altri; 2 dalle mani 3 e 4); gli interventi di modifica sono stati eseguiti dalle altre mani. cc. XVIII-XVIII (num. mod.): bianche, ma con le righe e i margini verticali segnati.

Manoscritto B

Paris, Bibliothèquè Nationale de France, *Manuscripts Occidentaux, Italièn* 306

Descrizione. Cartaceo. Composito, di due sezioni diverse, entrambe del sec. XV *ex*. Senza rilegatura. cm. 28,3 x 20,2. cc. III (mod.) + I (ant.) + 22 + 6 + I' (ant.) + III' (mod.); num. originale 1-21 di mano del copista della I sezione, 22-27 di altra mano.

Mani. I sez.: umanistica corsiva; II sez.: umanistica libraria.

Illustrazioni. Assenti.

Descrizione interna. I sez.: cc. 1r-5r, documento introduttivo con mandato di Ferrante; cc. 5v-21v, capitoli della riforma; cc. 22r-23v, bianche. II sez.: cc. 24r-27v: testo intitolato «Andrea Contrarius venetus Ferdinando illustrissimo Siciliae Regi plurimum se commendat», consistente in una lettera prefatoria a re Ferrante della *Reprehensio in calumniatorem divini Platonis*, come dichiarato a c. 27v al termine del testo: «Andreae Contrarii veneti praefatio in librum cuius titulus est: 'Reprehensio sive obiurgatio in calumniatorem divini Platonis' ad Ferdinandum inclitum Siciliae Regem».

Note. Le due sezioni si distinguono anche per la diversa fattura del supporto cartaceo: il fascicolo della I sezione presenta in filigrana, al centro della carta, una colomba con coda tripennuta e zampa posteriore più elevata dell'anteriore. La seconda sezione, invece, presenta in filigrana un corno da caccia. Tuttavia entrambe le sezioni sono incluse in due carte che presentano la stessa filigrana della II sezione.

Il manoscritto fu molto probabilmente prelevato a Napoli da Carlo VIII e portato in Francia, dove divenne parte della Librairie royale de Blois agli inizi del secolo XVI. Se ne trova traccia in due cataloghi del sec. XVII: quello Rigault del 1622 (II, n° 1374), che titola «Juvenalis veteris editio. Panegyricus Antonii Sicinelli...», e quello Dupuy del 1645 (III, n° 973), descritto come «Juvenalis vetus editio fol. Panegyricus Ant. Sicinelli... sermone italien. Ms. relié post Juvenalem». Il manoscritto risultava dunque rilegato insieme a un'opera di Giovenale, che potrebbe essere quella stampata a Napoli nel 1495 che risulta far parte della biblioteca regia nel 1518 e nel 1544, secondo il catalogo Omont (rispettivamente: n° 1327 e 1328, «Juvenalis sine commento, duo volu-

mina»; n° 770, «Juvenalis, d'aiz et cuir»). La separazione del manoscritto dal volume avvenne fra il 1622 e il 1682, quando compare da solo nel catalogo redatto da Nicolas Clément: «Oratio in laudem Antonii Ciconelli, proregis Aquileiae, a Ferdinando Siciliae rege misse» (n° 10179).

2. Criteri di edizione.

Per la presente edizione ho scelto di trascrivere il manoscritto A e segnalare le varianti di B e gli errori del Ludovisi. Di questi ultimi non sono segnalati quelli di evidente distrazione, i refusi e alcune parole italianizzate che non ho ritenuto utile segnalare (come *pubblico* in luogo di *publico*, *della* in luogo di *dela* e così via). Propongo il manoscritto A nella lezione comprendente le modifiche attuate a posteriori, per dare conto dell'ultima versione dei capitoli, segnalando ovviamente tutti gli interventi che furono apportati.

Per evitare un eccesso di note filologiche, ho ommesso alcune variazioni scritturali che ricorrono di frequente, presentando semplicemente il testo del manoscritto A:

- *ti* e *ci* seguiti da vocale (ad es. *negotium*/*negocium*)
- *con* e *com* all'inizio della parola, seguiti da *m* (ad es. *conmanda*/*commanda*)
- *ct* e *tt* (ad es. *lictere*/*littere*)
- il raddoppio di *com* all'inizio della parola (ad es. *comunial*/*communial*).

Lo stesso discorso vale per alcune parole per le quali B presenta spesso, ma non sempre, delle varianti fisse:

- A *cictadini* B *citadini*
- A *Locotenente* B *Lochotenente* (non sempre)
- A *qualunqua* (quando compare) B *qualuncha*
- A *Camerlingho* (quando compare) B *Camerlingo*
- A *negri* (quando compare) B *nigri* (non sempre)
- A *doi* (quando compare) B *dui*
- A *locho* (quando compare) B *loco* (non sempre)
- A *magiore* (quando compare) B *maiore* (non sempre)
- A *cum* (quando compare) B *con* (non sempre)
- A *popolo* (quando compare) B *populo* (non sempre)
- nel caso di *quartero/i* e *quartiero/i* ho potuto verificare un'alternanza nell'uso di questi termini, sia in A che in B, quindi ho ritenuto di non dover segnalare le varianti di B.

Prima di ciascun capitolo fornisco un numero arabo progressivo, omettendo i numeri romani presenti in A.

Ho adottato un criterio uniforme nella scrittura, sciogliendo tutte le abbreviazioni e uniformandole (ad es. *S.* e *S^{ve}* in *signor*), nonché unendo sempre alcune parole che figurano talora unite e talora disgiunte. In particolare, ho unito tutte le preposizioni articolate nei casi foneticamente opportuni: *de la* in *dela*, *ne la* in *nela* etc. (ma *in la* rimane tale). L'unione è stata attuata anche in altri casi: *res publica* in *respublica*, *qual se voglia* in *qualsevoglia*, *cio e* in *cioe* etc.

Le maiuscole, oltre che per i nomi propri, figurano solo per i titoli elevati (*Locotenente*, *Re*, *Maesta*), le magistrature maggiori (*Camerlingho* etc.) e i consigli (*Camera Aquilana*, *Consiglio Generale* etc.).

Infine, ho adottato una punteggiatura moderna, sempre per agevolare la lettura. L'apostrofo è utilizzato nei soli casi di *laquila*, reso con *L'Aquila*, e *Cinque de larti* o *Cinque de larte*, resi con *Cinque de l'Arti* o *Cinque de l'Arte*. L'accento non viene mai utilizzato.

CAPITOLI DELLA RIFORMA ISTITUZIONALE DEL 1476

1	Prologus ^a	Capitulum	primum
2	Quales homines ^b pellantur a regimine	C.	II
3	De convictis in iudicio	C.	III
4	De homicidiis	C.	IV
5	De magistratibus rei publice debentibus astringentibus	C.	V
6	De etate Camerarii et Quinquevirum	C.	VI
7	De numero eorum qui sint in regimine	C.	VII
8	De tempore in quantum Camerarius et Quinqueviri creentur ^c	C.	VIII
9	Creatio magistratuum Camere ^d	C.	VIII
10	Annotatio creandorum magistratuum Camere ^e	C.	X
11	De eligendis Camerariis et Quinqueviris	C.	XI
12	De eligendis Quinque Artium viris	C.	XII
13	Modus Generali Consilii congregandis	C.	XIII
14	Pena non venientium in Generale ^f Consilium	C.	XIII
15	Annotatio et conscriptio numeri civium et qui ^g sint cives	C.	XV
16	De dando iureiurando et nominandis eligendis	C.	XVI
17	De pretermisso ^h iureiurando et pena	C.	XVII
18	De prebendis lupinis	C.	XVIII
19	De suffragandis magistratibus	C.	XVIII
20	De suffragiis accipiendis	C.	XX
21	De suffragiis occultandis et pena contrarii	C.	XXI
22	De singularitate suffragiorum dandorum	C.	XXII
23	De fraude percipiendorum suffragiorum	C.	XXIII
24	De suffragatione in creandos Camerarios	C.	XXIII
25	De civibus a cancellario nominandis	C.	XXV
26	De his qui se a dandis suffragiis absteineant	C.	XXVI

^a tabula rerum presente solo in A. Data la presenza di alcuni errori nell'elenco, offro i numeri arabi sulla sinistra per una rapida identificazione del numero reale dei capitoli. Si tenga presente che il numero 32 manca

^b LUDOVISI honores

^c LUDOVISI De magistratus (sic) C. et Q.

^d LUDOVISI aggiunge (De creatione)

^e LUDOVISI lo presenta come capitolo XI, antepoendogli un capitolo X intitolato Magistratuum Camerae et quomodo creentur. I capitoli successivi, fino al 27, recano pertanto una numerazione errata in LUDOVISI

^f LUDOVISI Generali

^g LUDOVISI eorum qui in luogo di civium et qui

^h LUDOVISI pretermissorum

27 ^a	De suffragiis post suffragationem servandis	C.	XXVIII
28	De his qui post suffragationem eligantur	C.	XXVIII
29	De modo supplendi numeri ^b Camerariorum	C.	XXX
30	De includendis nominis Camerariorum	C.	XXXI
31	De includendis nominis Quinquevirum	C.	XXXII
33 ^c	De mutua cessione artificum et quarteriorum	C.	XXXIII
34	De connotatione magistratuum Camere	C.	XXXIII
35	De distributione magistratuum	C.	XXXV
36	De pilulis cereis cludendis sacculis	C.	XXXVI
37	De secreto libro magistratuum	C.	XXXVII
38	De cognatis non ^d collegis	C.	XXXVIII
39	De sigillatione sacculorum	C.	XXXVIII
40	De intemortuis	C.	XL
41	De absentia novorum magistratuum	C.	XLI
42	De fugientibus magistratum	C.	XLII
43	De vacatione ^e minoris magistratus	C.	XLIII
44	De his qui sine Generali Consilio fieri non possint	C.	XLIII
45	De legatis eligendis	C.	XLV
46	De faciendis instructionibus	C.	XLVI
47	De auctoritate Camere non danda	C.	XLVII
48	De poenis a Camera non ignoscendis ^f	C.	XLVIII
49	De qualitate et ornatu capse	C.	XLVIII
50	De clavibus capse	C.	L
51	De loco ubi servetur capsula	C.	LI
52	De capsula in palatium afferenda	C.	LII
53	De capsula aperienda	C.	LIII
54	De recognitione sigillorum sacculorum	C.	LIII
55	De pilulis ^g aperiendis	C.	LV
56	De annotatione novorum magistratuum	C.	LVI
57	De honoratione novorum magistratuum	C.	LVII
58	De pilulis recondendis	C.	LVIII
59	De participatione predictorum secretorum	C.	LVIII

^a in A il numero XXVII è stato saltato. Da questo capitolo riprende la numerazione corretta del LUDOVISI

^b LUDOVISI numeros

^c nella numerazione dei capitoli in A, il 32 è stato saltato

^d LUDOVISI seu

^e LUDOVISI vocatione

^f LUDOVISI cognoscendis

^g LUDOVISI pillulis

60	De cerimoniis in magistratu ^a adeundo servandis	C.	LX
61	De revidendis rationibus preteritorum magistratuum	C.	LXI
62	De omnibus publicis ^b negociis sine suffragiis non tractandis	C.	LXII
63	De ordine suffragationum	C.	LXIII
64	De cancellario suffragantibus astituro	C.	LXIII
65	De extraordinario Camerarii et collegarum	C.	LXV
66	De creandis Duodecimviris et eorum extraordinario	C.	LXVI
67	De annotatione et suffragatione negociorum	C.	LXVII
68	De pristina potestate servanda sed cum suffragiis	C.	LXVIII
69	De creandis Quatraginta et eorum extraordinario	C.	LXVIII
70	De pena eorum qui nimium extraordinarium fecerint	C.	LXX
71	De cancellarii et notariorum et aliorum creatione	C.	LXXI
72	De magistratibus non renuendis	C.	LXXII
74	De pena eorum qui capitula hec non servaverint	C.	LXXIII ^c
73	De negociis non tractandis suffragio	C.	LXXIII

Omnipotens Deus adsit^d

Ex celo ad terras descendisse ius formamque regendi atque imperandi cum sacro sancte divineque docent littere, tum vel maxime in toto terrarum orbe natura demonstrat. Que immortalis Deo et ipsius nature opifici ac conditori optimo omnes qui ubique essent subiectos fecit. Ex his porro elegit Deus ipse quos sapientissimos et praestantissimos iudicasset, quibus humanarum rerum curam atque gubernationem committeret. Quos ab imperando imperatores et a regendo reges appellavit mortalitas, eos vero qui subditos sibi populos in iustitia ac pace contineant, et futuros meritis famaue eternos, et quibus imperaverint felices. Parere itaque imperantibus necessarium cum sit, fortunatissimi sunt habendi, quos hac nostra etate et nasci et vivere contigit, sub iustissimo et invictissimo principe et rege nostro Ferdi-

^a LUDOVISI magistrato

^b LUDOVISI predictis

^c *il numero è esatto; il redattore ha solo invertito l'ordine dei capitoli 73 e 74, traendo in inganno LUDOVISI che inverte i numeri dei capitoli*

^d *nel margine in alto a destra B presenta il seguente testo, di mano cinquecentesca, che costituisce una sorta di nota al lettore: Antonius Cicinellus eques Neapolitanus, prorex Aquilejae [sic], a Ferdinando Sicilie Rege missus hac oratore commendatur. Authoramentum eius atque diploma regium hic insertum reperias. Item illius decreta populo evulgata italico sermone*

nando, cuius tot tantasque virtutes,^a pietatem, religionem, iustitiam, fortitudinem, prudentiam, moderationem et summam in cunctis rebus sapientiam, in nullo unquam regum vidit antiquitas aut est visura posteritas. Hic enim regum optimus ut primum labentis iam regni habenas^b propria virtute suscepit, sapientissimus et piissimus nihil quod in se fuerit obmisit in toto terrarum orbe quod ad iustitiam colendam, pacemque servandam pertinere putaverit quod non libentissime et pron-tissime fecerit. Testis est hoc inclitum Sicilie regnum, testis tota Italia, testis universus orbis.

Sed cum percrebuisset rumor in hac preclara urbe Aquilana,¹ vitio quodam temporum adeo^c depravatos esse civium mores et ius publicum civitatis in administranda republica² maxime corruptum esse, ut nec mos, nec modus ullus servaretur, et indignissimi sepe numero magistratibus honoribusque civitatis palam abuterentur,³ movit provida sapien-

^a LUDOVISI aggiunge et dopo virtutes

^b LUDOVISI habens

^c LUDOVISI sposta adeo piazzandolo poco dopo, fra in e administranda

¹ Che a L'Aquila i conflitti politici fossero all'ordine del giorno non era una novità, ma il sovrano ritenne di intervenire solo in questo momento. Non possediamo notizie circostanziate su eventuali fatti particolarmente gravi che avessero sollecitato l'intervento di Ferrante, notizie in genere forniteci dai cronisti locali. Siamo invece a conoscenza di una pratica attestata alla fine del 1475, nel primo registro di atti amministrativi e copie di lettere e altri documenti a nostra disposizione (ASA ACA S-75, *Registrum* 1467-76, cc. 245v, 251r, 255v, 259r, 267r e v; d'ora in poi REG I). Dal giugno 1475, infatti, furono copiate alcune «notificationes mortis» destinate al re, in cui si rendeva conto degli omicidi commessi in città e nel contado, su cui il capitano stava indagando. Dall'ultima *notificatio* si apprende che questa pratica si seguiva d'accordo con il re, che aveva assecondato una richiesta degli aquilani. La questione merita un approfondimento.

² L'uso di «respublica» in questo testo e nei capitoli va inteso nel senso generale di «cosa pubblica» e «amministrazione», escludendo una lettura in senso filosofico-politico che richiami i temi del repubblicanesimo. Questo perché, in primo luogo, l'espressione compare in un contesto perlomeno controllato dalla monarchia, se non da essa direttamente prodotto, come nel caso simile dei capitoli di Sulmona del 1472 (cf. N.F. FARAGLIA, *Codice diplomatico sulmonese*, Lanciano 1888, CCLXXX, p. 365, cap. 1). In secondo luogo, perché non ho mai riscontrato tendenze 'repubblicane' nella pratica politica del tardo Quattrocento, pur essendo citata la *res publica Aquilana* anche altrove nella documentazione (cf. G. VITOLO, «In palatio Communis». *Nuovi e vecchi temi della storiografia sulle città del Mezzogiorno medievale*, in *Città e territori nell'Italia del Medioevo. Studi in onore di Gabriella Rossetti*, a c. di G. CHITTOLINI, G. PETTI BALBI e G. VITOLO, Napoli 2007, pp. 243-94: 262, 263), ma sempre in un contesto riconducibile a un potere superiore. Il concetto mi sembra ben espresso negli ordinamenti di Trani del 1466, in cui si afferma che i consiglieri devono agire fra l'altro per il «bonum reypublice dicte universitatis» (*Il libro rosso della università di Trani*, a c. di G. CIOFFARI e M. SCHIRALLI, Bari 2000, L, p. 242, l. 1). La questione resta però complessa e mi riservo di trattarla in altra sede.

³ L'intero passaggio sulla 'depravazione' dei costumi e la corruzione dell'amministrazione pubblica riprende e precisa quanto esposto nel *Prologus* della riforma (cap. 1). Il riferimento non è tanto al mancato rispetto di un ordinamento prestabilito, quanto a un

tia Regem iustissimum ut hinc quoque parti provideret. Et cum presens adesse nequisset pro huiusce reipublice reformatione morumque^a tam publicorum quam privatorum correctione, misit ad id eum quem prudentissimum maximeque idoneum arbitratus est, optimi consilii et magnae sapientiae virum excellentem dominum Antonium Cicinellum Neapolitanum, equestris ordinis, ipsius serenissimi Regis consiliarium intimum et carissimum. Cui quot quantasque habet regia auctoritas, potestates et voces tot tantasque idem serenissimus Rex memorato domino Antonio tribuit et concessit, veluti ex regii licteris inde factis, et propria manu signatis videre par est. Earum exemplum est infrascriptum.

FERDINANDUS DEI GRATIA REX Sicilie Hyerusalem et Hungarie, magnifico viro Antonio Cicinello militi Neapolitano, consiliario nostro fideli dilecto gratiam et bonam voluntatem. Regalem decet clementiam ibi plurimum suffragio vigilantis sapientie prospicere in quo multum cordis dilectio sollicite agitur, sane civitatem nostram Aquile cum ipsius comitatu mirifice diligentes eius sub nostri^b culminis imperio, quietitudinem et ampliacionem affectamus ut iusto libramine boni et mali de ipsorum operibus premia reportantes, subditorum nostrorum quietudo crescat et nostra propterea gloria commendetur. Hinc est quod oportere cognoscimus ut desiderio nostro satisfiat et pariter dilectio proficiat. Ad invenire qui menti nostre et rerum ac loci magnitudini graviter et sapienter inserviat, quare^c cum vos prefatum magnificum Antonium Cicinellum per longa temporum curricula diversimode ab experto cognoverimus in auctoritate, integritate, iustitia, fide, prudentia et sagacitate prestantissimum atque inter primos menti nostre commendatum, vos in Locumtenentem nostrum in civitate nostra Aquile eiusque comitatu eligimus et deputamus, tenore presentium de certa nostra scientia cum plena meri mixtique imperii et omnimoda potestate. Itaque omnia gerere, mandare et ordinare in dicta civitate eiusque comitatu et districtu possitis et valeatis, que nos ipsi si ibidem essemus facere valeremus.

Quo circa vobis precipimus et mandamus quatenus ad dictam civitatem vos conferre debeatis pro executione dicti Locumtenentiatu^d offitii, ad quod personam vestram eligimus et deputamus ad honorem et utilitatem nostram,^e manutentionemque et conservationem bono-

^a *LUDOVISI* moxque

^b *LUDOVISI* nostro

^c *LUDOVISI* qua re

^d *LUDOVISI* Locumtenentis

^e *LUDOVISI* omette da eligimus a nostram compresi

uso 'privatistico' della cosa pubblica, riscontrabile evidentemente nella gestione ristretta a pochi, ma anche in alcune pratiche ritenute illegittime da parte del re, sulle quali non è possibile per ora fare ulteriore luce.

rum, ac terrorem^a punitionemque malorum quibuscunque iustitiam ministrari fatiando, nulla personarum habita exceptione, verum in specie ecclesias ecclesiasticasque^b personas, pupillos, viduas et alios miserabiles iustis prosequendo favoribus. Adeo quod^c civitas ipsa eiusque comitatus cum incolis in statu servetur pacifico, refrenata reproborum audacia pro administratione iustitie secundum constitutiones et capitula regni iuraque comunia, nisi pro bono statu nostro et civitatis predictae vobis de cuius prudentia, fide et integritate plurimum confidimus, visum fuerit ex causis animum vestrum moventibus. Constitutiones et capitula regni iuraque comunia predicta quandoque transgredi, quibus ut dispensare valeatis et possitis, vobis omnimodam potestatem per presentes concedimus. Non aliter quam nos ipsi si ibidem essemus dispensare et transgredi ex causis animum nostrum moventibus possemus et valeremus, quam nostram potestatem in vos plenarie et specialiter transferimus circa impositionem penarum usque ad vite ademptionem inclusive, et mitigationem sive commutationem earum prout vobis bene visum fuerit.

Volumus etiam et vobis specialiter committimus quod omnia dicte civitatis officia maiora et minora sub quocumque titulo seu vocabulo contineantur et denominentur usque ad officium Capitaneatus inclusive corrigere, reformare et suspendere, ac etiam privilegia quecumque dicte civitati et comitatui, seu particularibus personis quibusvis, quomodocunque aut qualitercunque concessa, quantum vis amplissima sint similiter suspendere atque eis dispensare possitis et valeatis pro bono statu nostro, pace et quiete civitatis et comitatus predicti civiumque et incolarum. Nec non dictum Capitaneatus officium exerceri et administrari facere libere et expedite a quo seu quibus vobis visum^d fuerit, donec per nostram Maiestatem oportune fuerit provisum de idoneo Capitaneo.⁴

^a *B tenorem corretto in terrorem con la n depennata e le due r poste nell'interlinea superiore*

^b *LUDOVISI ecclesiasque*

^c *LUDOVISI que*

^d *LUDOVISI omette visum*

⁴ L'insistenza sulla figura del capitano regio lascia supporre una crisi del suo ruolo nei tempi antecedenti la riforma, fosse per una scarsa incisività di coloro che svolsero la carica oppure per la tendenza a stringere legami con l'*élite* locale e di conseguenza a svolgere le funzioni capitaneali con una certa leggerezza. Questa tendenza fu di certo favorita dalla permanenza di alcuni capitani nel loro ruolo oltre il solo semestre previsto dagli accordi stipulati fra la città e Ferrante, proprio a partire dagli anni Settanta. Infatti, escludendo tre semestri non documentati, fra il 1468 e il 1476 vi furono a L'Aquila sei capitani, contro i tredici previsti, per cui ciascuno esercitò la carica in media due volte, sempre consecutive. Come ho già detto nell'introduzione, quando il Cicinello arrivò a L'Aquila il capitano in carica era messer Giovanni Battista di Barattano di Norcia, che si trovava al terzo mandato consecutivo. La figura del capitano costituisce una delle chiavi di

Itidem possitis et valeatis iurisdictiones preterea quibuscunque forte concessas et datas, aut ab eisdem usurpatas circa cognitionem delictorum civium et habitantium in dicta civitate et comitatu suspendendi vel revocandi, vobis similiter tribuimus auctoritatem et potestatem, circa autem homicidia et delicta in preteritum commissa, in futurumque forte committenda, personam vestram solertem et diligentem esse plurimum desideramus ne impunita remaneant, sed quod de illis sagaciter inquiratis que per nos remissa spetialiter non apparerent. Repertos vero culpabiles, punietis realiter^a et personaliter prout vobis videbitur delinquentium malitiam exposcere, providendo penas ad Cameram nostram devolutas bonaque confiscata per eum quem super predictis duxeritis deputandum capi, et in librum rationum redigi, taliter quod quando-cunque^b ratio sive computus penarum predictarum et bonorum clare et aperte revideri et apparere possit, ne fraus aliqua in predictis committi valeat. Providendo etiam quod administratores introytum^c dicte civitatis qui in preteritum administraverunt rationem, si vobis visum fuerint reddant, et reliqua omnia que penes eos comperta esse fuerint restituant.

Demum generaliter et specialiter personam vestram in locum nostrum ordinamus et deputamus ut in omnibus civilibus et criminalibus causis vices nostras gerere et exercere possitis et valeatis, que ut sepe diximus^d nos ipsi si presentes ibidem essemus exercere et gerere valeamus et possemus, volentes et decernentes expresse de dicta certa nostra scientia et proprii motus instinctu in presenti huiusmodi nostra commissione vobis directa intelligi debere expressissime omnes et quascunque clausulas generales et spetiales que quocunque modo requirentur essentque necessarie et oportune pro transferenda in vos plenaria et omnimoda auctoritate et potestate penes nostram Maiestatem existente. Etiam si tales essent de quibus mentionem spetialem seu spetialissimam fieri necesse esset, ecce namque ecclesiarum prelatos requirimus et hortamur baiulis quoque iudicibus ac^e universitatibus et hominibus dicte civitatis et comitatus, tenore presentium mandamus expresse quatenus vobis tanquam Locumtenenti dicte civitatis eiusque

^a *LUDOVISI omette da non apparerent a realiter compresi*

^b *LUDOVISI quantocunque*

^c *B introitum*

^d *B dissimus*

^e *LUDOVISI et*

lettura più importanti del rapporto fra città e monarchia, ma richiede ancora molti sforzi per delinearne precisamente la figura nel contesto di quel rapporto. Rinvio per ora all'analisi di A. CLEMENTI, *Autonomie e legislazione statutaria nell'Italia meridionale*, in *Id.*, *Momenti del Medioevo abruzzese*, Roma 1976, pp. 131-200: 168-88, basata largamente sulle norme statutarie aquilane.

comitatus per nos ut predicatur ordinato in omnibus et singulis devote pareant et obediant.

Nos enim penas et banna quas et que ipso vestro durante offitio rite et recte tuleritis ratas gerentes et firma, illasque et illa prout iustum fuerit irremisibilter exigi volumus a transgressoribus earumdem, a Capitaneo autem dicte civitatis cuius abmovendi seu in ipso offitio^a confirmandi plenam vobis potestatem conferimus et impartimur. Recipiatis captivos omnes si quos habet in scriptis cum nominibus et cognominibus, ac causis captionis et detemptionis ipsorum, ac residua quilibet^b cuiuscunque fiscalis pecunie. Acta insuper et mandata pendentia tam de tempore suo quam in eodem offitio precessorum ad absolutionem vel condemnationem captivorum ipsorum iuxta merita probatorum vel probandorum iustitia mediante procedatis, residua ipsa pro curia recolligere.

Acta secundum iustitiam terminare et mandata ipsa pendentia in eo quo pendent tam super negotiis fiscalibus quam etiam privatorum studeatis diligenter exequi sollicite et prudenter. Ipsumque Locumtenentiatu^c offitium vos gratis nostro durante beneplacito, aut per alium per vos deputandum geri et administrari^d fatiatis, in quorum testimonium presentes magno Maiestatis nostre sigillo pendenti munitas fieri iussimus.

Datum in Castello Novo civitatis nostre Neapolis per magnificentum militem Lucam Tozolum Romanum, iuris utriusque doctorem et dilectum consiliarium nostrum, ac vice Prothonotarium, Locumtenentem spectabilis et magnifici viri Honorati Cayetani de Aragonia Fundorum comitis huius regni Logothete et Prothonotarii collateralis consiliarii fidelis nostri dilectissimi, die XXIII^o mensis maii, anno M^oCCCC^oLXXVI^o, regnorum vero nostrorum anno XVIII^o. Rex Ferdinandus, B. de Persicho Locumtenens Magni Camerarii, Pasquasius Garlon.

Dominus Rex mandavit mihi Antonello de Petrutiis. Notatum nihil solvat mandato regio. Registrata in cancellaria penes cancellarium in registro privilegiorum XXXV^o.

Quibus quidem regiis iussis obtemperaturus in hanc urbem Aquilam se contulit idem preclarus eques dominus Antonius Cicinellus regius Locumtenens^e de mandati sibi muneris offitium impleturus. Qui primum optimo exemplo decretis statutisque publice a se editis suos omnis^f seque ipsum subiecit. Peccantes severe arguens et humaniter corripiens. Talem se omnibus prebuit, qualem filiis parentem et parentibus filium possis optare, constat sane sicarios et flagitiosos omnis ante eius in urbem adventum scelerum conscientia et iuditorum metu perterritos catervatim ex urbe con migrasse cumque de nonnullis facinorosis suppli-

^a *LUDOVISI omette* cuius abmovendi seu in ipso offitio

^b *B* quilibet

^c *LUDOVISI* Locumtenentis

^d *LUDOVISI* administratori

^e *per un errore del copista, B reca* Locumtenes

^f *LUDOVISI* omnes

tium sumptum esset. Iustitia paxque civitati tandem reddita est ut merito diceretur. Nocte dieque tutum carpe^a viator iter.

Restabat civitatem componere et formam^b reipublice quantum fas erat statuere. Id quoque an celerius an sagatius et prudentius effecerit incertum est. Nam et praecipuos quosque in civitate viros delegit, et delectos^c non nisi per libera populi suffragia comprobatos ad reipublice munera admisit. Eosque ordines statuit in republica gubernanda, ut eternam urbem Aquilam et toti Italiae ornamento futuram facile^d speremus. Modo caste et pie statuta servantur, quibus ne curiosiores fidem abrogent Deum atque ipsam regiam Maiestatem testamur nihil nisi iussum idque iustum his decretis contineri, atque ea cum sint e medio serenissimi Regis pectore profecta, eadem Maiestas universa et singula que infrascriptis ordinibus continentur acceptavit, approbavit, confirmavit atque emologavit, esseque fecit et fatiet inviolabilia et perpetuo valitura, sed iam decreta ipsa et regiam Maiestatem loquentem audiamus.

I

Prologus^e

Essendo in questa famosa citate aquilana, non meno per la indisposizione deli tempi anteacti che per publica corruptela, depravati li boni ordini nel regimento et administratione dela republica et universale ben vivere de la cita, e necessario non solamente rinnovare le antique bone ordinationi^f gia abolite et postergate, ma con exquisita solertia et maturita suscitare li vecchi et di novo fare statuti, per li quali le^g mente de tucti cictadini^h con acti laudevoli se habiano adririzareⁱ ad perpetua laude et gloria del omnipotente et immortale Idio, honore, fidelita et stato del iustissimo^j et invictissimo principe et signore nostro la Maesta del signor Re Ferdinando, soi illustrissimi et gloriosissimi figlioli et descendenti,^k laude et aumento de questa preditta famosa citate et cictadini presenti et da venire.

^a per un errore del copista, B reca carper

^b LUDOVISI fermam

^c LUDOVISI deletos

^d A e, di conseguenza, LUDOVISI fatile; B facere. In considerazione del largo uso di t in luogo di c da parte del redattore di A, ritengo che facile possa essere un'interpretazione corretta della parola

^e ricordo che solo A presenta i titoli dei capitoli, anche se non sempre. Essi si trovano nel margine esterno di ciascuna carta e sono quasi tutti opera della mano 2

^f B ordinatione

^g LUDOVISI li

^h B e LUDOVISI citadini

ⁱ B adririzare

^j LUDOVISI omette da immortale a iustissimo compresi

^k LUDOVISI figliuoli et discendenti

2

*De iis qui ad magistratus non sunt admittendi
Heretici, rebelles^a*

Et perho che li capi dela republica conviene^b essere ad tucti cictadini norma et exemplo di virtu, el magnifico signor misser Antonio Cicinello, regio consigliere^c et Locotenente per parte de la dicta Maesta, prohibisse et veta expressamente che nulla persona flagitiosa o de infamia notabile, notata et culpata como e heretico, ribelle^d de sua prefata Maesta et soi illustrissimi descendent, per se ne per soi heredi de consanguinita^e fine in quarto gradu, non possa per alcun tempo essere^f al regimento et governo dela republica aquilana.

3^g

Fures, falsarii

Et anche se prohibisse per parte dela dicta Maesta che nulla persona qualsevoglia confessa o convicta in iudicio per furto o per falsario, durante sua vita non possa essere del regimento et governo, ne havere offitio nela cita.

4

Homicide

Et anche prohibisse che nulla persona che per lo passato havesse conmisso^h o nel advenire conmictera homicidio non possa in sua vita essere del regimento dela Camera.

5ⁱ

Debitorum communitatis

Et anche conmanda lo prefato signor Locotenente che qualunqua persona fosse tracto o ordinato Camerlingo o deli Cinque o de altro

^a in questo caso come nei seguenti, la seconda riga del titolo e le eventuali righe successive corrispondono al testo a margine che si trova in corrispondenza del passo del capitolo che tratta quella questione

^b B convene

^c B consiliario

^d LUDOVISI rebelle

^e LUDOVISI consanguineita

^f LUDOVISI non possa essere per alcun tempo

^g il capitolo è messo in evidenza con una linea verticale segmentata e curva, vergata dalla mano 2 nel margine sinistro del testo del capitolo, superandone lo specchio di scrittura sia al di sopra che al di sotto

^h B conmisso

ⁱ al termine del capitolo, nel margine destro, figura un ampio segno grafico simile a >, come a separare questo capitolo dal successivo

offitio et fosse debitore dela^a comunita, possa essere astricto ad pagare quello fosse tenuto per lo regio offitiale, etiam^b tempore offitii.

6

De etate Camerarii

Et cumciosa^c cosa che la etate et longa experientia fa lhomo saggio et apto al governo, se fa prohibitione irrevocabile per lo^d dicto signor Locotenente in nome dela Maesta del signor Re che nulla persona di qualsivoglia gradu, statu o preheminentia se sia che debia o possa in alcun^e modo essere habile o admisso al regimento dela cita, cioe de offitio de Camerlingo qual non sia de eta compiuta de trenta anni, overo deli Cinque dele Arti che non sia de eta de vinticinque anni compiuti.⁵

7

De numero Dominorum de Camera et eorum preeminentia^f

Sequendo lordine antiquo vole et comanda el dicto signor Locotenente in nome et per parte dela dicta Maesta chel regimento dela cita de L'Aquila, chiamati Camerlingo et Cinque dela Camera, debiano essere in numero sei persone, cioe uno Camerlingho precedente^g ad tucti, et cinque altre persone chiamati li Cinque de l'Arti dela cita de L'Aquila. Quali possano gaudere, usare et fruire le prerogative et preeminentie de

^a B de

^b LUDOVISI aggiunge et prima di etiam

^c B conciosa

^d B pelo

^e B alcuno

^f LUDOVISI praeminentia

^g B precedenti

⁵ L'età minima di 25 anni si riscontra come criterio ricorrente nelle riforme istituzionali promosse da Ferrante: si veda il cap. I del modello predisposto da N.F. FARAGLIA, *Il comune nell'Italia meridionale (1100-1806)*, Napoli 1883, p. 157. Esso sussisteva infatti anche per i Quaranta di Catanzaro (*ibid.*, p. 136, cap. III), i Ventiquattro di Atri (cf. *Codice Aragonese, o sia Lettere regie, ordinamenti ed altri atti governativi de' sovrani aragonesi in Napoli riguardanti l'amministrazione interna del reame e le relazioni all'estero*, a c. di F. TRINCHERA, vol. III, Napoli 1874, XLIII, pp. 229, 230, cap. 1, d'ora in poi F. TRINCHERA, *op. cit.*), i Trenta di Aversa (*ibid.*, n. I, pp. 1-2, cap. 1), i Trentasei di Barletta (*ibid.*, n. XXVI, pp. 114-115, cap. 1), i Ventiquattro di Manfredonia (*ibid.*, XXIX, pp. 149, 150, cap. 1), i Trentasei di Salerno (*ibid.*, XXXIV, pp. 191, 192, cap. 1) e i Ventiquattro di Taranto (*ibid.*, XXVIII, pp. 135, 136, cap. 1). Al contrario, non ho trovato attestazioni riguardanti i 30 anni per le cariche poste a capo delle magistrature di vertice.

auctorita debita et consueta in la cicta predicta, ad honore et stato dela Maesta prefata, augmento et ben vivere dela dicta cita.

8

Et havendose^a ad fare novo ordine circal creare del Camerlingho et Cinque dela Camera, maxime per spatio de quattro anni davenire,⁶ conmenzando dal primo di del mese de septembre del presente anno M^oCCCC^oLXXVI^{to},⁷ et successive de quattro in quattro anni, in perpetuum se havera ad sequire li ordini et modi infrascripti, quali in posterum inviolabilmente^b siano observati.

9

De modo creandi magistratus Camere⁸
Iuramentum
Examen

Primo ordina decerne^c et conmanda el dicto signor Locotenente in nome dela prefata Maesta che, adveniente el tempo de creare lo Camer-

^a *LUDOVISI* havendosi

^b *B* imposterum inviolabelemente

^c *B* dicerne

⁶ Il quadriennio come blocco cronologico in cui poter esercitare una sola volta la magistratura si ritrova anche a Capua nel 1467 (cf. F. SENATORE, *Gli archivi delle universitates meridionali: il caso di Capua ed alcune considerazioni generali*, in *Archivi e comunità tra Medioevo ed Età Moderna*, a c. di A. BARTOLI LANGELI, A. GIORNI e S. MOSCADELLI, Roma 2009, pp. 447-520) e a Catanzaro nel 1473, dove si dispose che «colloro che saranno officiali in un hanno non possano per tre anni essere in quelli medesimi ne in altri officii» (cf. N.F. FARAGLIA, *Il Comune*, cit., p. 140, cap. IX). Invece ad Atri, per esempio, tale periodo doveva durare un triennio (cf. F. TRINCHERA, *op. cit.*, XLIII, p. 229, cap. 1), ma si specificava che chi aveva partecipato al governo nell'ultimo dei tre anni, doveva attendere almeno un altro anno (*ibid.*, pp. 232, 233, cap. 7). In generale, la regola dei tre anni ricorre spesso negli ordinamenti promossi da Ferrante, come ad esempio ad Aversa nel 1490 (cf. F. TRINCHERA, *op. cit.*, I, pp. 1-2, cap. 1), insieme al divieto di esercitare una carica per due anni consecutivi: cf. il modello offerto da N.F. FARAGLIA, *Il Comune*, cit., p. 158, cap. XIII.

⁷ Questa indicazione cronologica è importante perché conferma ulteriormente la collocazione dell'approvazione della riforma nell'estate 1476, insieme all'esistenza della prima *publicatio dominorum* con il nuovo sistema a partire proprio dal settembre dello stesso anno (LR II, cc. 28v-30r). Considerando invece lo slittamento nell'elezione dei due nuovi consigli dei Dodici e dei Quaranta, mi pare evidente che interesse preponderante del luogotenente e obiettivo principale della riforma sul piano formale fosse il nuovo funzionamento della Camera Aquilana.

⁸ Non era questa la prima regolamentazione delle procedure per l'elezione della Camera Aquilana. Negli statuti esistevano infatti due norme che spiegavano come eleggere

lingo et Cinque dela Camera per quactro anni, quilli Signori che alhora seranno al offitio, col Consiglio deli Dudici homini dela cita, secundo lantiquo^a ritu de essa cita convocati et radunati nel regio palatio aquilano,⁹ remoto ogni ranchore,^b ira, odio o amicitia,¹⁰ astricti et obligati ad debito et sollemne^c iuramento,¹¹ habiano ad fare uno scrutinio et examine generale con maturita et prudentia de tutti homini che siano in la cita de auctorita et bona experientia, digni dela administratione et regimento dela republica, si de offitio de Camerlingho como deli Cinque de l'Arti.¹²

^a B lo antiquo

^b B rancore

^c LUDOVISI solemne

il Camerlengo (SCA, cap. 49, pp. 44-50) e i Cinque delle Arti (*ibid.*, cap. 165, pp. 119-25), che sono troppo complesse per renderne conto qui, ma di cui non abbiamo una testimonianza documentaria sul loro effettivo svolgimento. Nei primi *Libri reformationum*, infatti, vennero verbalizzate solo le *publicationes dominorum*, quindi i soli risultati dell'elezione. Impossibile dire, dunque, se le procedure rispettavano il dettato statutario o meno.

⁹ A mio avviso, «lantiquo ritu» che si richiama qui riguarda solo il luogo di riunione dei convocati, quel palazzo del capitano regio in cui si tenevano le sedute del Consiglio generale e le elezioni alle magistrature maggiori. Escluderei una lettura che consideri il coinvolgimento dei Dodici come «antiquo ritu», sebbene si abbia una testimonianza dell'esistenza di «lli dudici» al 1266. La testimonianza ci è fornita dal primo e più importante cronista aquilano, Buccio di Ranallo, che nella sua cronaca in versi racconta che in quell'anno Carlo I d'Angiò richiese aiuto agli aquilani per la battaglia che avrebbe combattuto a Tagliacozzo contro Corradino di Svevia. In questo frangente, il capitano regio convocò i citati dodici per decidere il da farsi (BUCCIO DI RANALLO, *Cronica*, a c. di C. DE MATTEIS, Firenze 2008, strr. 108-18, pp. 35-38). Non credo però si possa ipotizzare l'esistenza di una magistratura simile a quella predisposta dalla riforma in un tempo tanto risalente, con la città appena rifondata dopo la distruzione fattane da Manfredi di Svevia nel 1259. Si trattava invece molto probabilmente di dodici uomini preminenti, dodici provviri non formalizzati.

¹⁰ Il passaggio che elenca i sentimenti negativi o al contrario l'*amicitia* fra i consiglieri non era legato direttamente alla realtà aquilana che si cercava di modificare, anche se naturalmente non ne era del tutto indipendente. Anche in altri ordinamenti si trova questa disposizione, generalmente volta a ottenere uno svolgimento corretto delle assemblee e non turbato da eventi conflittuali né condizionato dai rapporti personali, familiari e clientelari dei consiglieri. Era del resto interesse della stessa comunità cittadina che si agisse senza far prevalere le passioni, come dimostra ad esempio una norma statutaria aquilana riguardante gli elettori di alcuni ufficiali: «Item quod electores officialium [...], illud quo habent facere et eligere faciant et eligant legariter et fideliter, absque dolo, fraude, invidia, odio vel rancore» (SCA, cap. 34, pp. 37-38).

¹¹ Sul giuramento si veda la n. al cap. 60.

¹² Questa disposizione, analoga a quelle di altre città meridionali, faceva in modo che a determinare la lista degli eleggibili fossero di fatto gli stessi appartenenti al gruppo dirigente, sebbene il Consiglio generale avesse teoricamente il potere di respingere i nominati con il proprio voto negativo. Mi pare però che non fosse questo l'intervento principale per contenere il potere dell'*élite* locale, quanto piuttosto l'estrazione a sorte e il voto segreto.

IO

Annotatio

Havuto^a tale examine li dicti Camerlingo et Cinque et Consiglio, per lo cancelleri dela Camera debiano fare annotare et descrivere^b tucti quilli seranno reputati idonei al regimento, quartier per quartero dela cita, ponendo ogni uno al suo loco secundo larti et exercitii de ciascuno.

II

*De preponendis ad officium Camerariatus*¹³

Poi questo, del dicto numero se haveranno ad extrahere et capare quelli homini per ogni quartiere che meritevolmente siano digni del offitio de Camerlingho, qual recercha gran maturita et prudentia, benche poi se habiano ad approbare per el popolo in publico consiglio¹⁴ nel modo che segue.

I2

De Quinque

Deli altri restanti iudicati apti al regimento dela Camera, se havera ad deputare quel numero che sia suffitiente per lo offitio deli Cinque dela Camera per ogni quactro anni, quartier per quartiere, et arte per arte, secundo la preeminencia et stile consueto dela cita. Quali similmente, ciascuno in suo gradu et arte, se haveranno ad approbare per el popolo nel publico consiglio, de poi^c deli^d Camerlinghi et in quel modo et ordine.

^a B Havute

^b LUDOVISI descrivere

^c B po

^d LUDOVISI li

¹³ Il Camerlengo non fu la massima magistratura cittadina sin dalla fondazione, ma solo a partire dalla riforma del 1354. Prima, esso svolgeva compiti di natura finanziaria e di tesoreria e nel primo Trecento la carica venne affidata ad alcuni frati celestini (cf. M.R. BERARDI, *I monaci camerari della città dell'Aquila e la costruzione della nuova chiesa di S. Maria di Collemaggio*, «BDASP», XCVI, 2006, pp. 43-86). Fu proprio a partire da questo periodo che i poteri del Camerlengo cominciarono a crescere, fino alla sanzione formale attraverso l'istituzione del Reggimento ad Arti (cf. L. LOPEZ, *Gli ordinamenti municipali dell'Aquila dalle origini al 1806*, L'Aquila 1982, pp. 9-11, 18 e 23-28).

¹⁴ Sulla presenza di espressioni che si riferiscono al 'popolo', cf. il § 3 dell'introduzione.

13

De modo congregandi Generale Consilium

Facto questo, se fara sonare la campana grossa del palazio tre volte in uno giorno interpellatim in signo de convocare lo Consiglio Generale^a et ad lultima volta se havera ad tocchare trenta bocti de campana et, quelli durando, el regio Capitaneo o offitiale, col Camerlingho et Cinque dela Camera andaranno ala sala grande del regio palazio^b dove, sonati li ultimi bocti dela campana, siano serrate le porte, adeo che nullo possa piu ne intrare ne uscire finche non siano finiti^c li ordini sequenti che in quel di se haveranno ad fare.¹⁵

14^d*De pena magistratuuum absentium a Consilio*¹⁶

Et prima sia pena irremisibile de uno ducato doro dapplicarse per mitade al regio offitiale, laltra parte ala Camera Aquilana per qualuncha persona, cioe Camerlingho et Cinque dela Camera, Consiglio et Cerneta, che senza necessaria et legitima cagione se trovava in quel di abscente dal Consiglio et loco predicto.

^a in A lo Consiglio Generale figura in interlinea superiore, in sostituzione di tucto el popolo, depennato e sottolineato da quattro piccoli tratti orizzontali. La mano è la 5. B reca solo tucto el popolo, mentre LUDOVISI rende così la modifica: lo consiglio generale (tucto el popolo)

^b B palazo

^c in B finiti figura in interlinea superiore, con richiamo grafico // fra siano e li, in pedice

^d l'intero capitolo è depennato con una linea obliqua e nel margine sinistro figura un vacat. La mano è la 6. In B questa modifica non compare e LUDOVISI non ne fa cenno

¹⁵ Il suono della campana per la convocazione del Consiglio generale era previsto già negli statuti cittadini (SCA, cap. 169, p. 127) e comunque largamente praticato. Disposizioni simili sulla convocazione del Consiglio generale si trovano ad esempio anche a Catanzaro (cf. N.F. FARAGLIA, *Il Comune*, cit., p. 135, cap. II), ma in generale il suono della campana doveva essere il sistema uniforme di convocazione che le città dovevano adottare: cf. il modello proposto da Faraglia *ibid.*, p. 158, cap. V, dove però si parla anche del ruolo del capitano regio, senza la licenza del quale non potevano svolgersi i consigli. Un particolare che a L'Aquila non venne esplicitato.

¹⁶ L'interesse per la partecipazione dei cittadini eletti agli affari pubblici trovava concordi il sovrano e la comunità. Già negli statuti, infatti, si prevedevano multe per i consiglieri assenti ingiustificati: cf. SCA, cap. 167, p. 127. Una norma identica, ma con la pena prevista di un solo tarino, si trova negli ordinamenti di Trani (*Il libro rosso della università di Trani*, a c. di G. CIOFFARI e M. SCHIRALLI, Bari 2000, L, p. 244, ll. 4-7) e di Lecce (cf. *Libro rosso di Lecce*, a c. di P.F. PALUMBO, Fasano 1997, vol. I, LX, p. 250, ll. 149-54). Del resto, questo provvedimento e la pena prevista sembrano una costante degli ordinamenti proposti da Ferrante: cf. il modello di N.F. FARAGLIA, *Il Comune*, cit., p. 158, cap. VIII. A L'Aquila, però, la norma escludeva il Consiglio generale.

15^a*De annotandis consiliariis et advenis expellendis*¹⁷

Sedendo in la dicta sala moderatamente et cum scilento ciascuno al suo loco,¹⁸ el cancelleri dela^b Camera qual sia presente debia annotare in quaderno homo per homo el nome de tucti quilli se trovaranno in dicta sala, intendendo tamen che non ce habia per nullo modo ad intravenire altri che cictadini^c aquilani, intendendo cictadini tucti quilli che la cita reputa per citadini.¹⁹ Et annotati tucti, dica el cancelleri ad alta voce lo integro numero de tucti quilli homini se trovaranno in lo^d loco supra-dicto.

16

*De iuramento pro reddendis^e suffragiis recte*²⁰

Dopo, rememorando publicamente la importanza de quello acto se havera ad fare, con uno missale o altro religioso libro debia el dicto cancelleri^f fare iurare sollemnemente qualunqua persona se ce^g trovava de consigliare et fare el ben publico et elegere al regimento dela cita tucte quelle persune universalmente ordinate et annotate, che secundo sua conscientia ad ciascuno parera piu suffitiente ad honore, servitio et stato dela Maesta del signor Re et bon governo dela republica aquilana.

^a LUDOVISI reca la numerazione XIII^{III}^o, diversamente da A che reca il regolare XV

^b B de

^c LUDOVISI i cictadini

^d LUDOVISI omette lo

^e LUDOVISI reddendo

^f B cancellero

^g B sence; LUDOVISI ce se

¹⁷ Una norma simile, anche se riferita al *Consilium Artium*, si trova negli statuti cittadini, con il titolo *Quod nullus veniat ad consilium nisi consiliarius* (cf. SCA, cap. 171, p. 128).

¹⁸ L'attenzione per uno svolgimento pacato e ordinato delle assemblee è una costante degli ordinamenti cittadini promossi in quest'epoca, come mostra ad esempio il caso di Aversa per la quale si stilò un capitolo dedicato all'argomento: cf. F. TRINCHERA, *op. cit.*, I, p. 6, cap. XI. Del resto nella stessa Aquila era già previsto negli statuti che le assemblee si svolgessero ordinatamente: cf. ad esempio SCA, cap. 168, p. 127 e cap. 170, p. 128. Nel modello proposto da N.F. FARAGLIA, *Il Comune*, cit., p. 158, cap. VII, si aggiunge anche che non si poteva prendere la parola senza l'autorizzazione del capitano regio.

¹⁹ Questa norma lascia pensare che in precedenza intervenissero ai consigli anche personaggi esterni alla comunità, che potrebbero essere stati parte del seguito militare di qualche personaggio influente, *in primis* il conte di Montorio. Ovviamente non si ha traccia di queste presenze nei verbali dei *Libri reformationum*.

²⁰ Sul giuramento si veda la n. al cap. 60.

Et poi nominara quilli che se haveranno ad mectere ad partito, primo de offitio de Camerlingo et apresso deli Cinque de l'Arte, nominando uno per uno.

17

*De pena non dantium iuramentum in suffragationibus
De offitio cancellarii in relevandis defectibus iuramentorum*^{a21}

Et accio che lo ritu et bon modo del vivere se observe inviolabilmente in omne publica deliberatione, vole et comanda lo dicto signor Locotenente per nome et parte dela prefata Maesta che quante volte se preterisse^b lacto del iuramento in qualsevole ordine de balloctare con lupini bianchi et nigri,²² tanto tra li magnifici Camerlingho et Cinque dela Camera, quanto tra li Dudici del Consiglio, tra li Quaranta dela Cerna et tra lo Consiglio Generale, tante volte^c ciascuno deli Camerlingo et Cinque dela Camera et lo cancelleri siano obligati ala pena de ducati doi per testa, dapplicarse per la mita alo regio offitiale et per laltra mita ala Camera^d Aquilana. Et lo cancelleri socto la pena de ducati vinticinque^e doro dapplicarse alo regio offitiale sia obligato rivelare quante volte accadesse lo defecto^f de dicto iuramento et laccagione perche accadesse alo regio offitiale che habia ad exigere dicta pena.

^a LUDOVISI omette questo secondo titolo

^b LUDOVISI preferisse

^c LUDOVISI tanctevolte

^d in B ala Camera figura in interlinea superiore, con richiamo grafico // fra mita e aquilana, in pedice

^e B vintecinque

^f B difecto

²¹ Sul giuramento cf. *ibid.*

²² Prima menzione del sistema di voto per le elezioni attraverso lupini bianchi e neri.

Come accennato nell'introduzione, il sistema non era del tutto nuovo, perché già previsto negli statuti. In particolare si prevedeva la possibilità di votare «ad bussulas et palluctas» nel caso «ubi non sunt consiliarii corcordes» (cf. SCA, cap. 188, pp. 137, 138) e per la creazione di ambascerie (*ibid.*, cap. 190, pp. 138, 139). Lo stesso sistema di voto si riscontra a Catanzaro, con le «fabe bianche et negri» per l'elezione degli ufficiali cittadini da parte dei Quaranta (cf. N.F. FARAGLIA, *Il Comune*, cit., pp. 137, 138, cap. V) e ad Atri con le «balloctes» (cf. F. TRINCERA, *op. cit.*, XLIII, pp. 235, 236, cap. 10), così come nelle altre città riformate negli anni Novanta. Si trattava di una costante delle riforme istituzionali cittadine, come mostra anche il modello di N.F. FARAGLIA, *Il Comune*, cit., p. 158, cap. XI. Tuttavia, il caso di Teramo testimonia di un'origine più antica del sistema, trovandosi esso negli statuti del 1440: cf. *Statuti del comune di Teramo del 1440. Testo originale*, a c. di F. SAVINI, Firenze 1889, lib. I, rub. XXIII, pp. 33-39.

18

De distributione lupinorum

Poi andaranno doi scuderi dela magnifica Camera, homini discreti,²³ con un bacile per uno, deli quali uno ne sia pieno de lupini bianchi et laltro de lupini nigri, ovvero uno o dui^a bacili^b pieni de lupini bianchi et lupini nigri mescolati insieme. Et girando ad torno quilli che sederanno^c, darando ad ciascuno de dicti lupini, si deli bianchi como deli nigri, dechiarando perho prima che li lupini bianchi significano del si, et li nigri significano del no.

19

Apresso questo se cominciarà ad balloctare el primo nominato che se porrà ad partito del si o del no, et poi de uno in uno fine ad lultimo sequitaranno^d ad balloctarse in questo modo et forma che segue.

20

De modo recipiendorum lupinorum per famulos

Portara uno scuderi dela Camera la bussola vacua con la mano sinistra, et con la dextra vacua, et cossi con modestia et discrectione andorando da quilli che sederando nel consiglio, pigliando da ogniuno uno lupino per homo, o bianco o negro, secundo lo voto de chi lo dara, et quello mectera nela bussola^e che porta in mano, cioe el lupino bianco per el si, et lo lupino nigro per el non, che significa o approbare o reprobare li offitiali secundo la conscientia deli balloctanti.

^a LUDOVISI doi

^b B bacile

^c LUDOVISI sederando

^d B sequitaranno

^e LUDOVISI būsola

²³ Negli ordinamenti di altre città il coinvolgimento di persone terze nell'ottica di garantire la trasparenza delle operazioni riguardava in genere solo l'estrazione degli eletti dalle liste già compilate. In questo caso la complessità del sistema dovette richiedere l'intervento di più di uno «scuderi» o «famulus» della Camera anche nelle votazioni, perché si potessero compiere correttamente le operazioni. Bisogna osservare inoltre che a L'Aquila si prevedevano pene per gli «scuderi» in caso irregolarità (capp. 21-23), il che evidentemente garantiva comunque i votanti da ogni punizione. Pene che in altre città non potevano essere previste perché si incaricava delle estrazioni «uno figliolo (...) che non passa anni sette, adcioche non se nce possa presumere fraude o malignita alcuna»: così ad Aversa (cf. F. TRINCHERA, *op. cit.*, I, p. 3, cap. IIII), ma anche ad Atri e in altre città.

De pena non occultantium suffragia

Vole et conmanda el dicto signor Locotenente per parte dela Maesta prefata, socto pena de periurio da punirse rigidissimamente che ogni cictadino aquilano qual se trovava nel loco preditto che possa et debia dare la sua voce^a ad simili cose^b per ogni volta che sara balloctato et posto ad partito alcuno nominato per el dicto cancelleri, debia mectere el suo lupino, o bianco o nigro, como li parera ad sua conscientia, in nome de collui che sera posto al partito, si secretamente et coperto in mano del scudero che venera ad lui in modo che nulla persona, ne el scudero proprio, possa cognoscere o videre se^c lo lupino sia bianco o nigro. Et provandose^d chel scuderi vedesse lui, o el facesse videre ad altri, incorra ipso facto ala pena de dece^e tracti^f de corda et di perpetuo exilio.

De pena dantis plures lupinos singulis viribus

Et acio^g che ogni fraude cesse al balloctare, se fa ordinatione et decreto per ipso signor Locotenente in^h nome dela dicta Maesta che ogni homo che balloctara debia dare deⁱ volta in volta per ciascuno homo che se ponera ad partito uno lupino et non piu, o bianco o negro, quale secretissimamente^j come e dicto se dia^k in mano del scudero che portara la bussola. Et ipso scuderi lo mecta in la dicta bussola si coperto che ne lui ne altri veda lo lupino, et qualunqua presumerà dare al scudero piu de uno lupino per volta per ciascuno che sara balloctato, incorra^l in pena de cinquanta unze doro dapplicarse^m al regio fisco, et sara dampnato ad perpetuo exilio.

^a *LUDOVISI* noce^b *B* cosa^c *B* si; *LUDOVISI* omette se^d *B* provandosi^e *LUDOVISI* due^f *B* tracte^g *B* accio^h *LUDOVISI* nelⁱ *LUDOVISI* da^j *B* secretessemamente^k *LUDOVISI* omette se dia^l *B* incorrera^m *B* dapplicarse

23

De fraude percipiendorum lupinorum per famulum

Ancora^a trovandose al votare^b dela bussola piu quantita de lupini chel numero deli^c homini che balloctaranno, sara imputato ad fraude del dicto scudero che portara la bussola, et cadera ala supradicta pena de dece^d tracti de corda et de perpetuo exilio.

24

De suffragatione pro Camerariis^e

Li primi che se haveranno ad balloctare saranno quilli che siano stati reputati idonei et suffitienti per offitio de Camerlingho de ogni quartiere dela cita, secundo lo annotamento et descriptione primo^f facta per lo Camerlingo et Cinque dela Camera et Dudici del Consiglio nel modo che de supra e dicto.

25

De civibus a cancellario nominandis

Nominara el cancelleri dela Camera in ringhera uno per uno quilli che se haveranno ad balloctare per Camerlingho et del quarto che saranno et lo primo nominato sara lo primo ad essere ballottato, poi el secundo, poi el terzo, quarto et subsequentemente tucti altri, suo ordine fine ad lultimo.

26

De iis qui se a dandis suffragiis abstinere debent²⁴

Et perche seria inconveniente che quilli che sonno posti al partito del balloctare siano presenti o diano el suo lupino, se vole et conmanda per

^a B Anchora^b LUDOVISI notare^c LUDOVISI di li^d LUDOVISI due^e LUDOVISI primi camerarii^f LUDOVISI prima

²⁴ Questa norma era in armonia con quella che vietava l'elezione in un consiglio di due persone appartenenti alla stessa famiglia (cap. 38), sebbene il legame vietato fosse solo quello di primo grado. Si tratta di una norma ricorrente: cf. il modello di N.F. FARAGLIA, *Il Comune*, cit., p. 157, cap. II.

lo dicto signor Locotenente^a in nome dela dicta Maesta, che collui che sara balloctato, patre et fratelli carnali o figlioli che se trovaranno ad balloctare, debiano levarse^b dal proprio loco loro et abscentarse in parte remota dali balloctanti finche sia fornito de balloctarsi. Depoi ciascuno debia retornare ali lochi soliti ad balloctare laltri.

27

De suffragiis post suffragationem servandis

Di volta in volta che sera fornito de balloctare uno, lo scuderi dele bussole^c dextramente et cum scilento^d portara quella nanti al regio offitiale o Capitaneo, Camerlingo et Cinque dela Camera, li quali sederando^e remoti dali altri, quali votarando^f dicte bussole ponendo li lupini de ogniuno che sarra^g balloctato in uno cartoccio de carta et supra^h quello scrivere el nome de collui che saraⁱ balloctato, et cossi de uno in uno sequire finche^j siano balloctati tucti li nominati per el cancellero per ogni quartiere sequendo luno de po laltro, suo ordine.

28

De probatis ex suffragatione pro Camerariis^k

Finiti^l che saranno^m de balloctare tucti li nominati per Camerlingo quartier per quartiere, tunc lo regio Capitaneo, o altro offitiale de la dicta Maesta, Camerlingo et Cinque dela Camera, debiano videre li balloctati uno per uno et ad ciascuno numerare li lupini bianchi et negri ad numero. Deli quali el magior numero bianchi significa che collui che e balloctato e stato approbato et acceptato dal populo al offitio al quale era nominato. Et piu lupini negri significa essere stato perduto lo partito. Et chi havesse tanti lupini bianchi quanti negri, se intenda havere perduto lo partito. Quisti tucti, vinti et perduti, siano annotati al quaterno per lo cancellero dela Camera facendo expressa mentione deli nomi si deli

^a B Locumtenente^b B levarsi^c B buxole^d LUDOVISI scilento^e B sederanno^f B votaranno^g LUDOVISI sera^h B sopraⁱ LUDOVISI sera^j LUDOVISI fine che^k LUDOVISI primi Camerarii^l B Feniti^m B seranno

approbati, como de quilli che hanno perduto, cautamente in modo che per nulla via siano manifestati ne dal cancellero ne dal regio Capitaneo, Camerlingo et Cinque socto obligatione de iuramento sollemne.²⁵

29^a

Quando in tucti li quartieri dela cita o in alcun de essi^b se trovasse approbati dal populo per offitio de Camerlingho piu numero de sei homini per quarto, li quali bisognano per imborsare per quactro anni, vole et conmanda el dicto signor Locotenente in nome dela Maesta del signor Re che in tal casu lo regio Capitaneo o altro superiore che per parte dela dicta Maesta se trovasse in la cita de L'Aquila, deli dicti approbati per offitio de Camerlingho habia ad elegere et capare secundo li piu lupini et voci^{c26} li piu idonei al dicto offitio fine al numero de sei per ogni quarteri, quali se habiano ad imborsare per quactro anni como de supra e dicto. Et li altri che supraranno el dicto numero de sei per quarto^d che siano stati balloctati per offitio de Camerlingho^e, sia licito al regio Capitaneo poterli imborsare per loffitio^f deli Cinque dela Camera, ciascuno in suo loco, et arte, et per quartieri secundo ad ipso parera per honesta de quilli saranno balloctati.

^a nel margine sinistro si intravedono due titoli quasi illeggibili a causa dello stato del supporto; del primo, collocato all'altezza media del testo del capitolo, mi è stato possibile decifrare solo De [...]de per[...] lupinorum per [...]; del secondo, collocato in corrispondenza dell'ultima riga del testo solo le due parole finali de Camerariis

^b B ipsi

^c in A secundo li piu lupini et voci ha sostituito il testo originale, abraso, a opera della mano 7. Tale testo ci è fornito da B, che reca secundo sua conscientia. La lettura di voci non è chiara, ma ritengo possa essere molto probabile anche perché l'espressione si ripete al capitolo 32

^d B quactro

^e LUDOVISI omette da habia ad elegere a per offitio de Camerlingho compresi

^f B lo offitio

^a A ripete quarto, poi depennato con un tratto orizzontale

²⁵ Sul giuramento si veda la n. al cap. 60.

²⁶ La modifica apportata a questa norma è sostanziale. Nella versione originale si affidava al capitano o ad altro ufficiale regio la selezione dei sei uomini per quartiere qualora si fosse ecceduto il numero previsto di eleggibili per i quattro anni. Con la modifica, si ripristinava il potere della comunità scegliendo i primi sei di ciascun quartiere e, al contempo, si rafforzava la validità del sistema di elezione per lupini. Significativo in questo senso che, poco più avanti nello stesso capitolo, al capitano si attribuisse la facoltà di trasferire negli elenchi degli eleggibili come Cinque delle Arti i nominativi restanti dalla selezione: in questo modo il complesso degli eleggibili veniva salvaguardato, anche se alcuni di essi non avrebbero potuto accedere alla carica massima.

30

Et quando per aventura, per el publico consiglio ballottando per officio de Camerlingho non fussero approbati per ogni quarto^a tanto numero de homini che bastassero ala imbussolatura^b deli quactro anni, alhora el Camerlingho et Cinque dela Camera possano nominare altri homini de quilli quartieri dove manchasse lo numero de sei apti al dicto officio de Camerlingho, et quilli fare balloctare in publico consiglio^c finche^d ne siano approbati el perfecto numero de sei per quartieri per lo dicto officio de Camerlingho, servando sempre lordine et stile supradicto.

31

Approbati che seranno li Camerlinghi necessarii per li quactro anni, videlicet de ogni quarto sei, vole et conmanda lo dicto signor Locotenente per parte dela dicta Maesta che se habiano ad imborsare per lo regio Capitaneo, insieme cum li Cinque dela Camera, nel modo che appresso sequita.

32

In simile modo et forma ordina, vole et conmanda el dicto signor Locotenente per parte dela Maesta prefata se habiano ad balloctare per ogni quartiere dela cita quilli homini che saranno electi et nominati per lo Camerlingho, Cinque dela Camera et Dudici del Consiglio piu idonei et sufficienti de ogni arte et per ciascun quartieri. Deli quali approbati per lo Consiglio Generale^e nel modo supraditto el numero de trenta homini per quartiere, et arte per arte siano imborsati per loffittio deli Cinque de l'Arti dela Camera per quattro anni, et de ogni quarteri trenta, et de ciascuna arte iuxta lantiqua consuetudine, intendendose chiaramente che loffittio regio deli approbati per lo populo, quando fosse magiore numero che trenta per quartieri, possa caparne li piu sufficienti per arte, secundo le piu voci^f et, reducti al dicto numero de trenta possa imborsarli como appresso^g se contene.

^b B imbussolatura

^c in A, prima di publico consiglio, figura dal populo, poi depennato con un tratto orizzontale. Si noti che all'inizio del capitolo l'espressione è stata invece conservata. B reca l'intera espressione dal populo in publico consiglio

^d LUDOVISI sin che

^e in A il testo originale reca populo, depennato e sostituito con Consiglio Generale, scritto dalla mano 8 al margine destro, con richiamo grafico ≠. B reca populo

^f in A le piu voci sostituisce un'espressione abrassa in precedenza, ad opera della mano 7. Il testo originale ci è fornito da B, che reca sua conscientia, come nel simile caso del capitolo 29

^g B e LUDOVISI appresso

^a B iungere; LUDOVISI ioncere

²⁷ Cf. n. precedente.

33

De mutua cessione artificum et quarteriorum

Ulterius perche po accadere che in alcuna arte de alcun quartero non siano tanti homini che adempia el numero de sei per arte, per essere deli Cinque dela Camera, in tale casu vole et conmanda el dicto signor Locotenente in nome dela prefata Maesta chel regio Capitaneo, Camerlingho et Cinque possa pigliare tanti homini deli approbati de unaltra arte del medesimo quarto, quanti fussero quilli che manchassero al numero de sei ad quella arte dove fosse penuria de homini. Et li altri quarti iongere^a et mancare tanti homini in quelli quarti quanti ne fossero stati manchati et iuncti del supradicto quarto. Ita et taliter che ad ogni quarto sia lo complimento de trenta homini per quarto, et tra tucti li quarti siano trenta homini de ciascuna arte.

34

Tucti quilli che seranno balloctati et approbati per lo publico consiglio^b debiano essere per lo cancelleri dela Camera, presente lo regio Capitaneo o altro offitiale maiore, scripti in una carta de pergameno nel modo et forma che sequita, perche cossi^c vole et conmanda el dicto signor Locotenente per parte dela prefata Maesta, per migliore^d conservarse che in carta de bambace.

35^e

Sara como se convene prudente loffitiale regio ad spartire tucti quilli saranno^f ad imborsare, in modo che al Camerlingho se diano tali^g compagni che la Camera sia compiuta de ogni arte et quartiere, meschiando deli mancho sufficienti con li altri piu sufficienti secundo li parera per miglior governo dela republica.

^b in A, dopo publico consiglio segue del populo, poi depennato con due tratti orizzontali. B conserva l'espressione per intero

^c B cussi

^d B migliore

^e in A, sul margine destro in corrispondenza delle due righe finali del capitolo, compare il segno grafico †

^f LUDOVISI seranno

^g in B tali figura in interlinea superiore, con richiamo grafico || fra diano e compagni, in pedice

^a LUDOVISI ofitiale

Poi questo conmanda et vole el dicto signor Locotenente per parte dela prefata Maesta che, facta la electione et distributione delo Camerlingho et Cinque dela Camera nel modo predicto per lo regio Capitaneo o altro magiore offitiale^a, el cancelleri dela Camera, o altri ad chi meglio parera al dicto regio offitiale, li haverà ad scrivere in una cartuccella^b de pergameno breve quanto piu puo, cioe uno Camerlingho, uno licterato, uno merchante, uno de larte del ferro, uno de larte del coriame et uno de larte viva,^{c28} che siano persone convenienti insieme^d de ciascheduno quarto dela cita, como de supra e dicto. Et scripta la dicta cartuccella^e nel predicto modo sia pieghata strectamente et renchiusa in una pallocta de cera nova. Et facte tucte le pallocte como de supra e dicto, cioe sei del Q.S.M., sei del Q.S.G., sei del Q.S.P. et sei del Q.S.J.,²⁹ et tucte sei

^b B cartuccella; LUDOVISI cartaccella

^c LUDOVISI vina

^d B conveniente insieme

^e B cartuccella; LUDOVISI cartaccella

^a B tucte

²⁸ L. LOPEZ, *op. cit.*, n. 89, rilevando l'errore di trascrizione di Ludovisi, ha chiarito che «arte viva» era detta quella dei *militēs*, secondo quanto sostenne l'erudito Anton Ludovico Antinori nei suoi *Annali degli Abruzzi*. Il riferimento all'arte è presente anche in una *publicatio dominorum* in LR II, c. 158r, in cui il quinto *Quinque* figura come «vivarius». Come ho già detto, però, ho qualche dubbio sull'attribuzione del quinto *Quinque* alla *militia*.

²⁹ Ho mantenuto le sigle dei quattro quartieri, senza scioglierle, perché riflettono l'uso corrente in Aquila all'atto della verbalizzazione. I quartieri erano quelli di Santa Maria, San Giorgio, San Pietro e San Giovanni e negli atti comparivano sempre in quest'ordine. Nel contesto di tutte le elezioni verbalizzate, infatti, l'appartenenza dell'eletto al quartiere veniva indicata con una di queste sigle, perché per quasi tutte le cariche il criterio di suddivisione era dato proprio dal quartiere (nei casi in cui gli eletti erano meno di quattro, si attuava una rotazione). Nei primi decenni di vita della città, la sua amministrazione rispondeva a un sistema diverso, basato sui *locali*, cioè sulle unità amministrative corrispondenti alla settantina di castelli di origine dei primi aquilani, e dalle due diocesi in cui essi erano inquadrati: Amiterno e Forcona, poi assorbite nella diocesi de L'Aquila eretta nel 1257. È interessante notare che ancora nel tardo Quattrocento queste due antiche diocesi avevano una funzione amministrativa, quando ad esempio bisognava eleggere due soli magistrati o due ambasciatori per cui, talvolta, si decideva che uno doveva essere amiternino e uno forconese, stabilendolo in base all'appartenenza a un quartiere e a un *locale*. Quest'ultimo rimase sempre in vita come criterio amministrativo, anche se solo parzialmente, mentre assunse un valore fortemente identitario, come dimostra il fatto che il *locale* risulta quasi sempre parte del sistema onomastico dei cittadini. Sull'origine dei quartieri e dei *locali* e sulle loro caratteristiche principali, rinvio a quattro interessanti approfondimenti di Raffaele Colapietra, editi come supplementi del numero o della rivista «Artetra», nel contesto di un ciclo di relazioni intitolato *Forma urbana dell'Aquila dal medioevo al '700. Dalle acque della Rivera al mercato della Piazza: il Quarto di S. Giovanni di Lucoli (S. Marcianno)* (1987); *Il Quarto di S. Giorgio (S. Giusta di Bazzano): il mondo agropastorale di S. Pietro Celestino ed i palazzi del fondaco e della spada* (1990); *Vecchi feudatari e*

pallocte de ogni quarto mecterle in la sua borsa signata et suprascripta del nome del quarto che saranno le dicte pallocte, ita che tucte le pallocte et de tucti^a li quarti siano in numero de vintiquattro per li dicti quattro anni.³⁰

37

Item conmanda et vole el dicto signor Locotenente per parte dela dicta Maesta che tucti quilli saranno imborsati et posti in le dicte pallocte ad modo supradicto debiano essere scripti et annotati ordine per ordine, et quarto per quarto, per lo cancellero dela Camera o per chi altri al regio Capitaneo parera in uno quaderno solo per cio facto. Et quilli scripti in dicto quaderno el regio Capitaneo et Camerlingho debiano sigillarlo cum li proprii sigilli, ita et taliter che mai se habia ad aperire finche sia fornito lordine et imbussolamento deli quattro anni, socto pena di^b ribellione et de confiscatione de tucti beni de qualuncha contrafacesse. Et lo loco idoneo et apto del dicto quaderno sara la capsac^c dove staranno le borse del Camerlingho et Cinque dela Camera.³¹

38

Non convene in la administratione dela republica essere in un tempo piu che una persona de medesima famiglia, per tanto el dicto signor Locotenente in nome dela Maesta del signor^d Re ordina, vole et conmanda che ad dicto regimento dela Camera in un tempo non possa

^b B de; LUDOVISI omette di

^c B cassa

^d LUDOVISI omette la S. di signor

^a B appresso

'populo minore' nel *Quarto di S. Pietro di Coppito* (1988); *Il Quarto di S. Maria di Paganica ed i simboli del potere civile e religioso* (1988).

³⁰ Anche nelle riforme degli anni Novanta si prevede l'inserimento dei nominativi in «pallocte» di cera, distribuendoli però secondo tre liste precedentemente create e nominate A, B e C. Così ad Atri (cf. F. TRINCHERA, *op. cit.*, XLIII, pp. 230, 231, cap. 3), ad Aversa (*ibid.*, I, p. 2, cap. 2), a Barletta (*ibid.*, XXVI, p. 115, cap. 2), a Salerno (*ibid.*, XXXIV, p. 192, cap. 2), a Taranto (*ibid.*, XXVIII, p. 136, cap. 2).

³¹ Un provvedimento analogo si rinviene a Lecce nel 1479 (cf. *Libro rosso di Lecce*, cit., vol. I, LX, p. 247, ll. 43-54), sia per quanto riguarda la trascrizione e la sigillatura, sia per quanto riguarda la cassa e le sue quattro chiavi — sebbene le disposizioni siano meno precise di quelle aquilane — su cui si vedano qui i capitoli 39 e 50. Anche questa disposizione è ricorrente nella politica istituzionale regia: a Salerno nel 1491, ad esempio, troviamo una norma simile (ma le chiavi della cassa erano due): cf. F. TRINCHERA, *op. cit.*, XXXIV, pp. 208, cap. 32. Cf. inoltre qui la n. 38.

essere persone de parentela in primo gradu, cioe patre et figlio et fratelli carnali.³²

39

Imborsati che siano col nome del signor Dio li dicti Camerlingho et Cinque de l'Arti, siano serrate le borse et sigillate con li sigilli del regio Capitaneo et Camerlingho. Con scilenzio, presente lo populo che se trovava al Consiglio, siano reposite nela capsia ad cio deputata in la forma et modo appresso^a se dira.³³

40

Considerato anchora li humani casi, et essendo ogni creatura sottoposta ala morte, quando accadesse che alcuno deli imborsati, tanto per offitio de Camerlingho quanto deli Cinque dela Camera, nante^b lo tempo del suo offitio venesse ad morte, et ad sorte fosse tratto dela borsa, ordina vole et comanda el dicto signor Locotenente in nome dela dicta Maesta chel Camerlingho et Cinque dela Camera che alhora saranno, con li Dudici del Consiglio, habiano ad fare electione et nominare tanti homini quanti exstimaranno^c bisognare, et de quelli^d medesmi quarti, si del offitio del Camerlingho^e como deli Cinque de l'Arti. Et quilli proponano in lo publico consiglio^f como e dicto de supra. Et de quilli che saranno approbati se debiano mectere in loco deli morti tanto

^b B nanti

^c B extimaranno; *LUDOVISI* existimaranno

^d B quilli

^e in *A la c. Xv è l'ultima del primo fascicolo, pertanto figura la parola Camerlingho in basso a destra, scritta dall'alto verso il basso, come rinvio alla prima parola del fascicolo successivo*

^f in *A dopo publico consiglio segue deli popolari, poi depennato con un tratto orizzontale. B conserva l'espressione per intero, così come LUDOVISI*

^a *LUDOVISI* ciaschuno

³² La stessa disposizione si ritrova negli ordinamenti degli anni Novanta per i Ventiquattro di Atri (cf. F. TRINCHERA, *op. cit.*, XLIII, pp. 229, 230, cap. 1), i Trenta di Aversa (*ibid.*, I, pp. 1, 2, cap. 1), i Trentasei di Barletta (*ibid.*, XXVI, pp. 114, 115, cap. 1), i Ventiquattro di Manfredonia (*ibid.*, XXIX, pp. 149, 150, cap. 1), i Trentasei di Salerno (*ibid.*, XXXIV, pp. 191, 192, cap. 1) e i Ventiquattro di Taranto (*ibid.*, XXVIII, pp. 135, 136, cap. 1). In questi casi la disposizione figurava sempre nel capitolo di apertura, come un criterio generale insieme a quello dell'età minima di 25 anni. Le espressioni adoperate erano poi simili, del tipo: «havendo respecto anche a la consanguinita, che non siano figli famiglia et che non sia electo piu che uno de una casa seu focho». Cf. anche il modello elaborato da N.F. FARAGLIA, *Il Comune*, cit., p. 157, cap. II.

³³ Cf. n 31.

numero quanto bisogna, et ciascuno^a in suo locho, arte et quartero. Et accadendo che quillo che fosse approbato et posto nel loco del morto como e dicto se retrovasse poi in un altro tempo uscire nela pallocta, quillo tale debia vacare et balloctarsene un altro in suo locho, de quella arte et quartiero.³⁴

41

Et casu che lo Camerlingho che uscisse fosse abscente, vole et comanda el^b dicto signor Locotenente in nome dela dicta Maesta chel dicto Camerlingho sia mandato ad chiamare dal primo di che sara tracto, et habia termine diece di al tornare dal di che sara tracto. Et in casu che non tornasse, casche in pena de unze cinquanta doro da applicarse al regio fisco, excepto fosse impedito da malatia o da offitio o da altra iusta, necessaria et probabile cagione, la quale la habia ad cognoscere lo regio offitiale, cum lo Camerlingho et Cinque dela Camera che se trovaranno in offitio alhora. Et che da tal decreto non se possa per alcun modo^c appellare. Et accadendo chel dicto novo Camerlingho non potesse per alcuna dele supradicte cagioni retornare, alhora lo regio offitiale, accompagnato dalo Camerlingo et Cinque dela Camera, piglie unaltra ballocta de quello medesimo quartero et togliane laltro Camerlingho, quale habia ad essere in loco de quillo sera abscente, et probabilmente impedito. Et in loco de quillo se tollera, se pona el nome delo abscente, nominandose solamente lo Camerlingho dela secunda ballocta in lo publico consiglio, et tacendo tucti li Cinque che saranno scripti cum quillo.

42

Ma se alcuno imborcato, per non subire la administratione et carricho de loffitio nel tempo che ad lui tocchasse, et malitosamente socto colore de fare soi negotii se abscentasse, potendose provare tale cosa

^b LUDOVISI lo

^c LUDOVISI in alcuno modo

^a LUDOVISI grande

³⁴ Sembra che la norma fu seguita nei casi in cui fu estratto un cittadino morto in precedenza. La prima attestazione risale al 19 febbraio 1492: cf. ASA ACA T-5, *Liber reformationum* V (1492-93), cc. 40r-41r. Anche ad Atri fu prevista questa eventualità, da risolversi però in un modo leggermente differente: cf. F. TRINCHERA, *op. cit.*, XLIII, p. 232, cap. 6. Si veda anche il caso di Aversa (*ibid.*, n. I, p. 4, cap. VI). Ad ogni modo, si trattava di una norma ricorrente, come da modello di N.F. FARAGLIA, *Il Comune*, cit., p. 158, cap. IV.

essere facta in fraude et non per cosa de gran^a importantia, contra tali de comandamento dela Maesta del signor Re ordina el dicto signor Locotenente che lo Capitaneo dela dicta cita proceda ala exactione dela pena de cinquanta unze doro dapplicarse al regio fisco, per qualuncha persona conmictesse dicta fraude.

43

Et quando in un tempo fosse tracto dele borse alcuno per offitio dela Camera et accadesseli exercitare altro minore magistratu, tunc debia vacare el dicto^b minore officio et exercitarse lo maiore, essendo lo minore, offitio dela comunita, reservato se fosse ordinato catasteri, lo^c cui offitio dura lanno et quillo dela Camera doi mesi.

44

De ordine collectarum non concludendarum sine Consiglio Generali^d

Item ordina vole et conmanda el dicto signor Locotenente per nome dela dicta Maesta che lo imponere de gravezi, lo modo de distribuirle, o per colta^e o per gabelle o per altro generale modo, lo mutare el modo de gravezi, lo levare, lo minuire^f et augmentare de gravezi non se possano terminare ne concludere senza lo Consiglio Generale.

45

De modo creandi oratores^g

Vole ordina et conmanda el dicto signor Locotenente per nome dela dicta Maesta che la electione de mandare ambasciadore ala Maesta del signor Re et soi illustrissimi figlioli se faccia dala^h Camera, Consiglio et Cerneta senza passare ad Generale Consiglio, et senza questi triⁱ ordini non se possa elegere.

^b LUDOVISI decto

^c B la corretto in lo

^d in A il titolo a margine è stato scritto dalla mano 3. Sotto al titolo figura una manica obliqua, opera di una mano che potrebbe essere quella dell'Accursio, che mette in evidenza il capitolo. Al di sotto del tratto finale della manica, figura quello che sembra un NO

^e B colte

^f LUDOVISI minuere

^g questo titolo e il successivo sono stati redatti sempre dall'Accursio, ma con un inchiostro diverso

^h LUDOVISI de la

ⁱ B e LUDOVISI tre

46^a*De modo instruendi oratores*³⁵

Item ordina vole et^b conmanda el dicto signor Locotenente per nome dela dicta Maesta che alo fare dele instructioni deli ambasciadori, et alo spendere de denari per essi ambasciadori^c, intervengano lo Camerlingho et tucti li Cinque dela Camera, et tutti li Dudici del Consiglio, socto pena de uno ducato doro dapplicarse al regio offitiale in Aquila, reservato sel fosse occupato da^d iusto impedimento. Et che in altre facende debiano essere ad mino le dui parti^e tanto deli Camerlingho et Cinque dela Camera, quanto deli Dudici del Consiglio, et deli Quaranta dela Cerneta, in li partiti dove dicti^f ordini haveranno ad intervenire. Et che quilli non se ce^g trovaranno^h essendo in la terra, et non essendo infirmi, se intendano havere dati li soi lupini nigri, intendendose con li altri nigri ad modo che fusseroⁱ presenti.³⁶

^a in A, sul margine destro, in corrispondenza della quartultima riga del capitolo, figura una croce

^b B ripete et per errore

^c B epsi ambaxadori

^d LUDOVISI de

^e B parte

^f LUDOVISI aggiunge li prima di dicti

^g LUDOVISI ce se

^h B troveranno

ⁱ B fossero

³⁵ I due capitoli sugli ambasciatori hanno come obiettivo la regolamentazione di una pratica largamente in uso a L'Aquila in questi decenni. I *Libri reformationum* attestano infatti molti casi in cui si ricorse all'invio di ambasciatori al re o a esponenti della corte, al fine di ottenere privilegi o il rispetto di prerogative già possedute. L'invio dell'ambasceria era generalmente preceduto da una corrispondenza epistolare. Quando non si centrava l'obiettivo con questa, si ricorreva agli ambasciatori, che comportavano però spese di una certa rilevanza per la comunità. Prima di questa riforma, le ambascerie venivano decise dalle *cerme* di numero variabile, quindi è possibile che con questa norma si volesse rendere meno arbitrario il sistema decisionale, coinvolgendo un numero di persone più ampio o perlomeno eletto con un sistema trasparente. Si tenga presente inoltre che gli statuti cittadini regolavano il salario e altri aspetti della carica di ambasciatore, ma non sappiamo quanto effettivamente venivano rispettate le norme (cf. SCA, cap. 98, pp. 80, 81; cap. 189, p. 138; cap. 190, pp. 138, 139; cf. anche la n. al cap. 17). Un capitolo sugli ambasciatori è presente anche negli ordinamenti di Salerno e di Manfredonia del 1491, ma con l'obiettivo dichiarato di ridurre le spese legate all'invio di oratori, di cui evidentemente si abusava (cf. rispettivamente F. TRINCHERA, *op. cit.*, XXXIV, p. 203, cap. 24 e XXIX, p. 159, cap. XIX).

³⁶ La seconda parte di questo capitolo, dedicata al numero legale delle assemblee e al trattamento del voto degli assenti ingiustificati, è stata interpretata come valida per i consigli in generale: L. LOPEZ, *op. cit.*, pp. 60, 61. Su questa base, lo stesso Lopez ha giustamente osservato che in diverse occasioni, subito dopo la riforma, il numero legale non fu raggiunto, ma che in alcuni casi si ritenne comunque valido il voto (*ibid.*, p. 65). A mio avviso la questione non è così importante, per via dell'elasticità delle pratiche istituzionali riscontrate

47

Item ordina, vole^a et conmanda el dicto signor Locotenente per nome dela dicta Maesta che nesciuno ordine, ne Consiglio ne Cerneta ne Consiglio Generale possa dare ala Camera altra potesta ne auctorita che quella seli^b concede per li presenti capituli.

48

*Quod Domini de Camera non possint remittere penas*³⁷

Anche ordina vole et comanda el dicto signor Locotenente per nome dela dicta Maesta che lo Camerlingho et Cinque dela Camera non possano remectere, relaxare ne perdonare pena ad alcuna persona de qualsevoglia conditione che sara caduto in li contrabanni et in altra conditione et natura de pena.

49

La capsia dove se have da^c mectere le borse cum le pallocte dela electione per lo regimento dela cita vole essere honoratamente facta et coperta de velluto, cum le victoriose arme dela Maesta del signor Re in mezo, et dale^d parte hinc inde piu basse et minori siano le arme dela magnifica cita aquilana.

50

Havera dicta capsia quactro chiavature et chiavi^e diverse luna da lalatra, dele quale una ne havera ad tenere el reverendo Episcopo aquilano, la secunda el regio Capitaneo, el Camerlingho la terza, et la quarta el venerabile guardiano de Sancto Bernardino. Senza li quali vole et conmanda el

^a *LUDOVISI* vola ordina

^b *B* sili

^c *B* ad

^d *B* dalle; *LUDOVISI* da

^e *B* chiave

nelle fonti documentarie. Potrebbe anche darsi che le «altre facende» di cui parla il capitolo fossero da intendersi comunque nell'ambito della creazione di ambascerie.

³⁷ Questa norma lascia supporre che in precedenza la Camera Aquilana fosse intervenuta in ambito giudiziario annullando le pene, che erano comminate dal capitano regio. Non mi risultano però testimonianze di questa pratica.

dicto signor Locotenente in nome dela Maesta prefata non se possa aprire la dicta capsas, et quella aprirse nel modo che sequita.^{a 38}

51

Item vole et conmanda lo dicto signor^b Locotenente in nome dela dicta Maesta chel loco deputato ala dicta capsas habia ad essere^c la

^a per un errore del copista, in B figura supradicto dopo modo, poi depennato e sostituito con che sequita

^b LUDOVISI omette la S. di signor

^c LUDOVISI esserne

³⁸ Cf. n. 31. Il coinvolgimento degli Osservanti nell'amministrazione pubblica si legava, da un lato, al lealismo politico dell'ordine nei confronti della monarchia aragonese e, dall'altro, alla crescita del prestigio dei frati a L'Aquila nei decenni precedenti. Soprattutto a partire dalla morte di san Bernardino da Siena, avvenuta proprio a L'Aquila nel 1444, e anche grazie alla sua canonizzazione e alla conservazione del corpo del santo in città, la società locale introdusse un nuovo culto e un nuovo protettore, che si affiancarono a quelli dei santi Giorgio e Massimo (della chiesa cattedrale), dell'eremita Eusanio e di Celestino V. La questione del rapporto fra questo culto e le dinamiche sociali interne è troppo complessa per essere trattata qui, per cui rinvio a G. VITOLO, *Ordini mendicanti e dinamiche politico-sociali nel Mezzogiorno angioino-aragonese, in Ordini religiosi e società politica in Italia e Germania nei secoli XIV e XV*, a c. di G. CHITTOLINI e K. ELM, Bologna 2001, pp. 115-49: 139-48 e ai suoi riferimenti bibliografici. Questo coinvolgimento degli Osservanti, tuttavia, non risulta essere un fattore comune negli interventi regi, come mostrano gli ordinamenti di Sulmona e quelli degli anni Novanta in cui si dispose l'uso di una cassa (cf. il modello di N.F. FARAGLIA, *Il Comune*, cit., p. 159, cap. XVII). Per Salerno si stabilì che la cassa doveva conservarsi nella chiesa cattedrale cittadina e che le chiavi, che erano due, dovevano essere affidate al «Magnifico Stratico» e al sagrestano della chiesa (cf. F. TRINCHERA, *op. cit.*, XXXIV, p. 208, cap. 32). Ad Atri la cassa si spostò dalla casa del giudice annuale alla sacrestia della chiesa cattedrale e le tre chiavi erano affidate al capitano, al sacrestano e a uno dei Sei del governo, a rotazione ogni quindici giorni (*ibid.*, XLIII, p. 245, cap. 27). Lo stesso sistema era previsto a Manfredonia, dove al governo c'erano però i Quattro (*ibid.*, XXIX, p. 163, cap. 26), mentre ad Aversa la rotazione fra i Sei doveva durare dieci giorni (*ibid.*, I, p. 13, cap. 26). Per Taranto si decise invece che fosse la «Cappella de Sancto Cataldo» a ospitare la cassa, ma senza coinvolgere ecclesiastici nella detenzione delle quattro chiavi, che erano destinate al capitano, al sindaco della comunità, a un «gentelomo deli Sey» e a «uno deli popolari», sempre dei Sei al governo (*ibid.*, XXVIII, p. 147, cap. 32). Anche a Sulmona e a Capua gli ecclesiastici non erano coinvolti. Per quanto riguarda la prima, non si specificò il luogo di conservazione della cassa, ma si decise che le quattro chiavi dovevano essere tenute da tre consiglieri dei Sedici, fra i quali il «Capo» del consiglio, e dal cancelliere cittadino (cf. N.F. FARAGLIA, *Codice diplomatico*, cit., pp. 366, 367, cap. 4); nella seconda a detenere le chiavi erano tre dei Sei, a turno (cf. F. SENATORE, *Gli archivi delle universitates*, cit., p. 470). Si tenga presente che nelle casse di queste città dovevano essere conservate anche le scritture più importanti, come i privilegi, esattamente come stabilito anche a L'Aquila dagli statuti (cf. SCA, cap. 107, pp. 86-88), ma in questo caso ritengo che si sia predisposta una cassa *ad hoc*. Sulla conservazione delle scritture da parte delle città meridionali si vedano F. SENATORE, *Le scritture delle universitates meridionali. Produzione e conservazione*, «Reti Medievali Rivista», IX (2008), disponibile *on line* all'indirizzo (10/11): < <http://www.rivista.retimedievali.it> >, in part. pp. 11-17 e *Id.*, *Gli archivi delle universitates*, cit., pp. 465-77.

sacristia dela venerabile ecclesia de Sancto Bernardino, donde non debia essere may^a remossa finche non vengha^b el tempo del cavare li novi offitiali, quali secundo la consuetudine antiqua et laudabile siano cavati dala borsa nel modo supradicto ogni doi mesi.

52

Adveniente^c el tempo delo cavare dela borsa, li novi Camerlingho et Cinque dela Camera, de diece di innanzi che intrano in offitio, comanda lo dicto signor Locotenente per parte dela dicta Maesta se debia fare sonare la campana grossa del palazzo tre volte in uno di, et alhora sia la famiglia del Capitaneo, cioe mastrodacti, cavaliere et altra famiglia in ordine, et con li cancelleri et famiglia dela Camera cum le trombecte debiano andare ad repigliare la dicta capsa da Sancto Bernardino, portandola doi scuderi dela Camera con modestia sia posta in la sala del regio palazzo supra una tavola, si che ogniuno la possi vedere.³⁹

53

Sara in quillo loco convocato lo regio Capitaneo, Camerlingho et Cinque dela Camera, Consiglio, Cerneta et Consiglio Generale^d, et sedendo ogniuno al suo loco, el cancelleri del Comune in ringhera con breve^e parole proponera lo acto se havera ad fare in quillo locho per alhora.^f Dopo^g se aprira la dicta capsa in publico et vidente tuctol populo.

54

Aperta la capsa vole et comanda lo dicto signor Locotenente in nome dela Maesta del signor Re chel dicto regio Capitaneo, Camerlingho et Cinque cavano fora dela capsa el borsone dove sonno imborsati lo

^a LUDOVISI non debia maj essere

^b B vengha

^c LUDOVISI Advenente

^d in A il testo originale populo aquilano è stato depennato e sostituito con Consiglio Generale, scritto al margine destro dalla mano 8. B conserva la lezione originale

^e LUDOVISI buone

^f LUDOVISI peralorha

^g B Depo

³⁹ Il procedimento descritto qui ai capitoli 52-59 si trova anche a Lecce nel 1479 (cf. *Libro rosso di Lecce*, cit., vol. I, n. LX, p. 247, ll. 54-60) e negli ordinamenti degli anni Novanta (cf. il caso di Atri nel 1492: F. TRINCHERA, *op. cit.*, XLIII, p. 231, cap. 4), condensato in un solo capitolo ed esposto senza la stessa attenzione ai particolari.

Camerlingho et Cinque de l'Arti, et recognoscera^a lui, et al Camerlingho fara recognoscere el suo sigillo. Poi aprira lo dicto borsone, cioe di quel quartero donde se havera di tempo in tempo ad cavare li dicti Camerlingho et Cinque dela Camera, et devachera tucte le pallocte di quel borsone in uno baccile, dal quale uno fratre^b di^c Sancto Bernardino ad cio chiamato pigliara dal dicto baccile una de quelle pallocte et darala^d subito nele mani del cancellero^e dela Camera.

55

Quella publicamente pigliata, vole et conmanda lo dicto signor Locotenente in nome dela Maesta del signor Re chel dicto cancelleri subito debia aprire la dicta pallocta ut supra pigliata, et con le mani alzate dica ad alta voce «col nome de Dio questi sono^f lo Camerlingho et Cinque dela magnifica cita de L'Aquila che haveranno ad essere questi doi mesi primi davenire», et lega la polisa homo per homo che ce sara scripto.

56

Lecti et nominati dicti Camerlingho et Cinque, lo dicto cancellero li debia scrivere al libro ad cio facto,⁴⁰ di tempo in tempo quelli che saranno cavati dal borsone, et fare mentione deli mesi che haveno ad stare ne loffitio ogniuno in sua arte et quartero.

57

Et si ipsi electi et nominati per Camerlingho et Cinque saranno presenti in la dicta sala et Consiglio, siano recevuti honorevolmente^g et posti ad sedere in loco honorato como sappertene.^h

^a *LUDOVISI* recognoscere

^b *LUDOVISI* patre

^c *B* de

^d *B* daralla

^e *B* cancelleri

^f *B* questo sonno

^g *B* honorevolmente; *LUDOVISI* honorevolmente

^h *LUDOVISI* sappertene

⁴⁰ Non sappiamo con certezza se questo «libro ad cio facto» sia il *Liber reformationum* Il più volte citato. Il registro reca in effetti sulla copertina, di mano coeva, l'instestazione *Liber suffragiorum* perché dopo la riforma furono verbalizzate in larga parte — ma non solo — le votazioni degli eletti. Potrebbe darsi che il cancelliere optò per non separare il registro delle verbalizzazioni dei consigli da quello degli eletti.

Le pallocte restante nel baccile siano retornate pubblicamente, presente lo populo et Consiglio^b predicto, nel loco et borsone suo proprio dal quale erano state cavate fore. Et serrata et sigillata la dicta borsa al modo che de supra e dicto sia per lo regio Capitaneo retornata nela capsia, et tucte le polise cavate delo Camerlingho et Cinque che haveranno fornito loro offitio siano reposte nela capsia predicta et in una borsa in cio deputata, et serrata cum le^c dicte chiavi, la dicta capsia sia reportata ala sacristia de Sancto Bernardino honorevolmente^d como e dicto.⁴¹

Quelli che saranno^e cavati del borsone et nominati per Camerlingho et Cinque dela Camera, vole et conmanda el dicto signor Locotenente per parte dela Maesta prefata che dal di che saranno cavati et nominati possano andare ogni di ala Camera Aquilana et insieme^f con laltri Camerlingho et Cinque partecipare et intendere dele occurrentie^g dela comunita et ordinationi dela Camera, acio che quando intrarando^h siano instructi dele cose.⁴²

^a in A, sul margine sinistro, in corrispondenza della seconda riga del capitolo, figura una croce

^b B ripete et consiglio, poi depennato con un tratto orizzontale

^c B li

^d LUDOVISI honorevolmente

^e LUDOVISI seranno

^f B insieme

^g LUDOVISI occurrentie

^h B intraranno

⁴¹ La procedura di estrazione descritta ai capitoli 52-58 risulta verbalizzata in occasione delle elezioni del 23 febbraio 1477 (LR II, cc. 62v-64r): «Imminentibus martiis calendis quibus novi magistrati erant Camere dignitatem adituri, iusserunt Magnifici Domini Camerarius et Quinque Artium campane maioris sonitibus et, cum intervallis factis tinnitibus, Generale Consilium pridie banditum, in maiorem salam regii palatii congregari. Quo postquam ventum est, considentibus iam Dominis quos diximus cum Magnifico Domino Moise locumtenente, missum est pro capsia quecum a Sancto Bernardino sua pompa in consilium quod diximus perlata esset, omnibus servatis capitulorum, ordinibus et more non interrupto, aperta est et cerea pilula ex quarterio Sancti Georgii perfracta, cogniti et designati sunt omni conspicienti consensu magistratus quorum nomina subscribuntur, qui essent aquilanam rem publicam in proximos mens martium et aprillem gubernaturi» (segue l'elenco degli eletti). Si tenga presente che anche l'estrazione a sorte si trova in altri ordinamenti di città meridionali, come ad esempio a Capua nel 1467, dove però era il re a inviare i nominativi sigillati da estrarre per l'elezione dei Sei (cf. F. SENATORE, *Gli archivi delle universitates*, cit., p. 465).

⁴² Dal 28 agosto 1486, sotto la dominazione pontificia, è attestata la pratica saltuaria di convocare la Camera Aquilana già eletta, ma che sarebbe entrata in carica poco dopo (cf. ASA ACA T-4, *Liber reformationum IV*, 1486-89, cc. 86v-88r). Difficile dire, però, se si

60

Item ordina vole^a et conmanda el dicto signor Locotenente per parte dela dicta Maesta che nel intrare del Camerlingho et Cinque al offitio^b dela Camera se observeno tucte le cerimonie et consuetudine dela cita, et debiano iurare in mano del regio Capitaneo de fare bene et diligentemente loffitio, ad fidelita et stato dela Maesta del signor Re et ad utilita et conservatione dela cita de L'Aquila.⁴³

61

De revidendis rationibus per Dominos de Camera^c

Item ordina vole et conmanda el dicto signor Locotenente per parte dela dicta Maesta che lo Camerlingho et Cinque novi che intraranno in loffitio dela Camera de doi in doi mesi, et successivamente per ogni tempo davenire, debiano recognoscere et revidere tucte le ragioni et facende facte per li vecchi Camerlingho^d et Cinque dela Camera. Et cossi anchora revedere le ragioni deli notari deli capituli de doi in doi mesi, etiam revidere le ragioni del depositario nel tempo conveniente, ad pena de cinquanta unze^e doro dapplicarse al regio fisco.⁴⁴

^a LUDOVISI vole ordina

^b per un errore del redattore, in *A figura offio in luogo di offitio*

^c questo titolo è stato redatto sempre dall'Accursio, ma con un inchiostro diverso

^d LUDOVISI Camerlinghi

^e B onze

trattò dell'applicazione di questa norma, vista la sporadicità di questa pratica, oppure se si decise volta per volta di coinvolgere i magistrati futuri, magari perché se ne conoscevano i nomi, le qualità o anche le posizioni politiche.

⁴³ La pratica del giuramento degli ufficiali eletti non era nuova. Se ne trovano tracce già nel 1469: cf. ASA ACA T-1, *Liber reformationum* I, 1467-69, c. 88v, una verbalizzazione dedicata solo al giuramento dei nuovi magistrati avvenuto il 2 luglio. Ad ogni modo, in questa riforma il giuramento risulta un atto fondamentale e irrinunciabile in molte occasioni, non solo come impegno solenne dei nuovi eletti: si vedano i capitoli 9, 16, 17 e 28. Un esempio di come esso si svolgesse ci è dato dalla verbalizzazione del primo giuramento dei Dodici del 1^o dicembre 1476, in cui si legge che una parte degli eletti si era presentata alla Camera Aquilana che li aveva convocati, «postquam ergo ventum est in palatium regium primum Auditor et vicarius regii Locumtenentis, exortatus eos qui ex consilio Duodecim convenerant ad magistratum bene gerendum, deinde astrinxit eos iureiurando ut in fidelitatem serenissimi Regis Ferdinandi et servitionem, defentionem et incrementum reipublice aquilane magistratum gerere. Quod illi cum annuissent iuraverunt se totum illud observaturos» (LR II, cc. 40v, 41r). Ovviamente il giuramento era una caratteristica ricorrente negli ordinamenti delle città meridionali: cf. il modello di N.F. FARAGLIA, *Il Comune*, cit., p. 157, cap. III. Sul giuramento in generale si veda P. PRODI, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna 1992.

⁴⁴ Anche la revisione dei conti era un interesse condiviso fra la comunità e la mo-

Item ordina vole^a et conmanda lo prefato signor Locotenente per parte dela dicta Maesta che li dicti Camerlingho et Cinque dela Camera non possano deliberare ne fare cosa alcuna concernente le facende dela comunita, se prima non e tra loro posto^b ad partito de lupini bianchi et negri, ita che la maggior parte concorra ad vincere un partito. Et cossi anchora se observe nel Consiglio deli Dudici, dela Cerneta et del popolo.

Item ordina vole et conmanda el dicto signor Locotenente per parte dela dicta Maesta che tucte le cose dela comunita se haveranno ad tractare per lo Camerlingho et Cinque dela Camera, Consiglio et Cerneta, prima se habia ad mectere ad partito tra lo Camerlingho et Cinque, et se sara cosa che la possa fare la Camera, baste haverla balloctata tra loro per exequirse. Et se quello che sara^c posto ad partito sara de tale importantia che la Camera non ne possa determinare, balloctato che sara tra lo Camerlingho et Cinque, o vinto che sia tra loro o perduto, passe et balloctese dalo Consiglio deli Dudici senza la Camera, dove se si perdera essendo perduto prima tra lo Camerlingho et Cinque, non possa passare ala Cerna in lo tempo de quella Camera che era alhora. Et vincendose quello fosse vinto in la Camera, se sara cosa che se possa determinare per la Camera et Consiglio, baste haverla balloctata como e dicto senza passare ala Cerneta. Ma sel partito fosse vinto^d in la Camera et perso nel Consiglio, vel e converso, passe et balloctase dala Cerna insieme con la Camera et Consiglio de Dudici, et vincendose se possa exequirse si lo partito non sara da tractarse^e in Consiglio Generale. Alias passe in Consiglio Generale, et in questo casu dove bisognasse Consiglio

^a LUDOVISI vole ordina

^b B posta

^c LUDOVISI sera

^d B vincto

^e B tractarese

narchia. In molti casi attestati dai *Libri reformationum*, infatti, le magistrature locali appaiono molto attente alla correttezza dei conti degli ufficiali cittadini, sia di quelli direttamente incaricati sia degli appaltatori.

⁴⁵ La complessa procedura descritta in questo capitolo non fu rispettata rigorosamente, ma si agì coinvolgendo i vari consigli in modi differenti: si vedano le osservazioni puntuali in merito di L. LOPEZ, *op. cit.*, pp. 66-68. Come nel caso del numero legale e in altri, a mio avviso non bisogna sopravvalutare queste differenze fra norma e prassi. Nel caso specifico, è possibile semplicemente che i magistrati in carica non avessero ancora confidenza con un sistema così complesso.

Generale, essendo perduto in la Cerna insieme con la Camera et Consiglio de Dudici, non possa passare piu in Consiglio Generale.⁴⁶

64

De officio cancellarii astituri omnibus suffragationibus

Item ordina et vole lo prefato signor Locotenente per parte dela dicta Maesta chel Camerlingho et Cinque non possano mectere ad partito ne fare deliberatione alcuna dele facende dela comunita senza el cancelleri qual sara ad cio deputato. Et vole et conmanda chel dicto cancelleri nel quaderno ad cio facto scriva el di che se mecte ad partito alcuna cosa, li lupini bianchi et negri ce sonno, in modo che se cognosca sel partito posto se vence o perde. Et anche habia ad annotare lo numero dele persone se trovaranno ad fare el ditto partito in lo modo che de supra e dicto, et ogni cosa mectere in registro. Et quando per iusto impedimento el dicto cancelleri non ce potesse intravenire,^a debia et possa in cio supplire el suo coadiutore.⁴⁷

65

*Quod^b Domini de Camera possint disponere usque
in summam ducatorum XII⁴⁸*

Item ordina vole et conmanda el dicto signor Locotenente per parte dela dicta Maesta chel Camerlingho et Cinque dela Camera dele intrate

^a LUDOVISI intervenire

^b LUDOVISI Ut

⁴⁶ Un confronto con quanto previsto a Trani nel 1466 e ad Atri nel 1492 mostra bene quanto fosse originale l'ordinamento aquilano e la necessità di un sistema di voto complesso. Nelle altre città, infatti, si stabilì che in caso di parità di voti nei consigli specificati nelle norme bisognava semplicemente procedere a nuove votazioni fino alla terza. Se non si fosse raggiunta la maggioranza dei due terzi, sarebbe diventata valida la maggioranza relativa: cf. *Il libro rosso della università di Trani*, cit., L, p. 244, ll. 17-30 e F. TRINCHERA, *op. cit.*, XLIII, pp. 235-36, cap. 10.

⁴⁷ Anche a Catanzaro nel 1473 si introdusse l'obbligo di verbalizzazione delle materie trattate e dei voti espressi: cf. N.F. FARAGLIA, *Il Comune*, cit., pp. 139, 140, cap. VIII. Si trattava del resto di una delle caratteristiche della politica di Ferrante: cf. F. SENATORE, *Le scritture delle universitates*, cit., pp. 6-11. Si veda anche la n. al cap. 71 riguardante il cancelliere cittadino.

⁴⁸ A Sulmona il tetto di spesa per i Sedici fu fissato a un'oncia (cf. N.F. FARAGLIA, *Codice*, cit., CCLXXX, p. 366, cap. 1); ad Atri i Sei al governo, estratti insieme ai Diciotto del consiglio intermedio, avrebbero potuto spendere fino a 1 ducato senza l'approvazione del detto consiglio (cf. F. TRINCHERA, *op. cit.*, XLIII, pp. 231, 232, cap. 5); ad Aversa i Cinque, magistratura di vertice, avevano a disposizione 5 tarini a bimestre (*ibid.*, n. I, pp. 3, 4, cap. V).

del Comune possano disporre ad sua volunta fine in summa de dudici ducati de carlini durante loro offitio extraordinarie, posto tamen fra loro et vinto lo partito secundo ad ipsi meglio parera per honore et laude dela comunita aquilana.

66

*De creandis XII viris et eorum potestate*⁴⁹

Item ordina vole^a et conmanda lo prelibato signor Locotenente per parte dela dicta Maesta chel Camerlingho et Cinque dela Camera predicti, col Consiglio et Cerneta, con interventione del regio Capitaneo habiano ad elegere sei homini per quarto dela cita, disposti apti et intelligenti, et quilli balloctarli in lo Consiglio Generale^b. Et deli approbati capare li piu sufficienti tre per quarto, che in tucto sonno lo numero de dudici homini, quali habiano ad essere consiglieri et del consiglio del Camerlingho et Cinque dela Camera. Et loro offitio habia ad durare per tempo de doi^c mesi commenzando dal primo de ottobre^d proximo davenire et poi continuando da dui in dui^e mesi. Li quali Dudici del Consiglio, col Camerlingho et Cinque dela Camera possano disporre fine in summa de cinquanta^f ducati de carlini extraordinarii^g in cose necessarie, beneficio et bisogno dela comunita durante lo dicto tempo

^a LUDOVISI vole ordina

^b in A il testo originale reca consiglio publico; quest'ultima parola è stata depennata e sostituita con generale, scritto al margine destro dalla mano 8. B conserva la lezione originale

^c in A il testo originale è tre, forse su rasura o spazio bianco. La mano 9 ha depennato tre e scritto in interlinea doi. B reca sei

^d in A il testo originale è dicembre, depennato con tratto orizzontale e sostituito da ottobre, scritto dalla mano 10 nell'interlinea superiore. B reca la lezione originale, mentre LUDOVISI aggiunge un (sic) dopo ottobre

^e in A il testo originale è da tre in tre mesi, forse su rasura o spazio bianco. La mano 11 ha depennato tre in tre e scritto in interlinea dui in dui. B reca invece da sei in sei

^f in A il testo originale è stato abraso e sostituito dalla mano 7b, ma è possibile ricavarlo da B, che reca cento

^g B extra hordinarii

⁴⁹ Come già notato da L. LOPEZ, *op. cit.*, p. 65, la prima elezione dei Dodici si svolse secondo le procedure descritte in questo capitolo, a eccezione del fatto che al posto dei Dodici non ancora esistenti agì il consiglio temporaneo dei Sedici. Si veda la seduta dei Sedici del 22 novembre 1476 (LR II, cc. 37r-38r) e quella del Consiglio generale del giorno seguente (LR II, cc. 38v-40v). Invece in occasione delle seconde elezioni, il 27 maggio 1477 si creò un contrasto fra i Signori della Camera e i Dodici in carica. I primi avevano infatti stilato da soli l'elenco dei nuovi Dodici da proporre, senza coinvolgere i Dodici uscenti e i Quaranta. La questione fu poi risolta dal luogotenente del Cicinello. Cf. L. LOPEZ, *op. cit.*, pp. 65-69 e gli atti in LR II, cc. 83v-84v.

de doi^a mesi de loro offitio, in una o piu volte como ad loro parera. Et quando fossero male spesi, sia interesse de quelli^b se saranno trovati ad spenderli.

67

*Quod omnia negotia per Dominos
et XII fienda fiant cum lupinis presente cancellario*⁵⁰

Item ordina vole et conmanda lo prefato signor Locotenente per parte dela dicta Maesta che tucte facende se haveranno ad providere et fare per li Camerlingho, Cinque dela Camera et consiglieri predicti, se habiano ad mectere ad partito de lupini bianchi et negri, et che in ogni^c cosa intravenga^d et sia presente lo cancellero per lo annotamento nel modo et forma supradicte, et che ad vincere un partito sia magiore numero de lupini bianchi.

68

De servanda^e pristina potestate sed cum suffragiis

Item ordina et vole el dicto signor Locotenente per parte dela dicta Maesta chel Camerlingho et Cinque dela Camera possano ordinare et disporre circa le occurrentie dela comunita aquilana tucto quello et tanto quanto potevano inante^f le presente ordinatione^g, decreti et statuti, non preiudicando al regio fisco, purché in lo deliberare se observeno le ordinationi^h deli lupini bianchi et negri como de supra e dicto. Et cossi se intenda el Consiglio deli Dudici et dela Cerneta.

^a in A il testo originale reca sei, poi depennato con tre tratti obliqui e sostituito con doi in interlinea, dalla mano 9. B reca invece sei

^b B quilli

^c B omne

^d LUDOVISI intervenga

^e LUDOVISI conservanda

^f B innante

^g B ordinationi

^h B ordinatione

⁵⁰ Con questo capitolo si estendeva l'uso della votazione segreta a tutte le attività della Camera e dei Dodici, andando quindi oltre le sole elezioni. Questa norma si riscontra in tutti gli ordinamenti cittadini redatti durante il regno di Ferrante, a partire da quelli di Trani del 1466 (cf. *Il libro rosso della università di Trani*, cit., L, p. 243, ll. 22-36), ma anche a Sulmona (cf. N.F. FARAGLIA, *Codice diplomatico*, cit., CCLXXX, p. 366, cap. 2), ad Atri e a Salerno (cf. rispettivamente F. TRINCHERA, *op. cit.*, XLIII, pp. 235, 236, cap. 10 e XXXIV, pp. 196, 197, cap. 10). Sulle eccezioni alla norma, cf. n. al cap. 73.

69^a*De creandis XL^{ta} viris et eorum potestate*⁵¹

Item ordina vole^b et conmanda el dicto signor Locotenente per parte dela dicta Maesta che li dicti Camerlingho et Cinque con interventione^c del regio Capitaneo o altro maggiore offitiale^d, insieme cum la Cerneta como de supra e dicto, debiano elegere de cictadini vinti homini per ogni quarto, et de quelli balloctati et approbati capare lo numero de diece per ogni quarto^e, che sonno in tucto lo numero de quaranta homini idonei et suffitienti per Cernita. Quali^f possano providere insieme cum lo Camerlingho et Cinque dela Camera et Consiglio deli Dudici ad quelle cose che li dicti Camerlingho et Cinque et Consiglio predicti^g soli non potriano. Et questi tali quaranta homini se chiamano la Cernita. Et quanto piu possibile sia, habiano ad essere homini da bene et approbati, et loro offitio habia ad durare sei misci^h, conmenzando dal primo di del anno da venire M^oCCCC^oLXXVII^oⁱ. Et insieme^j con li Camerlingho et Cinque dela Camera et Consiglio deli Dudici possano disporre di quello del comune in una volta o in piu, secundo el bisogno et occurrentie necessarie, fine ala summa de cento^k ducati extraordinarii durante lo tempo de loro offitio. Et quando fossero male spesi, sia ad interesse de quilli saranno trovati ad spenderli.

^a in A, sul margine sinistro, a otto righe dalla fine del capitolo, figura una croce

^a LUDOVISI vole ordina

^b LUDOVISI intervento

^c LUDOVISI ofitiale

^d LUDOVISI omette da et de quelli a per ogni quarto compresi

^e LUDOVISI li

^f B predicto

^g in A il testo originale è stato abraso e sostituito dalla mano 7b, ma è possibile ricavarlo da B, che reca uno anno. LUDOVISI scrive mesi in luogo di misci

^h B 1477

ⁱ B insiemi

^j in A il testo originale è stato abraso e sostituito dalla mano 7b, ma è possibile ricavarlo da B, che reca ducento

⁵¹ Anche nel caso dei Quaranta, la prima elezione si svolse secondo le procedure di questo capitolo (come osservato già da L. LOPEZ, *op. cit.*, p. 65). Tuttavia non possediamo il verbale della prima seduta, quella di creazione della lista di consiglieri che il Consiglio generale avrebbe dovuto approvare. Ci è giunta infatti solo la verbalizzazione di quest'ultimo, che si tenne il 15 dicembre 1476: LR II, cc. 42r-43v.

70

*Quod ultra summam ducatorum centum non possit expendi
sine Consilio Generali*

Et se o li Camerlingho et Cinque dela Camera o lo^a Consiglio deli Dudici o la Cerneta supradicta spendessero piu che la summa antedicta ad ciascuno de loro statuita, sia ad dampno de chi spendera et non del comune, et casche in pena de cinquanta onze^b doro applicande al regio fisco. Et casu che bisognasse per benefitio et necessario dela comunita aquilana farse piu spesa de quanto ala Camera, Consiglio de Dudici et Cerneta e stato limitato et statuito^c como de supra e dicto, se debia mectere el^d partito in Consiglio Generale et exequirse quello tra tucti sara^e determinato et concluso.

71

De notariorum et aliorum magistratuuum creatione^f

Item vole et conmanda el dicto signor Locotenente per ordinatio-
ne dela dicta Maesta che li offitii dela cita, cioe cancelleri dela Ca-
mera,⁵² notaro dela bancha,⁵³ notaro de capituli,⁵⁴ capitanei dele ca-

^a LUDOVISI omette lo

^b LUDOVISI onze

^c LUDOVISI statuto

^d LUDOVISI al

^e B sera

^f il titolo è stato redatto dalla mano 4

⁵² In precedenza il cancellierato era un ufficio di lunga durata, non stabilita con un criterio fisso. Con la riforma divenne annuale, sebbene la durata non sia qui specificata. La prima attestazione di un'elezione secondo il nuovo sistema risale al 29 ottobre 1476, quando vinse Angelo Fonticulano — che lo era già stato negli anni Sessanta — contro altri sette candidati (cf. LR II, c. 33r). Egli esercitò dal novembre di quell'anno fino all'agosto del successivo, quando fu riconfermato e poté esercitare per un anno indizionale pieno (*ibid.*, c. 112r, 7 ago. 1477).

⁵³ Nei *Libri reformationum* e in altre scritture documentarie non si trovano espressioni simili, tuttavia mi pare di poter affermare che si trattasse del *notarius penes militem*, cioè del notaio aquilano che affiancava il tribunale regio (*banchus* o, appunto, *bancha*) presieduto dal capitano e che, più in generale, presenziava alle attività giurisdizionali della corte capitaneale. Questo notaio non compare negli statuti cittadini, quindi si trattò di una innovazione ottenuta dagli aquilani nel corso del Quattrocento.

⁵⁴ Si tratta del *notarius penes executores capitulorum* che figura in molti luoghi dei *Libri reformationum*, come magistrato 'verbalizzatore' dell'attività degli esecutori dei capitoli, cioè della magistratura incaricata di controllare e sanzionare le infrazioni agli statuti. Secondo questi ultimi, gli esecutori dovevano essere forestieri e durare in carica un semestre (cf. SCA, cap. 52, pp. 53, 54; per le procedure di elezione: *ibid.*, cap. 49, pp. 44-50).

stella⁵⁵ et tucti altri qualsevoglia offitii dela dicta cita se debiano ponere ad partito et balloctarse et vincerse ad lupini bianchi et negri como e ditto de supra. Ma primo se debiano proponere dalo Camerlingho et Cinque dela Camera et dali Dudici del Consiglio et poi balloctarse.⁵⁶

72^a

De pena renuentium aliquem ex magistratibus.

Qui offitiales possint haberi in castellis

Item ordina vole et conmanda el dicto signor Locotenente per nome dela dicta Maesta che niuno possa rinunciare offitio alo quale sara^b legitimamente electo,⁵⁷ o che sia offitio in la cita o capitaneo in li castelli del^c contado, socto la pena de unze quattro^d doro dapplicarse per la mita

^a in A, sul margine sinistro, in corrispondenza dell'ultima riga del capitolo, figura una croce

^b B sera

^c B in lo

^d in A il testo originale reca cinquanta, poi depennato con un tratto orizzontale dalla mano 7b e sostituito con quattro in interlinea. B reca invece cinquanta

Nei *Libri reformationum*, invece, troviamo la carica affidata a cittadini aquilani e di durata bimestrale: si prenda ad esempio il testo della seduta del 28 febbraio 1468 (ASA ACA T-1, *Liber reformationum* I, 1467-69, cc. 39v-40r) edita negli statuti (SCA, p. 45, n. 1). Sulle norme statutarie riguardanti il *notarius capitulorum* rinvio all'Indice delle cose notevoli degli statuti, s.v.

⁵⁵ La capitania di cittadini aquilani si esercitava solo su alcuni castelli del contado, quelli di cui si credeva opportuno esercitare un controllo più stringente. Prima del 1476, mi risultano governati da capitani solo due castelli: Fossa, per un periodo non specificato del 1475 (REG I, c. 245r, 12 maggio 1475) e Cittareale, per il semestre dal settembre 1473 al febbraio 1474 (REG I, c. 193v, 31 agosto 1473). Del primo castello non ho trovato altre attestazioni, mentre il secondo figura nel capitolo 72, in cui si elencano i castelli dei quali i rispettivi capitani risultavano sottoposti a pena in caso di rinuncia all'incarico. Le attestazioni riprendono negli anni Novanta, quando risultano attivi i capitani di Laposta, Cittareale, Borbona, Rocca di Mezzo con Rocca di Cambio, cioè proprio i castelli elencati nel capitolo 72. Nel periodo 1495-96, in corrispondenza con la dedizione degli aquilani a Carlo VIII, si aggiunsero altri capitani su luoghi acquisiti al contado contestualmente alla discesa del re francese: Tossicia, Ofena con Castel del Monte, la Baronia di Carapelle, Antrodoco, Bacucco con Catignano, Bussi (questi casi sono tutti attestati nel *Liber reformationum* conservato in Archivio di Stato di Napoli, Museo, 99 A 23).

⁵⁶ L. LOPEZ, *op. cit.*, p. 65, osserva che quest'ultima disposizione sui proponenti dei candidati ai diversi uffici fu disattesa alla prima votazione, tenutasi il 28 dicembre 1476 (cf. LR II, cc. 45r-48r). Come ho già detto, tenderei a non dare un eccessivo peso a queste differenze procedurali. In questo caso, tra l'altro, i Dodici furono convocati dalla Camera per iscritto ma non si presentarono, come ricordato dallo stesso Lopez.

⁵⁷ Il divieto di rifiutare l'ufficio a cui si veniva eletti sussisteva anche in altre città, come ad esempio Lecce: cf. *Libro rosso di Lecce*, cit., vol. I, n. LX, p. 249, ll. 115-24.

alo regio offitiale et laltra mita ala magnifica Camera Aquilana. Intendendo perho^a capitanei de Civitaregale, de Burbona^b et dela Posta,⁵⁸ Rocca de Meso et Rocca de Cambio.^{c59} Et che in nesciuno altro castello delo contado de L'Aquila possa essere capitaneo ne altro offitiale in qualuncha modo nominato, ultra li massari, camerlenghi^d, conestabuli et popolari de essi^e castelli.

73

*De spectantibus ad statum regium non tractandis suffragio*⁶⁰

Et benche sia dechiarato de supra che ogni facenda che se fa per la Camera, Consiglio, Cerneta et Consiglio Generale^f se habia ad vincere ad lupini, niente de mancho per quisto statuto se dechiaro ordina vole^g et conmanda per el dicto signor Locotenente in nome dela Maesta prefata^h che per qualuncha cosa per ogni tempo se havera ad deliberare per li Camerlingho et Cinque dela Camera, Consiglio, Cerneta et Consiglio Generaleⁱ che apertengaⁱ ad servitio, honore et stato dela dicta Maesta del serenissimo signor Re Ferdinando, soi illustris-

^a B pero

^b LUDOVISI Borbona

^c in A i nomi di questi ultimi due castelli figurano in interlinea superiore, redatti dalla mano 5b, con richiamo grafico ½ fra Posta e et, in pedice. In B i due nomi non sono presenti, mentre LUDOVISI scrive Roca de Mezo, Roca Cambio

^d LUDOVISI camerlinghi

^e B epsi

^f in A il testo originale reca et populo; quest'ultima parola è stata depennata e sostituita con Consiglio Generale, scritto al margine destro dalla mano 8. B conserva la lezione originale. LUDOVISI segnala per la prima volta questo tipo di intervento, con la nota a piè di pagina «in margine: consiglio generale» e conservando populo nel testo del capitolo

^g LUDOVISI omette vole

^h LUDOVISI prefata Maesta

ⁱ in A segue del populo aquilano, poi depennato con un tratto orizzontale. Sia B che LUDOVISI recano la lezione originale

^j B apertenga

⁵⁸ Nella prima elezione disponibile dopo la riforma, il 28 dicembre 1476, questi tre castelli furono affidati a un solo capitano, per un anno: cf. LR II, c. 46r-v.

⁵⁹ Come ho già spiegato nell'introduzione, questi ultimi due castelli erano stati sottratti dal re al contado aquilano nel 1459, a causa dell'opposizione alla sua successione al trono. Essi furono effettivamente reintegrati nel 1483 e nel 1484. Cf. anche la nota al capitolo 71 sui capitani dei castelli.

⁶⁰ Il sistema di votazione palese rimaneva in vita per i casi concernenti il «servitio, honore et stato» del re perché, diversamente da tutti gli altri casi, era evidentemente necessario conoscere le posizioni di ciascun consigliere in una materia così delicata. La stessa eccezione, con le stesse motivazioni, si riscontra ad esempio ad Atri (cf. F. TRINCHE-RA, *op. cit.*, XLIII, pp. 235, 236, cap. 10) e a Salerno (*ibid.*, XXXIV, pp. 196, 197, cap. 10).

simi figlioli et descendenti, se habia^a ad fare ad voce viva con lingua et non altramente, postponendo omnino in tale casu lordine del ballocare con lupini bianchi et negri. Et questo sia inviolabilmente osservato nela cita aquilana, socto censure, correptioni et pene che ala Maesta del signor Re et ad soi illustrissimi descendentì parera et piacera.

74

De pena venientium contra presentia capitula^b

Item per ordinatione et mandato^c dela Maesta del signor^d Re vole et conmanda el dicto signor Locotenente che qualuncha persona temerariamente in nullo tempo davenire dala data deli presenti statuti et ordini in posterum ausasse et presumissee venire contra li presenti statuti, ordini et decreti, sia reputato, havuto et tenuto de ogni tempo per inobediente et contumace dela dicta Maesta et soi illustrissimi figlioli et descendentì, et casche in pena de mille ducati doro dapplicarse al regio fisco.

^a LUDOVISI habea

^b LUDOVISI omette l'intero titolo

^c B mandamento

^d LUDOVISI omette la S. di signor

TAVOLA DI RAFFRONTO

Capitolo o testo	ms A (cc.)	ms B (cc.)	LUDOVISI (pp.)
<i>Tabula rerum</i>	Ir-IIv (num. mod.)	-	48-50
Documento iniziale	Ir-IIIr (num. ant.)	1r-5r	50-55
1	IIIv	5v	55
2	IIIv	5v-6r	55-56
3	IIIv	6r	56
4	Vr	6r	56
5	Vr	6r	56
6	Vr	6r-v	56
7	Vr	6v	57
8	Vr-v	6v	57
9	Vv	6v-7r	57
10	Vv	7r	58
11	Vv-VIr	7r	58
12	VIr	7v	58
13	VIr	7v	58-59
14	VIr	7v-8r	59
15	VIr-VIv	8r	59
16	VIv	8r-v	59
17	VIv-VIIr	8v	60
18	VIIr	8v-9r	60
19	VIIr	9r	60
20	VIIr	9r	61
21	VIIr-VIIv	9r-v	61
22	VIIv	9v-10r	61-62
23	VIIv	10r	62
24	VIIv-VIIIr	10r	62
25	VIIIr	10r	62
26	VIIIr	10r-v	62-63
27	VIIIr	10v	63
28	VIIIv	10v-11r	63
29	VIIIv-VIIIr	11r-v	64
30	VIIIr	11v	64
31	VIIIr	11v	64
32	VIIIr-VIIIv	11v-12r	64-65
33	VIIIv	12r-v	65
34	VIIIv	12v	65
35	VIIIv-Xr	12v	66
36	Xr	12v-13r	66
37	Xr-v	13r-v	66-67
38	Xv	13v	67
39	Xv	13v	67
40	Xv-XI r	13v-14r	67-68

Capitolo o testo	ms A (cc.)	ms B (cc.)	LUDOVISI (pp.)
41	XI _r	14 _{r-v}	68
42	XI _{r-v}	14 _v	68
43	XI _v	14 _{v-15_r}	69
44	XI _v	15 _r	69
45	XI _v	15 _r	69
46	XI _{v-XII_r}	15 _{r-v}	69-70
47	XII _r	15 _v	70
48	XII _r	15 _v	70
49	XII _r	15 _{v-16_r}	70
50	XII _v	16 _r	70-71
51	XII _v	16 _r	71
52	XII _v	16 _{r-v}	71
53	XII _{v-XIII_r}	16 _v	71
54	XIII _r	16 _{v-17_r}	72
55	XIII _r	17 _r	72
56	XIII _r	17 _r	72
57	XIII _{r-v}	17 _r	72
58	XIII _v	17 _{r-v}	73
59	XIII _v	17 _v	73
60	XIII _v	17 _v	73
61	XIII _{v-XIII_r}	18 _r	73-74
62	XIII _r	18 _r	74
63	XIII _{r-v}	18 _{r-v}	74-75
64	XIII _v	18 _{v-19_r}	75
65	XIII _{v-XV_r}	19 _r	75
66	XV _r	19 _{r-v}	75-76
67	XV _r	19 _v	76
68	XV _{r-v}	20 _r	76
69	XV _v	20 _{r-v}	77
70	XV _{v-XVI_r}	20 _v	77
71	XVI _r	20 _{v-21_r}	78
72	XVI _r	21 _r	78
73	XVI _{r-v}	21 _{r-v}	78-79
74	XVI _v	21 _v	79